

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 438

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente il regolamento recante organizzazione
del Ministero della giustizia

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 268/12

Roma 23 gennaio 2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010.

cordialmente


Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al nuovo regolamento di organizzazione e decentramento del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 74, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

Il presente schema di regolamento attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia prevista dalla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e sostituisce integralmente il precedente regolamento di organizzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

Il regolamento attua, in base alla previsione normativa contenuta nell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 240/2006, anche il decentramento del Ministero della Giustizia e la conseguente riorganizzazione del dicastero, con l'introduzione delle occorrenti modificazioni al previgente assetto organizzativo.

Con il medesimo intervento, impiegando lo strumento previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, viene operata una rideterminazione delle articolazioni periferiche dell'amministrazione giudiziaria.

La finalità del provvedimento in esame è, infatti, quella di disegnare una nuova configurazione del Ministero della Giustizia, per renderne compatibile la struttura con le trasformazioni intervenute e con il decentramento della sua struttura.

In particolare, nello schema del provvedimento, che reca anche le disposizioni di riorganizzazione del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e dell'art. 74, DL n.112/2008, il titolo III reca appunto le norme regolamentari di attuazione del decentramento del Ministero della Giustizia, relative ai compiti, attribuzioni e struttura dei Dipartimenti dell'Organizzazione Giudiziaria, della Giustizia Minorile e degli Affari di giustizia. Va, infatti, rammentato che il decentramento del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato già attuato con una distinta normativa (legge 15 dicembre 1990, n. 395) che non richiede interventi di adeguamento.

Il Titolo I contiene le disposizioni di carattere generale del provvedimento ed illustra come il dicastero sia incentrato su strutture amministrative centrali ed altre di decentramento regionale o interregionale (i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e le istituende Direzioni Regionali e Interregionali dell'Organizzazione Giudiziaria).

Dopo un primo articolo relativo alle definizioni (art. 1) necessarie all'agevole comprensione del nuovo regolamento di organizzazione e decentramento, è prevista una disposizione di carattere generale (art. 2) che individua le quattro strutture dipartimentali in cui è articolato il Ministero della giustizia.

Il successivo articolo 3 stabilisce che l'azione ministeriale si attua mediante le articolazioni di decentramento su base regionale o interregionale costituite dai provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dalle nuove direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria previste dal decreto legislativo n.240/2006, ed attuate con il presente provvedimento.

Per quanto concerne tale ultimo organo di decentramento amministrativo, lo schema di regolamento, avvalendosi dello strumento previsto dall'articolo 6 del citato D.Lgs. n. 240/2006, riduce a nove le direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, già previste in numero di sedici dal citato decreto, sia per consentire il rispetto dei vincoli di bilancio imposti da



ultimo dall'articolo 74 del DL n. 112\2008, sia per rendere più efficiente la nuova struttura decentrata, sostituendo la tabella A allegata al D.Lgs. n. 240\2006 con una nuova tabella (si veda l'articolo 18, comma 5, dello schema di d.P.R.)

Il Titolo II reca le norme relative alla organizzazione ed ai compiti dell'amministrazione centrale costituita dai quattro dipartimenti previsti dal D.Lgs. n. 300\1999.

L'articolo 4 riproduce, con modeste modificazioni necessarie per le intervenute innovazioni organizzative, l'articolo 3 del d.P.R. n. 55\2001 per quello che concerne i compiti del capo dipartimento e dei suoi uffici di staff. Rispetto alla previgente disposizione sono meglio definiti i compiti di coordinamento degli uffici dirigenziali generali e di rappresentanza esterna dell'amministrazione attribuiti al capo dipartimento.

Il successivo articolo 5 illustra i compiti e le funzioni del **dipartimento per gli affari di giustizia** in maniera pressoché identica a quelli attualmente descritti dall'articolo 4 del d.P.R. n. 55\2001, ad eccezione delle innovazioni introdotte in forza della previsione dei centri di gestione unitaria dei servizi comuni a più articolazioni dipartimentali di cui al successivo articolo 6, comma 5.

In particolare, sono del tutto invariate le articolazioni di livello dirigenziale generale della giustizia civile e di quella penale che svolgono, rispettivamente, i compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni, anche di carattere processuale, al Ministro della giustizia nei ridetti settori della giurisdizione.

Le modificazioni introdotte, oltre alla ristrutturazione della direzione generale del contenzioso e dei diritti umani della quale si dirà in seguito, concernono il rafforzamento dell'attività di coordinamento attribuita al vertice dipartimentale, e l'adeguamento alle innovazioni legislative intervenute in specifici settori quali, tra le altre, il ruolo e le funzioni di Equitalia Giustizia s.p.a. per le attività di recupero delle spese di giustizia in precedenza svolte dal dicastero, e le attività connesse al riconoscimento delle qualifiche professionali degli ordini sottoposti alla vigilanza del Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 206\2007. Altre più modeste innovazioni riguardano la concentrazione presso il dipartimento delle attività relative alla pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale del Ministero, attualmente attribuite al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, effettuando un sinergico affiancamento alle similari attività svolte per quello che riguarda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché la migliore illustrazione ed il raccordo, con i compiti di vigilanza spettanti al vertice dipartimentale sull'amministrazione degli archivi notarili. Per tale autonoma amministrazione è, inoltre, prevista una disposizione per la riorganizzazione dei servizi ispettivi.

Come si è accennato poco sopra, nell'ambito dell'intervento di riorganizzazione si è ritenuto necessario creare una struttura unitaria per la gestione delle controversie che hanno come parte il Ministero, con particolare riferimento a quelle che attengono le questioni del personale, anche di magistratura, e che fino ad oggi sono distribuite, con notevole dispersione di energie e aggravio di compiti di supporto, tra varie le direzioni generali dei dipartimenti.

Si consideri, infatti, che attualmente il contenzioso lavoristico del personale amministrativo del DOG è curato dall'ufficio II del Capo dipartimento, quello pensionistico del medesimo personale e del personale di magistratura è curato dall'Ufficio Pensioni della direzione generale del personale del DOG, quello lavoristico del personale del DGM è curato da quel dipartimento, mentre tutte le controversie per pubbliche forniture sono seguite dalle singole direzioni generali.

Non si è potuto, tuttavia, concentrare nella nuova direzione degli affari giuridici e legali anche il contenzioso del DAP in quanto si tratta, in larghissima parte, di controversie specialistiche afferenti il personale di polizia penitenziaria che richiedono, inoltre, una stretta interrelazione con il vertice dipartimentale in quanto afferenti prerogative di diritto pubblico relative a personale appartenente alle di forze di polizia.

Alla direzione degli affari giuridici e legali sono stati attribuiti, infine, gli affari giudiziari già rientranti nella competenza della soppressa direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.



Nel contesto della riorganizzazione del dipartimento sono state meglio precisate le competenze in tema di vigilanza sull'**amministrazione degli archivi notarili** la quale, in ogni caso, viene coinvolta nel processo di riorganizzazione mediante l'accorpamento delle funzioni ispettive ad oggi svolte mediante distinte articolazioni territoriali.

L'articolo 6, che sostituisce gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2001 relativo al **dipartimento dell'organizzazione giudiziaria**, nel descrivere i compiti del dipartimento introduce le necessarie innovazioni alla preesistente struttura per adeguarla alla nuova architettura decentrata del dicastero e alle altre innovazioni introdotte, anche in forza della previsione dei centri di gestione unitaria dei servizi comuni a più articolazioni dipartimentali.

L'articolo 6 fornisce una puntuale descrizione delle competenze che residuano in capo all'amministrazione centrale una volta che, a norma del Titolo III del presente regolamento, larga parte di esse è stata trasferita all'amministrazione periferica.

In dettaglio, le direzioni generali che hanno compiti di gestione di risorse umane o strumentali (DG Personale, DG Risorse Materiali, DG Sistemi Informativi e DG Bilancio) restano titolari dei medesimi compiti, ma unicamente per le strutture dell'amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari a competenza nazionale (Corte Suprema di Cassazione e relativa Procura Generale, Tribunale Superiore delle Acque e Direzione Nazionale Antimafia) che, proprio per tale loro caratteristica, non possono essere gestiti da una struttura decentrata, oltre che per le attività che, per specifica disposizione di legge o per una migliore efficienza economica del servizio, non possono che essere svolte dalla struttura centrale del Ministero.

In tale contesto la direzione generale dei magistrati, non interessata dal decentramento in forza della specifica previsione del D.Lgs. n. 240/2006, conserva immutati i propri compiti ad eccezione di quelli relativi al contenzioso che, come si è visto nell'illustrazione dell'articolo 5, sono centralizzati presso la nuova direzione generale degli affari giudici e legali.

Anche la direzione generale del personale perde le competenze in materia di controversie pensionistiche, anche del personale di magistratura, e lo stesso capo del dipartimento, come si è visto, non svolge più i compiti in materia di contenzioso che il d.P.R. n. 55/2001 gli attribuiva.

Viene ribadito, inoltre, che la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e la direzione generale di statistica, pur essendo collocate organicamente all'interno del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, svolgono compiti ed attività per tutto il Ministero.

Sono, inoltre, meglio descritti i compiti di pianificazione e coordinamento attribuiti al capo dipartimento che, come si è visto all'articolo 5, non svolge più direttamente i compiti relativi al contenzioso del dipartimento. Nel contesto di tale intervento è stata, infine, data attuazione alla previsione di cui all'articolo 17, D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod., istituendo presso l'ufficio del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria il centro di competenza del dicastero, cui partecipano anche i dirigenti informatici di tutta l'amministrazione e i responsabili dei progetti di innovazione dei vari dipartimenti. L'organismo ha il compito di fornire le direttive strategiche al responsabile di cui al D.Lgs. n. 39/1993 la cui struttura operativa, come si è visto, pur essendo collocata all'interno del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, svolge compiti che riguardano l'intera struttura ministeriale. Per assicurare un efficace raccordo nello specifico settore dell'innovazione tecnologica con le altre articolazioni dipartimentali è, inoltre, prevista la Conferenza dei capi dipartimento, della quale si dirà nell'illustrare l'articolo 9.

Tra i compiti del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria è, inoltre, prevista la gestione e realizzazione dell'ufficio relazioni con il pubblico per tutto il Ministero della giustizia, funzioni già di fatto dallo stesso svolte pur in assenza di una puntuale previsione nel d.P.R. n. 55/2001.

Particolarmente innovativa è, infine, la previsione del comma 4 dell'articolo 6, la quale prevede che le direzioni generali del personale, del bilancio e delle risorse e le direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria svolgono i propri compiti, non solo a favore del dipartimento in cui sono incardinate dal punto di vista organico, ma anche a beneficio dei dipartimenti per gli affari di



giustizia, per la giustizia minorile, con esclusione del personale di polizia penitenziaria e dei relativi beni strumentali, e per l'amministrazione degli archivi notarili. Tale nuovo modello organizzativo, incentrato sulla previsione di **centri di servizio unificato** per più dipartimenti, consente di contenere fortemente gli oneri burocratici ed organizzativi e di ottimizzare gli strumenti di gestione del personale e delle risorse concentrandoli su alcune articolazioni a livello centrale e periferico, cui corrisponde la soppressione delle relative strutture e funzioni presso i due dipartimenti (DAG e DGM) e l'amministrazione degli archivi notarili.

L'intervento di razionalizzazione si giova, infine, della previsione che nel settore informatico, in quello della statistica e nel settore del contenzioso, i compiti attribuiti a tali tre direzioni generali, due collocate nel DOG e una nel DAG, riguardano l'intero dicastero.

L'articolo 7 reca le disposizioni relative ai compiti del **dipartimento dell'amministrazione penitenziaria** che, rispetto alle previsioni del d.P.R. n. 55\2001, sono accresciuti dall'attribuzione dei compiti di centro di servizio unificato per il personale della polizia penitenziaria e relative risorse strumentali del dipartimento della giustizia minorile.

Per le restanti competenze il DAP non subisce modificazioni in quanto restano allo stesso attribuite le funzioni gestionali del personale e delle risorse finanziarie e strumentali da esercitarsi mediante tre direzioni generali (direzione generale del personale e della formazione, direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e direzione generale per il bilancio e della contabilità), quelle relative all'esecuzione delle pene e delle misure alternative alla detenzione, mediante due distinte articolazioni dirigenziali generali (direzione generale dei detenuti e del trattamento e direzione generale dell'esecuzione penale esterna), nonché i compiti in materia di formazione e specializzazione del personale penitenziario per mezzo dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, organo di livello dirigenziale generale previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446. come è noto, costituiscono, infine, strutture di decentramento regionale i Provveditorati di alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.

L'articolo 8 illustra i compiti e le funzioni del **dipartimento per la giustizia minorile** il quale subisce una profonda riorganizzazione con il trasferimento ai centri di servizio unificato istituiti presso il DAP e presso il DOG, rispettivamente per la gestione del personale e delle risorse del settore sicurezza e del settore amministrativo e giudiziario, già svolte dal dipartimento per la giustizia minorile.

Dal punto di vista organizzativo, dunque, il dipartimento non necessita più delle due strutture di livello dirigenziale generale deputate alla gestione del personale e delle risorse del dipartimento, potendosi, quindi, conseguire gli obiettivi di razionalizzazione imposti dalla normativa di riferimento.

La riorganizzazione consente, peraltro, di istituire, affianco alla già esistente direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari incaricata di dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria minorile, la direzione generale per le attività internazionali, incaricata di attendere ai compiti di Autorità Centrale per le Convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori in ordine alla quale l'ordinamento individua delle peculiari funzioni anche di rilievo internazionale.

L'articolo 9, come si è accennato commentando l'art. 6, potenzia i compiti, già previsti dal d.P.R. n. 55\2001, attribuiti alla **Conferenza dei capi dipartimento** nel settore dei sistemi informativi automatizzati, prevedendo che sia l'organo collegiale a individuare ed allocare le risorse finanziarie da destinare ai progetti di innovazione.

Il medesimo organo collegiale, che opera con il supporto del personale del DOG, è chiamato a svolgere nuovi compiti per il coordinamento e l'indirizzo delle attività svolte dai centri di gestione unificata del personale e delle risorse in quanto, pur organicamente inseriti in un dipartimento,



svolgono servizi a favore di altre articolazioni dipartimentali il cui vertice, in seno alla Conferenza, è chiamato a condividere le politiche generali di gestione.

Per lo stesso scopo di condivisione strategica, la Conferenza provvede a ripartire tra le direzioni regionali le risorse finanziarie dei tre dipartimenti che beneficiano del comune organo di decentramento amministrativo.

Nel Titolo III dello schema di regolamento sono contenute le disposizioni di carattere generale circa i compiti e le attribuzioni **delle direzioni generali regionali od interregionali dell'organizzazione giudiziaria**, quali organi di decentramento amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 240/2006.

L'articolo 10 definisce i **compiti della direzione regionale** e richiama i poteri di indirizzo e coordinamento dei capi dipartimento; nel contesto è apparso necessario prevedere un significativo raccordo delle nuove articolazioni periferiche con tutte le articolazioni centrali, sia in ragione delle competenze a queste riservate, sia in considerazione della necessaria integrazione tra centro e periferia. Il principio cardine per la gestione delle risorse da parte del direttore regionale è costituito dall'autonomia nell'ambito di quanto attribuitogli dai capi dipartimento.

Il successivo art. 11 propone una precisa e dettagliata descrizione delle attività da compiersi in tema di pianificazione, gestione e consuntivazione delle **risorse finanziarie** assegnate alla direzione regionale quale ordinatore primario di spesa.

L'articolo 12 reca disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del **dipartimento per gli affari di giustizia** per l'area del casellario giudiziale e delle spese di giustizia.

I successivi articoli da 13 a 16 recano disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del **dipartimento dell'organizzazione giudiziaria**, del personale e dei servizi.

Negli articoli in questione vengono puntualmente descritte le attribuzioni delle direzioni regionali per l'area del personale e della formazione (art.13), per l'area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi (art. 14), per l'area della statistica (art. 15) e per l'area dei sistemi informativi automatizzati (art. 16), tutte impostate al più ampio decentramento amministrativo.

L'art. 16, come si è detto, definisce i compiti della direzione regionale in materia di sistemi informativi automatizzati e si integra con la previsione della dipendenza funzionale dei dirigenti informatici, previsti dal decreto legislativo n. 39/1993, dal responsabile per i sistemi informativi pure previsto dal medesimo decreto.

Le disposizioni sul decentramento dei compiti del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, opportunamente coordinate con le funzioni ed i ruoli attribuiti dal medesimo decreto legislativo n. 240/2006 al magistrato capo dell'ufficio ed al dirigente amministrativo del medesimo, consentono alla direzione generale di svolgere un efficace e completa funzione amministrativa decentrata. Specifiche e dettagliate restano le competenze dell'amministrazione centrale che trovano puntuale elencazione nell'art. 6 del presente schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, sul quale si è già detto.

L'articolo 17 reca disposizioni di dettaglio per assicurare l'efficace decentramento dei compiti del **dipartimento per la giustizia minorile**, in perfetta similitudine con i compiti attribuiti per il decentramento delle attività del DOG.

Un'altra significativa innovazione delle funzioni e del ruolo del dipartimento deriva dall'attuazione del decentramento amministrativo a favore delle direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria che, a livello territoriale, assommano al proprio interno sia le funzioni già svolte dai centri per la



giustizia minorile, sia le nuove competenze attribuite nei settori del personale e delle risorse, acquisendo, in ogni caso, le risorse e le strutture locali del medesimo dipartimento.

L'articolo 18 reca **disposizioni finali** relative al decentramento e all'attuazione della riorganizzazione imposta dall'art. 1, comma 404 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per dare attuazione alla previsione delle disposizioni dianzi citate, l'art. 18, comma 1, prevede che la individuazione delle **unità dirigenziali non generali** debba avvenire nel rispetto delle previsioni di contenimento e riduzione delle strutture, ed, in particolare, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per gli **uffici dirigenziali generali** la riduzione prevista dalle citate disposizioni di legge è stata direttamente operata dal presente schema di decreto per mezzo della riduzione di una direzione generale al dipartimento per la giustizia minorile (si veda l'articolo 8), mediante la soppressione di 7 direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria operata con la sostituzione della tabella A allegata al D.Lgs. n. 240/2006 (si veda l'articolo 18, comma 4) e mediante la soppressione dei 4 uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5 del d.l.v n. 240/2006 (articolo 18, comma 5).

Per conseguire gli obiettivi di riorganizzazione e contenimento della spesa viene, dunque, operata la soppressione di dodici uffici dirigenziali generali, di cui undici previsti dal decreto legislativo n. 240/2006. L'intervento, che soddisfa integralmente il richiesto sacrificio di razionalizzazione delle strutture dirigenziali generali del Ministero della giustizia, operato con lo strumento regolamentare a mente dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 240/2006, determina per un verso una riduzione e per altro verso una nuova articolazione delle direzioni generali regionali ed interregionali che risulta compiutamente descritta nell'allegato A.

La rimodulazione delle **circoscrizioni di decentramento, operata con l'indicata tabella A**, consente una significativa riduzione degli uffici dirigenziali generali e una dimensione delle nuove strutture finalizzata a ridurre al massimo la duplicazione di funzioni di supporto.

L'aggregazione dei distretti alle strutture interregionali è stata effettuata sulla falsariga del D.Lgs. n. 240/2006, accorpando gli ulteriori distretti per prossimità territoriale ed uniformità economico-sociale, evitando, in ogni caso, di costituire strutture troppo piccole e dunque costose e poco efficienti. Negli accorpamenti si ha avuto riguardo alla esistenza di stabili ed funzionali collegamenti ferroviari, aerei e, in ultima analisi, stradali, avendo cura di assicurare la prossimità geografica e storica dei territori. Per la esistenza di ottimi collegamenti ferroviari tra Milano e Brescia, Milano e Torino e Milano e Genova, si è ritenuto preferibile aggregare i quattro distretti; allo stesso modo la esistenza di validi collegamenti tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, il Veneto ed il Friuli-Venezia-Giulia ha suggerito di aggregare i tre distretti; così pure la rapidità di collegamenti tra Bologna ed Ancona ha imposto di mantenere l'aggregazione dei due distretti già prevista; allo stesso modo la vicinanza ed omogeneità morfologica tra la Toscana e l'Umbria ha suggerito di mantenere l'accorpamento dei distretti già previsto; la facilità di collegamento tra il capoluogo del distretto dell'Abruzzo e la capitale, nonché l'esistenza di frequenti ed efficienti collegamenti aerei tra la stessa e la Sardegna, hanno suggerito di aggregare il Lazio, la Sardegna e l'Abruzzo; la contiguità territoriale e storica ha suggerito come migliore aggregazione l'unione della Basilicata alla Puglia, piuttosto che alla Calabria come originariamente previsto; allo stesso modo si è valutata più efficiente l'aggregazione del Molise alla Campania, piuttosto che all'Abruzzo.

La individuazione delle **sedì delle articolazioni regionali** è stata effettuata facendole coincidere con il capoluogo di regione (Sicilia e Calabria), ovvero, nel caso delle direzioni interregionali, con il capoluogo della regione di maggiori dimensioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia), ovvero, con la località baricentrica che, inoltre, può anche consentire di



riutilizzare le strutture esistenti e facilmente accessibili, come nel caso del Veneto (il CISIA del Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, le cui funzioni saranno svolte dalla direzione interregionale, ha sede in Padova).

I commi 2, 3, e 6 dell'art. 18 contengono, infine, disposizioni relative alla operatività delle istituite articolazioni periferiche di decentramento.

Il comma 4 opera la sostituzione della **tabella A** del D.Lgs n. 240\2006.

Il comma 5 dispone, per conseguire i risparmi imposti dalle disposizioni più volte citate, la soppressione di 4 uffici dirigenziali generali previsti dall'articolo 5, D.Lgs n. 240/2006.

Il comma 7 reca le **nuove quattro dotazioni organiche del personale dirigenziale ed amministrativo delle strutture costituenti il Ministero della giustizia** (Amministrazione giudiziaria – DAG e DOG – , DAP, DGM e Archivi notarili).

Il comma 8 reca una disposizione relativa alla attribuzione delle risorse all'interno dei dipartimenti da effettuarsi con decreto ministeriale,

L'articolo 19 prevede, infine la clausola di invarianza della spesa.



Relazione illustrativa del progetto di riorganizzazione del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dell'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge n. 296/2006, e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 240.

1. Premesse	2
2. Il Ministero della Giustizia	2
3. Relazione sullo stato dell'Amministrazione Penitenziaria - DAP.....	4
3.1. Il personale di supporto, comma 404, lettera f), comma 408 della L. 296/2006 e art. 74, comma 1, lettera b); gli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.	7
4. Relazione sullo stato dell'Amministrazione della Giustizia minorile - DGM	10
4.1. Il personale di supporto, comma 404, lettera f) e art. 74, comma 1, lettera b); organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.....	13
5. Relazione sullo stato dell'Amministrazione giudiziaria - DOG e DAG.....	15
5.1. Il personale di supporto, comma 404, lettera f) e art. 74, comma 1, lettera b); organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.	21
6. Relazione sullo stato dell'Amministrazione degli archivi notarili.....	25
7. Le modifiche delle dotazioni organiche in attuazione dei processi di riorganizzazione	322
7.1. Uffici Dirigenziali generali.....	322
7.2. Uffici dirigenziali non generali.....	333
7.3. Gli organici del personale non dirigenziale.....	355
7.3.1. Amministrazione Penitenziaria.....	355
7.3.2. Amministrazione della Giustizia minorile – DGM	355
7.3.3. L'Amministrazione Giudiziaria.....	366
7.3.4. L'Amministrazione degli archivi notarili.....	378



1. Premesse.

Il presente schema regolamentare è destinato a sostituire il vigente regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55), realizzando la modifica dell'assetto delle articolazioni ministeriali secondo i prescritti principi di efficienza, razionalità ed economicità previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Come previsto dal quarto comma del predetto art. 74, la riorganizzazione in atto ricomprende e definisce complessivamente la razionalizzazione e l'ottimizzazione già contemplata dall'art. 1, **comma 404** e seguenti, della legge n. 296/2006.

In corrispondenza del nuovo assetto organizzativo proposto e dei relativi risparmi gestionali sono definite le corrispondenti riduzioni di organico, tutte conformi alle previsioni e pertanto, non inferiori al 20 per cento degli uffici dirigenziali generali, al 15 di quelli non generali e, con riferimento alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con un risparmio di spesa complessiva non inferiore al dieci per cento rispetto al numero dei posti di organico di tale personale.

Come espressamente previsto restano escluse dall'applicazione dell'art. 74 (comma 6-bis) le strutture del comparto sicurezza afferenti al Ministero della giustizia.

Per quanto concerne l'Amministrazione giudiziaria, il Dipartimento della giustizia minorile e l'Amministrazione degli archivi notarili, la riorganizzazione del personale non dirigenziale prevista dalla legge 296/2006 e dal decreto legge 112/2008 è già stata attuata con l'emanazione dei rispettivi DPCM, come meglio precisato nelle singole relazioni tecniche allegate alla presente.

2. Il Ministero della Giustizia.

Secondo l'art. 16 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

Dal medesimo articolo si rileva che il ministero esercita le funzioni e i compiti concernenti le sue attribuzioni attraverso quattro aree funzionali:

- a) **servizi relativi alla attività giudiziaria** - gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;



- b) organizzazione e servizi della giustizia - organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti, anche informatici, necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
- c) servizi dell'amministrazione penitenziaria - gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;
- d) servizi relativi alla giustizia minorile - svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

Il successivo articolo 17, del medesimo **D. Lgs. 300** dispone che il ministero si articoli in Dipartimenti in riferimento alle aree funzionali sopra descritte.

In corrispondenza delle previsioni sopra illustrate, il Ministero della Giustizia risulta articolato, secondo il **D.P.R. n. 55/2001**, in quattro dipartimenti:

- 1) Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), che esercita le funzioni di cui alla predetta lettera c);
- 2) Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM) che esercita le funzioni di cui alla predetta lettera d);
- 3) Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) che esercita le funzioni di cui alla predetta lettera b);
- 4) Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) che esercita le funzioni di cui alla predetta lettera a).

Gli Archivi notarili pur dipendendo gerarchicamente e amministrativamente dal Ministero della giustizia hanno ordinamento e gestione finanziaria separati (art. 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, "*Riordinamento degli archivi notarili*"). Allo stato, la vigilanza su tale amministrazione è assegnata al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Pertanto, in considerazione delle funzioni svolte e dei compiti attribuiti, il Ministero è costituito da quattro distinte amministrazioni:

- Amministrazione Penitenziaria (DAP),
- Amministrazione della Giustizia Minorile (DGM)
- l'Amministrazione Giudiziaria (DOG e DAG)
- Amministrazione degli Archivi notarili.

Premesso quanto sopra, occorre rilevare come queste quattro amministrazioni risultino dotate di caratteri peculiari tali da necessitare una attenta e specifica considerazione ai fini delle applicazioni delle disposizioni in esame e nella prospettiva dell'eliminazione delle duplicazioni organizzative.

Seguono, pertanto, delle dettagliate relazioni illustrative dell'attuale assetto delle predette amministrazioni alla luce delle disposizioni di cui è richiesta l'attuazione.



3. Relazione sullo stato dell'amministrazione Penitenziaria - DAP

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede allo svolgimento dei compiti inerenti all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, delle pene e delle misure di sicurezza detentive, delle misure alternative alla detenzione; all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; al coordinamento tecnico operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione; alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del Dipartimento medesimo.

Il D.P.R. 55/2001, oltre alle strutture inerenti ai vertici dipartimentali (Capo e 2 Vice Capi Dipartimento, tutti posti di organico e non di funzione come per gli altri Dipartimenti), prevede una organizzazione centrale articolata su cinque Direzioni Generali:

- a) D.G. del personale e della formazione;
- b) D.G. delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;
- c) D.G. per il bilancio e la contabilità;
- d) D.G. dei detenuti e del trattamento;
- e) D.G. dell'esecuzione penale esterna.

Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446, ha inoltre previsto l'Istituto Superiore di studi penitenziari, Ufficio Dirigenziale centrale di prima fascia con sede in Roma, che provvede per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi e dirigenziali e che, a seguito del D.lgs. 146/2000, si occupa anche del personale della ex carriera direttiva dell'area C del Comparto Ministeri.

Inoltre l'amministrazione penitenziaria è articolata sul territorio con le strutture decentrate dei Provveditorati Regionali.

I 16 Provveditorati Regionali sono organi decentrati che operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, area penale esterna e nei rapporti con gli Enti Locali, le Regioni ed il Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di competenza.

A ciascun Provveditorato regionale è preposto un **dirigente generale** con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal Capo del DAP.

Le posizioni **dirigenziali generali** del DAP assommano quindi complessivamente a 25 unità: 1 Capo e 2 Vice Capi Dipartimento, 5 Direzioni Generali, 1 Istituto Superiore di Studi Penitenziari e 16 Provveditorati Regionali, tutte con inquadramento di dirigente penitenziario secondo quanto previsto dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 63/2006.

Per la valutazione delle eventuali duplicazioni organizzative si deve rilevare che è già prevista una gestione unitaria del personale che, nelle sue diverse qualifiche e comparti (ivi compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria), è complessivamente amministrato dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione. Si noti, in particolare, che la presenza di personale di polizia, appartenente al comparto sicurezza, non consente la gestione unitaria con il personale civile dell'Amministrazione Giudiziaria



che fa capo, appunto, alla Direzione Generale del Personale e della Formazione del DOG. Analoga specificità esiste per la Direzione Generale Beni e Servizi del DAP che, dovendo provvedere alle forniture del personale di polizia (armi, veicoli speciali, strumenti ed apparati di telecomunicazione per forze di polizia, edilizia penitenziaria), non può essere considerata una duplicazione della Direzione Generale Beni e Servizi del DOG che svolge compiti di approvvigionamento di beni ordinari (carta, carburanti, ecc.).

Per la dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia si veda la tabella che segue:

DIRIGENTI DI II FASCIA	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.2.2006	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA EX D.LGS. 15.2.2006, N. 63	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.) - Regioni a Statuto Ordinario	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.) - Regioni a Statuto Speciale Personale a ruolo esaurimento	DOTAZIONE ORGANICA ATTUALE
DIRIGENTI PENITENZIARI	304	501	12	2	487
DIRIGENTI AREA 1	56	56	0	0	56
TOTALE DIRIGENTI	360	557	12	2	543

La tabella è stata determinata prendendo in considerazione la consistenza numerica stabilita con D.P.C.M. 28 febbraio 2006 e l'aumento disposto dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 che ha determinato i ruoli e le qualifiche della carriera penitenziaria e le relative funzioni conferibili. A tale riguardo è necessario operare una distinzione ai fini della individuazione delle strutture su cui intervenire ai sensi dell'art. 1, comma 404 e seguenti, della legge n. 296/2006 e dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. In tal senso le strutture dirigenziali generali del DAP, pur essendo destinate a personale con inquadramento ai sensi del succitato D.Lgs. n. 63/2006, sono considerate articolazioni ministeriali e quindi conteggiate integralmente per la individuazione della quota del 20 per cento da riportare in riduzione per il ministero complessivamente inteso.

Quindi, sono state sottratte le unità relative al personale sanitario transitato al Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 01 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126.

In merito si evidenzia che la tabella D, allegata al predetto DPCM 1 aprile 2008, prevede le riduzioni di complessivi 14 posti di dirigenti penitenziari di seconda fascia e, con riferimento al personale non dirigenziale, 17 posti di area III e 449 di area II.



Il diverso regime del trasferimento delle unità di personale in questione alle regioni a statuto ordinario e a quelle a statuto speciale ha comportato una diversa modalità temporale del passaggio degli organici.

Mentre per la parte relativa alle Regioni a statuto ordinario si è potuta dare tempestiva attuazione, con l'immediato passaggio delle funzioni e dei relativi organici (12 posti di dirigenti penitenziari di seconda fascia e 15 posti di area III e 339 di area II), per le restanti regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 del predetto D.P.C.M. 1 aprile 2008, al trasferimento dei compiti, delle risorse umane e organizzative (2 posti di dirigenti penitenziari di seconda fascia e 2 posti di area III e 110 di area II), si deve provvedere con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione. In assenza delle predette deliberazioni e nelle more dell'attuazione dei predetti trasferimenti, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile devono continuare a svolgere le relative funzioni e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali restano temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto trasferimento.

Tale è la situazione attualmente rilevabile, non essendo ancora stati adottati dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome gli atti previsti dai rispettivi statuti per il definitivo passaggio dei predetti compiti.

Analoga considerazione vale nei confronti del personale non dirigenziale dell'Amministrazione Penitenziaria, la cui dotazione organica è espressa dalla tabella che segue e che tiene conto delle riduzioni operate in applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e del DPCM 1 aprile 2008.

AREE FUNZIONALI	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.2.2006	VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX D.LGS. 15.2.2006, N. 63	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.) - Regioni a Statuto Ordinario	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.) - Regioni a Statuto Speciale Personale a ruolo esaurimento	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
TOTALE AREA III	5.557	-398	-15	-2	5.142
TOTALE AREA II	3.315	0	-339	-110	2.866
TOTALE AREA I	0	0	0	0	0
TOTALE AREE	8.872	-398	-354	-112	8.008

Tale dotazione organica costituisce il contingente su cui apportare la riduzione per effetto della c.d. legge Brunetta.

Infatti, ai sensi del comma 1, lettera c) del suddetto art. 74, che prevede la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico in misura non inferiore al



dieci per cento, al fine di stabilire la spesa dell'attuale dotazione organica, è stata presa in riferimento la media delle retribuzioni previste per le fasce retributive di ognuna delle tre Aree.

Dal costo così individuato si è proceduto ad operare la riduzione prevista e, di conseguenza, ad elaborare per le tre Aree il relativo contingente organico, procedendo anche ad assorbire le posizioni soprannumerarie.

I parametri stipendiali del personale delle Aree risultano essere i seguenti:

COSTO UNITARIO LORDO DEL PERSONALE DELLE FASCE RETRIBUTIVE DELLE TRE AREE FUNZIONALI			
Aree	Fasce retributive	Costo unitario annuale	Costo medio di area
TERZA Area	F7	53.753,46	45.570,08
	F6	51.102,69	
	F5	48.345,00	
	F4	45.867,82	
	F3	42.025,25	
	F2	39.514,50	
	F1	38.381,82	
SECONDA Area	F6	38.415,39	35.052,37
	F5	37.495,73	
	F4	36.457,87	
	F3	34.741,37	
	F2	32.291,79	
	F1	30.912,07	
PRIMA Area	F3	31.321,97	30.401,40
	F2	30.382,21	
	F1	29.500,01	

3.1. Il personale di supporto, comma 404, lettera f), comma 408 della L. 296/2006 e art. 74, comma 1, lettera b); gli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.

In riferimento a quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'art. 74 della legge 6 agosto 2008, n. 133, in data 1.10.2008 è stata effettuata una rilevazione fra il personale in servizio al fine di quantificare la consistenza numerica di coloro che sono adibiti allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto, i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non devono eccedere il quindici per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate, contingente che, comunque, deve essere ridotto del dieci per cento, ai sensi del suddetto articolo 74.

A tale riguardo occorre precisare preliminarmente che il personale che svolge i suddetti compiti garantisce l'erogazione di servizi comunque essenziali per l'intero sistema penitenziario.



Al fine di determinare il numero del personale di supporto, si è proceduto a detrarre da tale contingente tutto il personale in servizio negli istituti penitenziari e negli uffici per l'esecuzione penale esterna, sedi presso le quali vengono svolte funzioni direttamente connesse ai compiti istituzionali, nonché tutto il personale tecnico destinato alla progettazione, realizzazione o alla manutenzione degli istituti e servizi penitenziari ed alla gestione informatizzata della popolazione detenuta.

Analoghe considerazioni, valgono per il personale in servizio presso il Dipartimento, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ed i Provveditorati Regionali.

Pertanto, il personale che svolge funzioni di supporto è tutto quel personale in servizio presso gli Uffici dell'organizzazione e delle relazioni, gli Uffici del personale e della formazione e gli Uffici della contabilità e della programmazione economica del Dipartimento sede centrale, Provveditorati Regionali, Istituto Superiore di Studi Penitenziari e Scuole, ad esclusione di coloro, che pur in servizio presso i suddetti Uffici, rivestono i profili professionali di Ingegnere, Architetto, Geometra e Informatico.

Ciò premesso ed entrando nel merito della rilevazione, si precisa che il personale appartenente al Comparto Ministeri effettivamente in servizio, ammonta a n. 6.318 unità, di cui n. 41 comandato da altre amministrazioni.

Le tabelle sottoindicate illustrano nel dettaglio la situazione del personale appartenente al comparto dei Ministeri che tuttora svolge funzioni di supporto, con la previsione che su n. 578 unità, n. 58, pari al 10%, devono essere riallocate in compiti istituzionali.

Relativamente al personale della Polizia Penitenziaria, non viene determinata la percentuale del 10% per effetto delle disposizioni recate dall'art. 74, comma 6 bis, della legge 133/2008.

In merito al piano di riduzione del personale di supporto questa Amministrazione ritiene opportuno segnalare che la predetta riallocazione di n. 58 unità verrà effettuata con il personale comandato da altre Amministrazioni, il cui totale ammonta a n. 41 unità, e con le rimanenti 17 unità delle tre aree funzionali (cfr. Tabella 1 - "Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto" voce "altro personale")

Seguono le tabelle che illustrano quanto sopra rappresentato:

Tabella 1 personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio in funzioni di supporto*

*(al netto dei comandati presso altre amministrazioni e inclusivo del personale di altre amministrazioni in posizione di comando/distacco indicato separatamente anche in tabella 2)

Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto						
Contratto Ministeri	gestione delle risorse umane	sistemi informativi	servizi manutentivi e logistici	affari generali	provveditorati e contabilità	totale in attività di supporto
Qualifica/categoria	totale personale	totale personale	totale personale	totale personale	totale personale	totale personale
Dirigenti I fascia						
dirigenti II fascia						
area C	46			175	22	243
area B	101			166	15	282
area A	5			7		12
altro personale	41					41
					totale	578



Tabella 2

Personale effettivamente in servizio		
	Totale altre missioni istituzionali	Totale generale Ministero
Qualifica/ categoria	totale personale	totale personale
Dirigenti I fascia		
dirigenti II fascia		
area C	3.068	3.311
area B	2.531	2.813
area A	141	153
altro personale		41

Piano di Riallocazione			
Ipotesi di nuova distribuzione del personale fra le missioni istituzionali			
	Totale in attività di supporto	Totale altre missioni istituzionali	Totale generale
Qualifica/ categoria	totale personale	totale personale	totale personale
Dirigenti I fascia			
Dirigenti II fascia			
area C	234	3.077	3.311
area B	275	2.538	2.813
area A	11	142	153
altro personale		41	41
Totale	520	5.798	6.318

Sempre con riferimento al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non si rinvergono, per contro, elementi di interesse in relazione a quanto previsto dalla lettera e) del **comma 404**, non essendo previsti organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.



4. Relazione sullo stato dell'Amministrazione della Giustizia minorile - DGM

La finalità istituzionale del Dipartimento per la Giustizia Minorile è quella di promuovere e realizzare interventi di tutela e recupero sociale dei minori sottoposti a procedimento penale, attraverso la gestione e l'amministrazione di risorse umane e materiali, dei beni e dei servizi ad esso assegnate.

In particolare, il dipartimento svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22.09.1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", dal Decreto legislativo 28.07.1989, n. 272 "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22.09.1988, n. 448", dalla legge 26.07.1975 n. 354 e successive modificazioni, in relazione ai quali provvede, attraverso i propri Istituti e servizi, a dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile in ambito penale.

Oltre a tali competenze, il Dipartimento per la Giustizia Minorile realizza attività volte garantire interventi per la tutela dei minori in applicazione della Convenzione dei diritti del fanciullo ONU 1989 ratificata con Legge 27.5.1991, n. 176; in materia di abuso e sfruttamento sessuale, e di monitoraggio e verifica dello stato di attuazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 66 "Norme sulla violenza sessuale".

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile sono, altresì, attribuite le funzioni di Autorità Centrale per le Convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori, in relazione alle quali lo stesso è referente per l'Italia in tutte le controversie attinenti alla sottrazione internazionale dei minori ed al riconoscimento ed esecuzione, anche in altri Stati-Parte, delle decisioni giudiziarie già esistenti in materia di affidamento dei minori e di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario (Convenzione de L'Aja del 5.10.1961 e 25.10.1980, Convenzione di Lussemburgo del 20.05.1960, Regolamento (CE) n.2201/2003 del Consiglio del 27/11/2003).

Il Dipartimento Giustizia Minorile espleta le competenze che gli vengono attribuite dalla normativa sopra citata attraverso una struttura organizzativa che prevede un articolazione in uffici a livello centrale e un'articolazione periferica in centri per la giustizia minorile.

L'attuale assetto organizzativo è definito dal **D.P.R. 55/2001** e prevede, oltre alle strutture inerenti al vertice dipartimentale, i seguenti uffici dirigenziali generali :

- a) Direzione generale del personale e della formazione;
- b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;
- c) Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

Le strutture **dirigenziali generali** del **DGM** assommano, quindi, complessivamente a 4 unità: 1 Capo Dipartimento e 3 Direzioni Generali.

Secondo la previsione del DCPM 14/11/2005 la dotazione organica dei **dirigenti di seconda fascia** del **DGM** è pari a 24 unità.

Come sopra evidenziato, a livello territoriale il Dipartimento è articolato in **Centri per la Giustizia Minorile**, con competenza regionale o interregionale corrispondente anche a più Corti di Appello.



Tali Centri, ai sensi del D.M. 16 maggio 2007 relativo all'individuazione delle unità dirigenziali del Dipartimento giustizia minorile, sono 12.

Ai Centri per la Giustizia Minorile fanno capo i servizi minorili della Giustizia indicati dall'art. 8 del Decreto Legislativo 28.07.1989, n. 272:

- *Gli Istituti Penali per i Minorenni;*
- *Gli Uffici di Servizi Sociali per i Minorenni;*
- *I Centri di Prima Accoglienza;*
- *Le Comunità Pubbliche.*
- *I Centri Diurni.*

I Centri per la Giustizia Minorile in applicazione della normativa vigente, in particolare dal D.P.R. 28.6.1955, n. 1538, dall'art. 13 del decreto legislativo n. 272/89 e dal D.M. 23\10\1989, svolgono competenze e funzioni di programmazione tecnica ed economica, di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di verifica dei servizi minorili dipendenti, secondo le direttive impartite nella programmazione annuale dal Capo Dipartimento.

La Direzione del Centro, a cui è preposto un dirigente di II fascia, espleta altresì attività di promozione e collegamento con gli Enti Locali, Associazioni del privato sociale e del volontariato.

Per quanto attiene allo specifico delle competenze degli istituti e servizi si fa presente quanto segue.

Gli *Istituti Penali per i Minorenni* assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (custodia cautelare, espiazione della pena) nei confronti dei minori autori di reato. La finalità istituzionale prevalente è quella di attivare processi di responsabilizzazione con i minori anche attraverso un ordinato svolgimento della vita comunitaria.

Al fine di garantire i diritti e soddisfare i bisogni dei minori ristretti negli Istituti Penali per i Minorenni vengono organizzate attività scolastiche, professionali, di animazione culturale, sportive e ricreative con la funzione di stimolare lo sviluppo, la maturazione e la crescita dei minorenni in detenzione.

Gli *Uffici di Servizio Sociale* forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Attuano gli interventi previsti dalla legge contro la violenza sessuale e quelli previsti dalla Convenzione de L'Aja.

Tali servizi forniscono, inoltre, elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Gli *Uffici di Servizio Sociale* svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria a favore dei minori sottoposti a misure cautelari non detentive in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti Locali.

Su tutto il territorio nazionale sono stati istituiti 29 Uffici di Servizio Sociale da cui dipendono 25 sezioni staccate.

I *Centri di Prima Accoglienza* ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento sino all'udienza di convalida (entro le 96 ore) assicurando la permanenza degli stessi, senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario.



L'équipe del Centro predispose una prima relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria competente tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.

I Centri di Prima Accoglienza previsti dal sopra menzionato decreto Ministeriale sono 30 rispetto alle 24 strutture attivate.

Le *Comunità Pubbliche* previste sono pari a n. 27 di cui 13 sono già attive. Tali strutture rispondono al duplice mandato istituzionale di assicurare l'esecuzione delle misure penali e di restituire il minorenne al contesto sociale di appartenenza.

Con l'obiettivo di avviare un processo di responsabilizzazione, viene predisposto e attuato un programma educativo individualizzato, cui aderisce il minore e tiene conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio.

I *Centri Diurni* della Giustizia Minorile attivano con gli enti locali programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari alternative e sostitutive attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali.

Oltre alle predette strutture il DGM dispone di un **Istituto Centrale di Formazione del Personale** che ha sede in Roma con due sezioni distaccate a Messina e a Castiglione delle Stiviere (MN).

A tale Istituto è preposto un dirigente di II fascia con il compito di programmare e realizzare le attività volte a garantire l'aggiornamento a tutto il personale civile e della polizia penitenziaria della Giustizia Minorile nonché la formazione iniziale al personale neo-assunto in relazione alle direttive impartite dal Capo dipartimento.

Al riguardo si osserva che il DGM amministra e gestisce personale appartenente al Comparto ministeri (qualifiche funzionali e qualifiche dirigenziali) e al Comparto sicurezza (polizia penitenziaria).

Tutto il personale che opera nel settore della giustizia minorile deve possedere, ai sensi della normativa vigente (Dichiarazione 29 novembre 1985 "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile", Raccomandazione n. (87) 20 del Consiglio d'Europa, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 "codice di procedura penale minorile" e decreto legislativo n. 272/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, D.L. 08-06-1992, n. 306 art. 26 comma 3), una specializzazione nel settore minorile, specializzazione che è stata riconosciuta anche al personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria nell'ambito dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, stipulato il 24 marzo 2004.

L'attuale dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione della Giustizia minorile risulta allo stato essere così composta:

AREA	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28/03/2008	Riduzioni DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.)	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
Totale TERZA Area	1.255	- 44	1.211
Totale SECONDA Area	601	0	601
Totale PRIMA Area	54	0	54
Totale AREE	1.910	- 44	1.866



I parametri stipendiali del predetto personale delle aree risultano essere i seguenti:

COSTO UNITARIO LORDO DEL PERSONALE DELLE FASCE RETRIBUTIVE DELLE TRE AREE FUNZIONALI			
Aree	Fasce retributive	Costo unitario annuale	Costo medio di area
TERZA Area	F7	53.753,46	45.570,08
	F6	51.102,69	
	F5	48.345,00	
	F4	45.867,82	
	F3	42.025,25	
	F2	39.514,50	
	F1	38.381,82	
SECONDA Area	F6	38.415,39	35.052,37
	F5	37.495,73	
	F4	36.457,87	
	F3	34.741,37	
	F2	32.291,79	
	F1	30.912,07	
PRIMA Area	F3	31.321,97	30.401,40
	F2	30.382,21	
	F1	29.500,01	

4.1. Il personale di supporto, comma 404, lettera f) e art. 74, comma 1, lettera b); organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione

Il personale di supporto attualmente in servizio è pari a n. 202 unità.

Si rappresenta che tale numero è inferiore al 15% del totale del personale in servizio, appartenente alle qualifiche funzionali e dirigenziale (tot. unità pari a n. 1300) e a quello appartenente al Comparto Sicurezza (tot. unità pari a n. 886).

Si specifica, inoltre, che il personale di supporto svolge le proprie funzioni anche rispetto agli incarichi di competenza del personale di polizia penitenziaria.

Nelle strutture periferiche il personale di supporto è presente in misura limitata ed è destinato a svolgere funzioni che attengono la contabilità e i servizi ausiliari. Infatti, nelle suddette strutture, dove si espletano le attività rivolte all'utenza penale minorile, anche le figure professionali afferenti all'area amministrativa svolgono funzioni fungibili con le attività strettamente connesse al lavoro rivolto all'utenza penale minorile.

Pertanto, la riduzione pari al 10% del personale di supporto previsto dal punto b) dell'art. 74 ammonta a n. 20 unità rispetto al totale di n. 202 unità di personale di supporto presente in servizio.

In merito al piano di riduzione del personale di supporto questa Amministrazione ritiene opportuno segnalare che la predetta riduzione di n. 20 unità verrà effettuata tra il personale comandato da altre Amministrazioni il cui totale ammonta a n. 31 unità (cfr. Tabella 1 - "Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto" voce "altro personale").

Seguono le tabelle che illustrano quanto sopra rappresentato:



Tabella 1 personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio in funzioni di supporto*

*(al netto dei comandati presso altre amministrazioni e inclusivo del personale di altre amministrazioni in posizione di comando/distacco indicato separatamente anche in tabella 2)

Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto						
Contratto Ministeri	gestione delle risorse umane	sistemi informativi	servizi manutentivi e logistici	affari generali	provveditorati e contabilità	totale in attività di supporto
Qualifica/ categoria	totale personale	totale personale	totale personale	totale personale	totale personale	totale personale
Dirigenti I fascia						
dirigenti II fascia						
area C	13	4		13	32	62
area B	10	2		15	68	95
area A				1	13	14
altro personale	2				29	31
					totale	202

Tabella 2

Personale effettivamente in servizio		
Qualifica/ categoria	Totale altre missioni istituzionali	Totale generale Ministero
Qualifica/ categoria	totale personale	totale personale
Dirigenti I fascia	3	3
dirigenti II fascia	19	19
area C	777	839
area B	299	394
area A		14
altro personale	886	917

Piano di Riallocazione			
Ipotesi di nuova distribuzione del personale fra le missioni istituzionali			
	Totale in attività di supporto	Totale altre missioni istituzionali	Totale generale
Qualifica/ categoria	totale personale	totale personale	totale personale
Dirigenti I fascia		3	3
Dirigenti II fascia		19	19
area C	62	777	839
area B	95	299	394
area A	14		14
altro personale	11	906	917
Totale	182	2004	2186

Sempre con riferimento al Dipartimento della Giustizia minorile non si rinvencono, per contro, elementi di interesse in relazione a quanto previsto dalla lettera e) del comma 404, non essendo previsti organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.



5. Relazione sullo stato dell'Amministrazione Giudiziaria - DOG e DAG

Per l'Amministrazione Giudiziaria (cui afferiscono il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - ivi compresi tutti gli uffici giudiziari-, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia e l'Ispettorato Generale - ufficio di diretta collaborazione con organico predeterminato-) è bene da subito evidenziare che, quanto alla previsione di cui alla lettera b) del **comma 404**, l'Amministrazione adotta già un "sistema unitario di gestione del personale" per le sue articolazioni interne (DOG, DAG, IG) rimesso alla competenza della Direzione generale del personale del DOG e una competenza unificata per l'amministrazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi (DOG e DAG).

Questa amministrazione è caratterizzata, anch'essa, da significative peculiarità che la rendono non solo diversa dalle altre articolazioni dipartimentali del Ministero della giustizia, ma, di più, la rendono un unicum nelle amministrazioni statali.

Con riferimento alle strutture in cui è organizzato e mediante le quali viene erogato il "servizio giustizia" occorre subito rilevare come l'intelaiatura del sistema sia costituita dalla rete degli uffici giudiziari diffusa su tutto il territorio nazionale.

Ciò consente immediatamente di evidenziare uno degli aspetti peculiari del Ministero della giustizia - Amministrazione Giudiziaria, e cioè il particolare rapporto intercorrente tra uffici giudiziari e Amministrazione.

Va, infatti, tenuto presente che gli uffici giudiziari sono dotati di autonomia funzionale rispetto al Dicastero di appartenenza e svolgono compiti e mansioni completamente differenti da quelli espletati nel Ministero.

Spetta, cioè, all'Amministrazione il compito di fornire agli uffici giudiziari il personale, le strutture e il supporto necessario all'esercizio dell'attività dei magistrati nel rispetto dei principi e delle garanzie fondamentali per l'effettivo svolgimento di tale attività.

In tal senso l'Amministrazione si trova ad operare direttamente nell'ambito delle disposizioni previste nell'articolo 110 della Costituzione.

Tale norma delinea la posizione del Ministero della Giustizia quale organo di natura sostanzialmente diversa da quella di tutti gli altri Ministeri, attribuendogli una specifica funzione: l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, funzione di cui il titolare risponde direttamente sul piano della responsabilità politica innanzi al Parlamento e di cui, perciò, deve avere la piena ed esclusiva gestione.

Nel quadro costituzionale, pertanto, il predetto Ministero è l'unico organo tenuto ad assicurare l'organizzazione dei servizi in questione e tale attività deve essere esercitata in posizione di autonomia nei riguardi persino dello stesso Esecutivo e della funzione di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto sopra rappresentato trova evidente motivazione nella disciplina che la carta costituzionale enuncia in materia di giurisdizione, riservando, altresì, alla legge l'emanazione di norme riguardanti ogni magistratura e l'ordinamento giudiziario. In particolare, le norme relative agli uffici giudiziari sono tutte collocate in leggi speciali, in primis il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12, - ordinamento giudiziario -, che ne organizzano il funzionamento e le eventuali possibilità di riordino

L'ufficio giudiziario è depositario di proprie ed esclusive competenze (giurisdizionali) attribuite con fonte normativa primaria e che, pertanto, non derivano da una "delega" di attribuzioni da parte dell'Amministrazione centrale.



Da questo discende che, nell'ambito della missione istituzionale dell'Amministrazione centrale (e "decentrata"), carattere prevalente deve essere senz'altro riconosciuto all'obbligo di consentire il corretto esercizio della giurisdizione sul territorio, compito attribuito dalla legge esclusivamente agli uffici giudiziari.

In tal senso, appare chiara la funzione che viene attribuita all'Amministrazione centrale della Giustizia, la cui attività è ben lungi dall'essere assimilabile alla attività degli uffici giudiziari, la cui esistenza non realizza una ipotesi di decentramento amministrativo.

In conseguenza della particolare natura di tali strutture, anche le possibilità di riorganizzazione (numero, collocazione geografica, competenza territoriale) a carico dell'Amministrazione centrale sono limitate ai casi tassativamente previsti dal legislatore, mediante l'impiego degli strumenti amministrativi dallo stesso prescritti per realizzare modifiche alla geografia giudiziaria. Le contemplate possibilità di intervento di modifica dell'assetto territoriale degli uffici (limitate alle sole sezioni distaccate di tribunale ed agli uffici del giudice di pace) sono caratterizzate da complessi procedimenti attuativi che necessitano il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti, chiamati ad esprimere pareri, ad intervenire nel procedimento o semplicemente ad essere notiziati dell'intendimento dell'Amministrazione.

Il D.P.R. 55/2001, per il DOG, oltre alle strutture inerenti al vertice dipartimentale, prevede una organizzazione centrale articolata su sei Direzioni Generali e un ulteriore ufficio dirigenziale generale:

- a) D.G. del personale e della formazione;
- b) D.G. delle risorse materiali, dei beni e dei servizi;
- c) D.G. del bilancio e la contabilità;
- d) D.G. magistrati;
- e) D.G. di statistica;
- f) D.G. dei sistemi informativi automatizzati;
- g) Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

Al riguardo appare opportuno rilevare che l'ufficio dirigenziale di cui alla predetta lettera g) cesserà il funzionamento al momento dell'entrata in funzione del decentramento del ministero e sarà sostituito nelle funzioni dalla Direzione regionale competente per territorio.

Il decentramento amministrativo del Ministero - Amministrazione centrale - è stato invece introdotto solo dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, concernente *"Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150"* e potrà divenire efficace solo inseguito all'approvazione del presente regolamento.

L'attuale assetto di tali strutture decentrate prevede i seguenti uffici dirigenziali generali:

- ❖ 16 Direzioni regionali o interregionali dell'amministrazione giudiziaria (tabella A allegata al D.Lgs. n. 240/2006);
- ❖ 4 Uffici del Direttore tecnico (art. 5 del D.Lgs. n. 240/2006).



Come potrà rilevarsi dal testo del dispositivo regolamentare in esame, le istituende Direzioni decentrate avranno competenze interdipartimentali e potranno costituire elementi di efficace raccordo tra le diverse amministrazioni ministeriali.

La riorganizzazione degli uffici dell'Amministrazione Giudiziaria non potrà quindi che riguardare l'assetto del ministero - Amministrazione centrale e le relative direzioni regionali o interregionali in corso di attivazione, anche in considerazione di quanto previsto alla lettera c del **comma 404**.

Le strutture **dirigenziali generali** del **DOG** assommano quindi complessivamente a **27** unità (come sopra rilevato, dal momento della entrata in funzione della direzione decentrata avente competenza sulla Campania cesserà di esistere l'Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli): 1 Capo Dipartimento, 6 Direzioni Generali, 16 Direzioni regionali o interregionali e 4 Uffici del Direttore tecnico.

Il **D.P.R. 55/2001**, per il **DAG**, oltre alle strutture inerenti al vertice dipartimentale (1 capo dipartimento), prevede una organizzazione centrale articolata su tre Direzioni Generali:

- a) D.G. della giustizia civile;
- b) D.G. della giustizia penale;
- c) D.G. generale del contenzioso e dei diritti umani.

Come già evidenziato le direzioni generali del personale e delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del **DOG** hanno competenza per tutta l'Amministrazione Giudiziaria e quindi anche per il **DAG**.

Le strutture **dirigenziali generali** del **DAG** assommano quindi complessivamente a **4** unità: 1 Capo Dipartimento e 3 Direzioni Generali.

Allo stato la dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia è fissata dal **DPCM 27/10/2005** in **408** unità complessive così ripartite tra le diverse tipologie di uffici afferenti all'Amministrazione Giudiziaria:

<i>UFFICI DIRIGENZIALI</i>	<i>n. posti</i>
<i>Uffici Giudiziari Unici (*)</i>	<i>4</i>
<i>Ministero - Amministrazione Giudiziaria</i>	<i>52</i>
<i>Ispettorato Generale</i>	<i>34</i>
<i>corti di appello</i>	<i>29</i>
<i>procure generali presso corti di appello</i>	<i>29</i>
<i>Tribunali</i>	<i>136</i>
<i>procure presso tribunali</i>	<i>88</i>
<i>tribunali di sorveglianza</i>	<i>6</i>
<i>tribunali per i minorenni</i>	<i>13</i>
<i>procure presso tribunali minorenni</i>	<i>5</i>
<i>giudici di pace</i>	<i>12</i>
<i>TOTALI</i>	<i>408</i>

(*) *Uffici Giudiziari Unici*: Corte Suprema di Cassazione, Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e Direzione Nazionale Antimafia.



Facendo seguito a quanto sopra illustrato in materia di rapporti tra l'Amministrazione Giudiziaria e Uffici Giudiziari, si può pertanto rilevare che nell'ambito delle attribuzioni di settore, carattere prevalente deve essere riconosciuto alla funzione di assicurare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, esercitata dalla magistratura togata ed onoraria.

Allo stato, gli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale sono ben 1.590:

<i>UFFICIO</i>	<i>N.°</i>
Corte Suprema di Cassazione	<i>1</i>
Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione	<i>1</i>
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	<i>1</i>
Direzione Nazionale Antimafia	<i>1</i>
Corti di Appello	<i>26</i>
Sezioni distaccate di Corte di Appello	<i>3</i>
Procure Generali presso le Corti di Appello	<i>26</i>
Procure Generali presso le Sezioni distaccate di Corte di Appello	<i>3</i>
Tribunali per i minorenni	<i>29</i>
Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni	<i>29</i>
Tribunali di sorveglianza	<i>29</i>
Uffici di sorveglianza	<i>29</i>
Tribunali	<i>166</i>
Procure della Repubblica presso i Tribunali	<i>166</i>
Sezioni distaccate di tribunale	<i>220</i>
Uffici del giudice di pace	<i>842</i>
Sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace	<i>4</i>
Commissariati per la liquidazione degli usi civici	<i>14</i>
<i>Totale</i>	<i>1590</i>

In tale conteggio non sono inseriti il Ministero - Amministrazione Centrale, le Direzioni generali decentrate, come detto ancora non costituite, l'Ispettorato Generale e Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli poiché non sono uffici giudiziari.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Palermo e i 22 uffici del giudice di pace siti nella regione Trentino Alto Adige (Giudici di pace a favore dei quali le dotazioni organiche dell'Amministrazione, sono state ridotte di 135 unità per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 2) non dispongono di organici di personale amministrativo del Ministero della Giustizia, in virtù di specifiche disposizioni di legge, attuative dell'autonomia regionale.

Vi sono poi da considerare gli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti, istituiti in corrispondenza di alcune tipologie di uffici giudiziari:

<i>UFFICI</i>	<i>N.°</i>
<i>Presso le Corti di Appello e le sezioni di Corte di Appello</i>	<i>29</i>
<i>Presso i Tribunali</i>	<i>137</i>
<i>Presso le sezioni distaccate di Tribunale</i>	<i>220</i>
<i>TOTALI</i>	<i>386</i>



Pertanto, le strutture complessive di competenza dell'Amministrazione giudiziaria sono 1.976, mentre la dotazione organica del personale amministrativo (escluse, come detto le costituenti direzioni generali decentrate) è ripartita, allo stato, tra complessivi 1.956 uffici.

Il personale di magistratura non è ricompreso nell'intervento di riduzione previsto dall'articolo 1, comma 404 della legge n. 296/2006 e dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008, ma, ai fini di rendere meglio comprensibile l'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria, di seguito si riporta una breve descrizione.

La dotazione organica della magistratura ordinaria togata è pari a **10.151** unità, così modificata da ultimo dall'articolo 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla tabella allegata al decreto-legge 16/9/2008, n. 143, come convertito con modificazioni in legge 13/11/2008, n. 181.

Per quanto riguarda la magistratura onoraria, negli uffici giudiziari sono presenti, oltre al Giudice di pace che è sicuramente la più conosciuta, altre figure di magistrato onorario:

<i>Qualifica</i>	<i>Organico</i>
Giudice di pace	4.700
Componente privato Sez. Minorenni Corte di appello	687
Componente privato Tribunale Minorenni	568
Giudice onorario di tribunale	2.476
Vice procuratore onorario	1.945

Tra questi non sono inseriti i **giudici onorari aggregati** che lavorano presso le sezioni stralcio previste dalla legge 22 luglio 1997, n.286, ma la cui funzione è del tutto residuale ed in corso di esaurimento.

Allo stato, infatti, sono in servizio solo 69 unità di personale rispetto ad una dotazione organica di 1000 posti.

Al riguardo, inoltre, si deve rilevare che mentre per il giudice di pace la dotazione organica è stabilita con legge, (L. 374/1991), per gli altri magistrati onorari la dotazione è fissata in relazione alle pianta organica della tipologia di uffici ove devono esercitare le loro funzioni.

Da ultimo, ma non per importanza, si mette in evidenza la figura del giudice popolare, incarico di cui sono investiti i cittadini chiamati a integrare la composizione dei collegi di corte di assise di primo o secondo grado (allo stato vi sono più di 90 sezioni di primo grado più di 50 appello) per il giudizio dei reati di maggior allarme sociale.

Il personale giudiziario è quindi tenuto a coadiuvare l'esercizio della funzione giurisdizionale e chiamato direttamente ad espletare la insostituibile funzione di raccordo tra il magistrato, togato od onorario, gli operatori del settore e i cittadini.



L'attuale dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, della quale si intende operare la rimodulazione, risulta allo stato così composta:

AREA	dotazione organica DPCM 27/10/2005	Direzioni Generali Decentrate D.lgs. 25/7/2006 n. 240	Decreto Interministeriale 27 giugno 2008	dotazione organica vigente
<i>Totale ex posizione economica C3</i>	1.613		7	1.620
<i>Totale ex posizione economica C2</i>	5.438	24	5	5.467
<i>Totale ex posizione economica C1</i>	9.821	44	12	9.877
Totale TERZA Area	16.872	68	24	16.964
<i>Totale ex posizione economica B3</i>	10.374	76	24	10.474
<i>Totale ex posizione economica B2</i>	10.447	60	28	10.535
<i>Totale ex posizione economica B1</i>	6.414		9	6.423
Totale SECONDA Area	27.235	136	61	27.432
<i>Totale ex posizione economica A1</i>	2.839	0	3	2.842
Totale PRIMA Area	2.839	0	3	2.842
Totale AREE	46.946	204	176	47.238

Al riguardo si deve osservare che la dotazione organica sopra descritta, come evidenziato nella medesima tabella, è quella risultante dal DPCM 27 ottobre 2005 (G. U. n. 300 del 27/12/2005, come modificato dal Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240, concernente "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150".

Al di là delle variazioni apportate al ruolo del personale dirigenziale di livello generale, rilevano in particolare gli aumenti previsti dagli articoli 5 e 9 della norma richiamata, individuati solo per posizione economica e per i quali era espressamente prevista l'adozione di uno specifico provvedimento da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La dotazione organica risultante dai predetti provvedimenti deve essere integrata tenendo conto degli aumenti disposti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, tra l'altro, ha previsto il passaggio ai ruoli del Ministero della Giustizia di 88 unità di personale amministrativo, specificamente individuate dal decreto interministeriale 27 giugno 2008.



I parametri stipendiali del predetto personale delle aree risultano essere i seguenti:

COSTO UNITARIO LORDO DEL PERSONALE DELLE FASCE RETRIBUTIVE DELLE TRE AREE FUNZIONALI			
Aree	Fasce retributive	Costo annuale	Costo unitario medio di area
TERZA Area	F7	54.691,13	46.288,41
	F6	52.040,37	
	F5	49.282,60	
	F4	46.805,50	
	F3	42.355,99	
	F2	39.988,04	
	F1	38.855,27	
SECONDA Area	F6	38.884,04	35.499,27
	F5	37.964,41	
	F4	36.926,53	
	F3	35.210,06	
	F2	32.930,88	
	F1	31.079,70	
PRIMA Area	F3	31.500,86	30.580,32
	F2	30.561,15	
	F1	29.678,95	

5.1. Il personale di supporto, comma 404, lettera f) e art. 74, comma 1, lettera b); organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.

In riferimento al personale che è destinato allo svolgimento di compiti logistico - strumentali si deve evidenziare che le risorse attualmente adibite a tali compiti rappresentano un contingente estremamente limitato delle risorse di personale attualmente disponibili e comunque ben al di sotto della percentuale critica individuata dal **comma 404**, lettera f), sia considerando solo il personale amministrativo in servizio a tempo indeterminato (15% di 42.080 = 6312) e, ancor di più, considerando anche il personale di magistratura togata e onoraria (15% di 6.380 = 9057), di cui la gestione amministrativa della carriera (dalla selezione al pensionamento) è anch'essa affidata dall'Amministrazione Giudiziaria, per la parte di competenza del Ministro della Giustizia.

La riallocazione del personale di supporto nella percentuale prevista dal decreto legge 112/2008 (10%) verrà effettuata nelle corrispondenti qualifiche/categorie professionali del personale impegnato in missioni istituzionali, secondo quanto meglio specificato nelle tabelle che seguono.

TABELLA 1.a) - Personale in servizio a tempo indeterminato che svolge attività di supporto



Qualifica/ categoria	Gestione risorse umane		Sistemi Informativi		Servizi manutentivi e logistici		Affari Generali		contabilità		Totale In attività di supporto		Totale in attività di supporto sistemi informativi esclusi	
	Personale	di cui PT	Personale	di cui PT	Personale	di cui PT	Personale	di cui PT	Personale	di cui PT	Totale Personale	di cui PT	Totale Personale	di cui PT
Dirigenti I fascia							1	0	1	0	2	0	2	0
Dirigenti II fascia	5	0	15	0	2	0	5	0			27	0	12	0
C	75	6	159	7	35	8	63	5	13	0	345	26	186	19
B	119	26	333	17	165	7	103	8	22	4	742	62	409	45
A	18	3	2	0	8	0	24	5	6	0	58	8	56	8
Totale	217	35	509	24	210	15	196	18	42	4	1174	96	665	72

TABELLA 1.b) - Personale in servizio e amministrato

Qualifica/ categoria	Totale Nazionale	Totale p.t. Nazionale	% personale in attività di supporto	Personale da riallocare
Dirigenti I fascia	2	0	100	
Dirigenti II fascia	244	0	4,92	1
C	11319	1177	1,64	25
B	26656	3546	1,53	32
A	3859	283	1,45	8
Totale Amministrativi	42.080	5.006	1,58	66
Ex LSU - tempo determinato -	1.543			
Magistrati togati	9.070			
Magistrati onorari*	7.687			
Totale altro personale	18.300			
Totale Personale amministrato	60.380			
15%	9.057			

* I magistrati onorari comprendono i giudici di pace, i componenti privati della sez. minorenni C.A., i componenti privati dei T.M., gli Esperti di sorveglianza, gli Esperti di T. Acque Pubbliche; Giudice onorari aggregati, i Giudice onorari di T. e i Vice Procuratore onorari.

TABELLA 1.c) - Piano di riallocazione
Ipotesi di nuova distribuzione del personale

TABELLA 1.c	Totale in attività di supporto sistemi informativi esclusi	Totale missioni istituzionali	Totale Generale	% personale in attività di supporto
Qualifica/ categoria	Totale Personale	Totale Personale	Totale Personale	% Totale Personale
Dirigenti I fascia	2	0	2	100
Dirigenti II fascia	11	233	244	4,51
C	161	11.158	11.319	1,42
B	377	26.279	26.656	1,41
A	48	3.811	3.859	1,24
Totale	599	41481	42.080	1,42

Su quanto rilevato, inoltre, appare opportuno proporre alcune riflessioni.

Come messo in risalto dalle stesse linee guida emanate con il D.M. 13 aprile 2007, la diversa valutazione relativa al personale addetto ai sistemi informativi è da effettuarsi in relazione allo svolgimento, tramite le procedure informatizzate, di compiti operativi per l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione.

Al riguardo si osserva il personale dell'amministrazione giudiziaria:

- è addetto, e ne garantisce il funzionamento, a **tutti** i sistemi informativi del Ministero della giustizia;
- nello specifico, amministra e garantisce il funzionamento dei sistemi informativi in uso presso gli uffici giudiziari;



- è nominato responsabile dei dati giudiziari in uso presso gli uffici, figura direttamente prevista dal codice della privacy;
- ha compiti operativi riguardante l'entrata in funzione e la diretta gestione dei sistemi relativi al processo telematico.

Ciò detto, anche in considerazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione della Giustizia in materia (ad es. in riferimento al protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 17 gennaio 2007), la considerazione del personale addetto ai sistemi informativi del Ministero della Giustizia ai fini di cui all'art. 74, lettera f), non è da considerarsi coerente con le finalità di accrescimento dell'efficienza e dell'economicità delle amministrazioni sottese alle disposizioni di cui si provvede all'attuazione.

In riferimento alla specifica attuazione dell'art. 74, lettera b), si osserva che la riduzione della quota percentuale del 10% del personale attualmente adibito ai compiti di supporto (66 unità) potrà essere riassorbita tramite una quota del contingente dei pensionamenti del prossimo triennio.

In ogni caso, per l'attuazione concreta del predetto piano saranno comunque necessari specifici ulteriori accordi con gli organi preposti della pubblica amministrazione.

Il legislatore, infatti, nel porre un limite all'eccessivo utilizzo di personale in funzioni di supporto, non ha al contempo esplicitamente previsto il caso di quelle amministrazioni che destinino a tali compiti solo un limitato contingente.

Se consideriamo poi che con il presente progetto, le Direzioni generali DOG del personale, dei beni e servizi e del bilancio acquisiranno ulteriori compiti come uffici unici di riferimento centrale per tutti i dipartimenti e che con l'entrata in funzione delle direzioni generali decentrate si avrà un migliore amministrazione del territorio, ma si dovrà rinunciare alle economie di scala dovute alla centralizzazione, si ottiene un quadro in cui sarà opportuno procedere specifiche e successive verifiche al fine di non incidere sul livello quantitativo dei servizi resi.

Sempre con riferimento all'Amministrazione Giudiziaria non si rinvengono, per contro, elementi di interesse in relazione a quanto previsto dalla lettera e) del **comma 404, non essendo previsti organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione.**

Da quanto in precedenza rappresentato, con riferimento alla missione istituzionale dell'Amministrazione ed ai limiti entro i quali può essere esercitata la potestà di riorganizzazione delle strutture da essa dipendenti, emerge con evidenza la necessità di garantirne il corretto funzionamento attraverso l'attribuzione delle risorse organiche occorrenti che, atteso l'elevato numero di presidi, non consentono di comprimere i contingenti complessivi al di sotto una soglia minima, idonea alla predetta finalità.

Come ulteriore elemento di valutazione si deve segnalare che, allo stato, le articolazioni del Ministero della giustizia - Amministrazione centrale (ministero DOG e DAG, Direzioni Generali decentrate, Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli), impegnano un contingente di organico di personale amministrativo (1700 unità) pari al solo 3,6 per cento della dotazione organica vigente (47.238 unità).



Ponendo poi in relazione le dotazioni del personale amministrativo giudiziario e le dotazioni del personale di magistratura (già considerando solo la magistratura togata ed i soli giudici di pace per la magistratura onoraria) non si può non rilevare il trend di forte riduzione delle prime e di crescita delle seconde, correlata all'assegnazione di rilevanti materie alla competenze del giudice ordinario (due su tutte: la materia lavoristica e le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni):

<i>personale</i>	1992	1993	2005	2008*	variazione complessiva
Magistrati	8.509	9.109	10.109	10.151	+ 1.642
giudici di pace	4.700	4.700	4.700	4.700	0
Totali magistrati	13.209	13.809	14.809	14.851	+ 1.642
personale giudiziario (inclusi i dirigenti)	52.668	52.530	47.366	44.070	- 8.598

* per l'anno 2008 sono già incluse le riduzioni in corso di determinazione con il presente atto.

Tale rapporto inversamente proporzionale che si è andato sviluppando, se può essere in parte giustificato dalla modernizzazione della pubblica amministrazione in genere (introduzione e sviluppo dell'informatica, semplificazione e snellimento delle procedure e degli adempimenti) deve essere soggetto a particolari monitoraggi e verifiche per una amministrazione come quella della giustizia che presenta già particolari criticità come il numero dei processi pendenti e relativa durata o la situazione degli istituti penitenziari.

Con riferimento al debito giudiziario poi, si deve osservare che alla data del 31.12.2007 risultavano pendenti ben 8.565.750 procedimenti, di cui 3.323.037 afferenti al settore penale e 5.242.713 procedimenti rilevati nel settore civile.

La particolare funzione di garanzia che la costituzione riserva alla giurisdizione comporta al medesimo tempo una rigidità delle strutture e delle procedure su cui solo in minima parte si può incidere con atti amministrativi, essendo riservata al legislatore la potestà di intervento, riguardanti le principali materie, quali la competenza del giudice ordinario e il relativo ruolo organico, il codice civile e il codice penale e le relative procedure, la competenza giurisdizionale e la dislocazione e il numero degli uffici giudiziari sul territorio, gli stanziamenti di bilancio e quindi le risorse materiali e organiche disponibili.



6. Relazione sullo stato dell'Amministrazione degli archivi notarili

L'Amministrazione degli archivi notarili costituisce una unità organica autonoma del Ministero della Giustizia, dotata di autonomia sotto il profilo amministrativo e contabile (legge 17 maggio 1952, n. 629, art. 1).

Alla stessa Amministrazione sono demandati, quali prioritari compiti istituzionali, il controllo sull'esercizio della funzione notarile, finalizzato principalmente ad accertare se nella redazione e nella conservazione dell'atto il notaio abbia osservato le disposizioni di legge, sotto il profilo formale e sostanziale, la prosecuzione dell'attività notarile relativamente agli atti dei notai cessati, nonché nel rilascio delle copie.

Più in particolare, si procede a controllare che il notaio abbia ricevuto l'atto nella forma richiesta dalla legge (di regola, a pena di nullità), che siano state osservate le formalità redazionali degli atti (vengono rilevate sia le infrazioni più gravi, che comportano la nullità dell'atto, sia quelle che, pur non incidendo sulla validità dell'atto, costituiscono violazioni punite con l'applicazione di sanzioni disciplinari), che siano state rispettate le norme sulla legittimazione delle parti intervenute nell'atto notarile, nonché viene effettuato un controllo di legalità e liceità sul contenuto degli atti.

L'attività ispettiva è dunque finalizzata a reprimere le invalidità degli atti notarili nelle varie aree del diritto civile e pertanto, questa Amministrazione, così come il notaio, svolge una importante funzione di prevenzione e deflazione del contenzioso giudiziario e di difesa della certezza e della sicurezza dei traffici giuridici.

Con il decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai capi degli archivi notarili è stata demandata, con decorrenza 1° giugno 2007, l'azione disciplinare nei confronti dei notai, già di competenza dei procuratori della Repubblica, che comporta un nuovo notevole impegno ed una elevata professionalità, dovendo essere seguiti i relativi processi fino al ricorso per cassazione.

L'Amministrazione degli Archivi notarili provvede inoltre alla conservazione degli atti dei notai cessati e di altri documenti di natura negoziale, alla regolarizzazione degli atti notarili depositati, alla pubblicazione dei testamenti (con funzioni di prosecuzione, quindi, dell'attività del notaio cessato) ed al rilascio delle copie degli atti conservati, nonché alla gestione del Registro generale dei testamenti.

Per lo svolgimento di tali compiti specialistici, i funzionari degli archivi notarili devono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza senza equipollenti (l'art. 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723 estese a tali dipendenti le disposizioni per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico).

L'Amministrazione, inoltre, attraverso i propri uffici, riscuote i proventi e le tasse per l'attività che è chiamata a svolgere e con essi sopperisce alle proprie necessità finanziarie; ha un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, che amministra direttamente, e quindi un bilancio separato, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia.

L'Amministrazione è attualmente articolata in 94 Archivi notarili distrettuali (di cui 20 di livello dirigenziale), 5 ispettorati per il servizio di controllo interno ed un Ufficio Centrale al quale sono demandati i compiti di coordinamento e di gestione di tutti i servizi amministrativi, contabili ed informatici dell'Amministrazione.

Con D.M. 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 180 del 5 agosto 2003, modificato con decreto 24 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del



23 maggio 2006, sono stati inoltre individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, al fine di adeguare la struttura centrale alle sopravvenute innovazioni del quadro normativo in cui opera l'Amministrazione, anche con riferimento al processo di progressiva digitalizzazione dell'Amministrazione in materia di archivio centrale informatico.

A tal proposito, nel descrivere le prerogative del servizio relativo al Registro generale dei testamenti ed alla conservazione di documenti nell'archivio centrale informatico, si deve osservare che questo costituisce un servizio comune centralizzato per tutte le strutture organizzative, conforme all'obiettivo generale espresso dal **comma 404**, lett. b), di provvedere alla gestione unitaria dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

Presso l'Amministrazione degli Archivi notarili sono inoltre operativi 15 archivi notarili sussidiari i quali, pur non avendo una dotazione organica propria, svolgono ugualmente il servizio di rilascio copie all'utenza in giorni predeterminati, mediante saltuaria applicazione di personale appartenente ad uffici limitrofi.

Nel corso dell'ultimo decennio, l'Amministrazione ha inoltre provveduto ad informatizzare la gestione di gran parte dei processi produttivi, attraverso la sperimentazione e l'implementazione di appositi sistemi automatizzati, nei vari settori di propria competenza.

La politica gestionale dell'Amministrazione risulta ormai da anni improntata ad una corretta ed oculata programmazione dei fabbisogni, alla ponderata valutazione delle reali necessità degli uffici, mediante l'acquisizione di dati e l'elaborazione di procedure di misurazione degli effettivi carichi di lavoro, e ad una costante analisi del rapporto tra costi e benefici.

A conferma di quanto finora esposto, si specifica che l'ultima dotazione organica complessiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, rideterminata con DPCM 14 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 gennaio 2006) prevedeva soltanto 780 unità, numero decisamente esiguo se considerato in relazione al numero degli uffici ed alle numerose e specifiche competenze istituzionali demandate all'Amministrazione stessa dalla normativa vigente, quali – da ultimo e come innanzi accennato – quella innovativa sull'azione disciplinare nei confronti dei notai.

Presso l'Amministrazione degli archivi notarili è previsto **un unico posto di funzione dirigenziale di prima fascia**, quello del direttore dell'Ufficio centrale.

L'unicità della posizione, alla quale sono riconducibili tutte le funzioni di direzione dell'intera Amministrazione, garantisce l'assenza di duplicazioni delle relative competenze.

La dotazione organica complessiva dell'Amministrazione degli Archivi notarili di cui al DPCM 14 novembre 2005 prevede invece **31 posti dirigenziali appartenenti alla seconda fascia**.

Su tale fascia la legge finanziaria per l'anno 2007 impone di provvedere al taglio dei posti nella misura non inferiore al 5%, e la successiva legge n. 133/2008 prevede altresì una decurtazione del 15%, consentendo tuttavia di computare anche le decurtazioni già previste ai sensi del **comma 404**.

Gli organici apicali dell'Amministrazione degli Archivi notarili dovrebbero pertanto essere decurtati nella misura di **4,65** posti.



In relazione all'esigenza di evitare duplicazioni di funzioni si precisa che ad ogni struttura di livello dirigenziale dell'Amministrazione sono demandati compiti specifici in relazione ad una competenza territoriale (per gli uffici periferici) o per materia (per gli uffici centrali), per cui, in nessun caso, sussiste una sovrapposizione o duplicazione delle competenze stesse.

Tale assetto organizzativo rende particolarmente gravosa la decurtazione di posti di funzione dirigenziale di seconda fascia sulla quale, peraltro, è già stato apportato il taglio di una unità, in occasione della rideterminazione della dotazione organica complessiva, effettuata con **DPCM 14 novembre 2005**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per di più va evidenziato che presso l'Amministrazione degli Archivi notarili non esistono uffici di staff, né vi sono duplicazioni organizzative.

Con successivo provvedimento, sulla base dei dati emersi da un'attività di valutazione e disamina degli effettivi fabbisogni dei singoli uffici, saranno individuati i posti dirigenziali da decurtare, con conseguente diminuzione dei posti di livello dirigenziale di seconda fascia da **31 a 26** unità complessive.

Si specifica che tale operazione sarà effettuata tenendo conto delle garanzie contrattuali dei dirigenti, qualora la soppressione del posto inciderà su rapporti di lavoro in corso. (cfr. linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 13 aprile 2007 - parte I, punto 1. lett. b).

I relativi risparmi risultano evidenziati nel prospetto riassuntivo allegato sub A).

Con riferimento alla necessità di riavviare le procedure di reclutamento di personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, si fa presente che con DPCM del marzo 2008 questa Amministrazione è stata autorizzata a bandire una procedura concorsuale per il reclutamento di 4 dirigenti, la quale sarà indetta successivamente alla pubblicazione del decreto interministeriale 5 febbraio 2008 (vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 24 giugno 2008), con il quale è stato ricostituito il ruolo del personale dirigenziale del Ministero della Giustizia, di recente costituito, a seguito della soppressione del ruolo unico della dirigenza.

In relazione alla esigenza di **accorpamenti delle strutture periferiche dell'Amministrazione**, si fa presente che la dislocazione territoriale degli archivi notarili non presenta margini di discrezionalità, in quanto le strutture periferiche - archivi notarili - devono essere presenti in ogni distretto notarile. La tabella notarile, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è inoltre soggetta a revisione, in relazione al numero degli abitanti ed al volume degli affari. Ne consegue, che l'Amministrazione deve necessariamente adeguare o rimodulare le proprie strutture periferiche al previsto cambiamento della tabella notarile.

Con D.M. 2 aprile 2008, è infatti stata disposta la revisione delle tabelle notarili, da cui deriva un incremento di ben 840 sedi notarili, rispetto alla consistenza preesistente.

L'unico settore nei confronti del quale sono apportabili interventi riorganizzativi è il servizio ispettivo, attualmente articolato in cinque strutture periferiche, le cui modifiche sono riferibili anche al disposto dell'art. 74, comma 1, lett. a) e sono esposte alla successiva lettera d).

Presso l'Amministrazione degli archivi notarili sono inoltre operativi 15 archivi notarili sussidiari i quali svolgono esclusivamente la funzione di conservazione degli atti



dei notai cessati e di rilascio delle copie al pubblico, mediante un'apertura saltuaria ad opera di impiegati applicati da uffici vicini.

La soppressione di tali strutture, mediante accorpamento del servizio di deposito del materiale documentario e di rilascio delle copie presso gli archivi notarili distrettuali, è correlata alla possibilità di questi archivi di ricevere in deposito il corposo materiale documentario.

In relazione alle **spese sostenute per i beni immobili**, si precisa che l'Amministrazione degli archivi notarili è proprietaria di oltre il 77 per cento degli immobili ove hanno sede i propri uffici, nel 10 per cento dei casi gli uffici hanno sede in immobili concessi in uso gratuito da parte del Demanio e soltanto nell' 11 per cento dei casi la sede degli uffici è costituita da immobili locati.

E' opportuno aggiungere che l'Amministrazione risulta proprietaria di altri immobili concessi in uso ad altre Amministrazione o, in qualche caso, locati a soggetti privati.

Si precisa inoltre che, per quanto concerne la gestione degli immobili, questa Amministrazione, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, affida agli organi periferici del Ministero delle infrastrutture (Provveditorati interregionali o regionali per le opere pubbliche), le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici, per la progettazione, la direzione ed il collaudo degli stessi, evitando così la duplicazione nella gestione dei servizi comuni e realizzando, anche in questo settore, un notevole contenimento dei costi.

Per quanto riguarda la **riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo e concentrazione delle funzioni istituzionali e logistiche**.

L'art. 4 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sostituito dall'art. 3 della legge 19 luglio 1957, n. 588, prevede che presso l'Amministrazione degli archivi notarili sussistono cinque ispettorati circoscrizionali, che sono distribuiti in cinque sedi e con competenza territoriale distinta (tabella A allegata alla legge 17 maggio 1952, n. 629, come sostituita dall'art. 12 della legge 19 luglio 1957, n. 588, da ultimo sostituita dall'art. 7, comma 1, della legge 28 luglio 1961, n. 723), ai quali sono demandate le ispezioni ordinarie agli archivi notarili, quelle previste dall'art. 129, comma 1, lett. b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, nonché le ispezioni straordinarie.

La riorganizzazione di tale settore, con accorpamento logistico in Roma del servizio ispettivo, fatte salve le previste assegnazioni alle circoscrizioni ispettive, rappresenta l'unico settore di possibile intervento.

Attualmente, gli ispettorati circoscrizionali dell'Amministrazione degli Archivi notarili sono costituiti dal dirigente con funzioni ispettive e da un impiegato distaccato dall'archivio notarile della stessa città, con notevoli problemi organizzativi.

La riorganizzazione del settore ispettivo interno viene quindi effettuata mediante l'accorpamento, presso la direzione generale degli archivi notarili, dell'intero servizio, ferma restando la precedente suddivisione delle competenze tra le varie circoscrizioni di cui alla tabella A, allegata alla legge 17 maggio 1952, n. 629, come sostituita dall'art. 7, comma 1, della legge 28 luglio 1961, n. 723.

Tale accorpamento risponde ad esigenze di coordinamento funzionale, attualmente reso difficile da evidenti aspetti logistici, e di efficienza organizzativa, e comporta altresì la



possibilità di realizzare economie di scala, mediante l'accorpamento presso un unico ufficio di supporto agli ispettori stessi (funzioni di segreteria, assistenza alla redazione dei verbali, etc.).

Per la definizione dei compiti specifici e dei particolari aspetti di funzionamento del servizio ispettivo si rinvia al successivo provvedimento, come previsto, peraltro, dal DPCM 13 aprile 2007 parte II, punto I (linee guida).

Si specifica, comunque, che tale operazione sarà effettuata tenendo conto delle garanzie contrattuali dei dirigenti, nella misura in cui lo spostamento della sede di servizio inciderà su rapporti di lavoro in corso (cfr. linee guida - parte I, punto 1, lett. b).

Presso l'Amministrazione degli archivi notarili non esiste un **organismo preposto alla consulenza ed allo studio**.

L'attuale dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Amministrazione degli archivi notarili, così come determinata da ultimo dal predetto DPCM 14/11/2005, risulta essere la seguente:

AREA	dotazione organica vigente ex DPCM 14/11/2005
TOTALE TERZA AREA	230
TOTALE SECONDA AREA	448
TOTALE PRIMA AREA	70
totale AREE	748

I parametri stipendiali del predetto personale delle aree risultano essere i seguenti:

COSTO UNITARIO LORDO DEL PERSONALE DELLE FASCE RETRIBUTIVE DELLE TRE AREE FUNZIONALI			
Aree	Fasce retributive	Costo annuale	Costo unitario medio di area
TERZA Area	F7	54.691,13	46.288,41
	F6	52.040,37	
	F5	49.282,60	
	F4	46.805,50	
	F3	42.355,99	
	F2	39.988,04	
	F1	38.855,27	
SECONDA Area	F6	38.884,04	35.499,27
	F5	37.964,41	
	F4	36.926,53	
	F3	35.210,06	
	F2	32.930,88	
	F1	31.079,70	
PRIMA Area	F3	31.500,86	30.580,32
	F2	30.561,15	
	F1	29.678,95	

Quanto, infine, ai servizi di supporto dell'Amministrazione degli archivi notarili, i compiti di amministrazione attiva svolti dagli uffici distrettuali sono già gestiti a livello centrale, con evidente realizzazione di notevoli economie di scala.



La dotazione organica dell'Ufficio preposto principalmente alle funzioni di back office, risulta inferiore a quella indicata dal comma 404, lett. f) come limite per una corretta ripartizione delle risorse umane tra strutture adibite all'amministrazione attiva e di supporto, ma comunque, in attuazione dei tagli alle dotazioni organiche previsti dalla legge n. 133/2008 anche la consistenza dell'Ufficio a livello centrale subirà una considerevole decurtazione.

Tutto ciò che concerne i servizi al personale, la gestione delle risorse umane, delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, nonché la gestione del trasferimento dei flussi informatici alle competenti direzioni del ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento del trattamento economico spettante al personale risulta già di competenza dell'Ufficio Centrale degli Archivi notarili, la cui pianta organica prevede un numero di addetti pari al 13% circa dell'organico totale, ben inferiore alla percentuale del 15% indicata dalla legge finanziaria per l'anno 2007. Restano di competenza degli uffici periferici gli approvvigionamenti di cancelleria minuta, nei casi in cui non sia possibile aderire al mercato elettronico.

In ogni caso, in considerazione di quanto previsto dall'art. 74 del decreto legge n. 133/2008, si provvede alla predisposizione del piano di riallocazione e riconversione del personale.

A tal proposito si specifica ulteriormente che, come meglio dettagliato nella tabella n. 1, il personale di supporto attualmente in servizio ammonta a n. 64 unità, il cui 10% (pari a 6 unità) verrà riallocato secondo l'ipotesi di nuova distribuzione di cui alle tabelle 2.a e 2.b.

Tabella 1

Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto												
Contratto Ministeri	gestione delle risorse umane		sistemi informativi		servizi manutentivi e logistici		affari generali		provveditorati e contabilità		totale in attività di supporto	
	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità
* Dirigenti I fascia												
dirigenti II fascia	1						1		2		4	
area C	4	1	3				2		10	2	19	
area B	6		10	1	4		7	2	7	2	34	
area A	2		1				2	1	2		7	
altro personale												
Totale	13	1	14	1	4	-	12	3	21	4	64	

Tabella 2.a

Personale effettivamente in servizio			
	Totale altre missioni istituzionali	Totale generale Ministero	Personale da riallocare
			% di personale in attività di supporto



Qualifica/ categoria	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità
* Dirigenti I fascia								
dirigenti II fascia	19		23		17%		1	
area C	134	7	143		13%	16%	0	
area B	293	28	327		10%	11%	0	
area A	145	9	152		4,6%	5%	0	
altro personale								

Tabella 2.b

Piano di riallocazione Ipotesi di nuova distribuzione del personale fra le missioni istituzionali								
Qualifica/ categoria	Totale in attività di supporto		Totale altre missioni istituzionali		Totale generale		% di personale in attività di supporto	
	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità	totale personale	di cui part-time unità
* Dirigenti I fascia								
Dirigenti II fascia	3		20		23		13	
area C	17		136		143		13	
area B	31		296		327		10	
area A	7		145		152		4,6	
altro personale								
Totale	58		597		645			

* LA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AMMINISTRAZIONE PREVEDE UN UNICO POSTO DA DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA



7. Le modifiche delle dotazioni organiche in attuazione dei processi di riorganizzazione

7.1. Uffici Dirigenziali generali

Per ciò che concerne gli **Uffici Dirigenziali generali**, le attuali dotazioni delle quattro amministrazioni sono complessivamente pari a **61** unità, così ripartite:

- n. **25** Amministrazione Penitenziaria;
- n. **31** Amministrazione Giudiziaria (27 DOG e 4 DAG);
- n. **4** Amministrazione Giustizia Minorile;
- n. **1** Amministrazione degli archivi notarili.

Il ridimensionamento degli assetti organizzativi nella misura del 20 per cento, applicabile al predetto totale di **61** uffici, individua una quota complessiva pari a **12,2** unità, che comporta una riduzione di **12** strutture **Dirigenziali generali**.

Il progetto di riordino e riorganizzazione delle articolazioni dirigenziali generali del Ministero della giustizia prevede quindi una riduzione pari a **12** uffici, così ripartiti:

- n. **11** Amministrazione Giudiziaria (7 Direzioni regionali o interregionali, 4 Uffici del Direttore Tecnico);
- n. **1** Amministrazione Giustizia Minorile.

La soppressione e la riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali sono, quindi, effettuate mediante il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica portante "Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia".

L'intervento in atto soddisfa integralmente il richiesto sacrificio delle strutture dirigenziali generali del Ministero della giustizia ed è operato con lo strumento regolamentare anche in riferimento all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 240/2006.

In particolare, infatti, oltre a una razionalizzazione della organizzazione delle articolazioni centrali, si è ritenuto di dover modificare quanto attualmente previsto in tema di decentramento proponendo la riduzione del numero delle direzioni generale regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, risultando così modificata anche la Tabella A prevista dall'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e soppresso l'Ufficio del Direttore tecnico, ritenuto fonte di possibili duplicazioni organizzative e funzionali.



7.2. Uffici dirigenziali non generali

Ai fini della quantificazione ed individuazione degli uffici dirigenziali oggetto di razionalizzazione e riduzione nell'ambito del Ministero, va evidenziato come gli **uffici dirigenziali non generali del Ministero della giustizia** sono complessivamente **1006**, così ripartiti:

- ✓ n. **543** dell'Amministrazione Penitenziaria;
- ✓ n. **24** dell'Amministrazione Giustizia Minorile;
- ✓ n. **408** dell'Amministrazione Giudiziaria in forza;
- ✓ n. **31** dell'Amministrazione degli archivi notarili.

La riduzione del 15% applicabile ai predetti **1006** uffici dirigenziali non generali del Ministero della giustizia, individua una quota complessiva pari a **150,9** unità, che comporta un riduzione dovuta di **151** strutture **Dirigenziali non generali**.

La riduzione complessivamente imputabile al Ministero della giustizia è pertanto pari a **151** posti dirigenziali di seconda fascia, così ripartiti tra le diverse amministrazioni:

- ✓ Amministrazione Penitenziaria **81** posti, di cui 13 dei dirigenti Area I e 68 del comparto sicurezza;
- ✓ Amministrazione Giustizia Minorile **4** posti;
- ✓ Amministrazione Giudiziaria **61** posti;
- ✓ Amministrazione degli archivi notarili **5** posti.

La riorganizzazione di tale tipologia di uffici sarà realizzata attraverso l'emanazione, per il Ministero della giustizia, dei decreti ministeriali previsti dall'art. 18 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica portante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia" il quale prevede che all'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti, si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare.

Alla rimodulazione degli uffici dirigenziali di livello non generale degli uffici giudiziari si provvederà, di contro, mediante l'emanazione del regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previsto dall'art. 4, comma 18, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

La ripartizione delle nuove dotazioni e la relativa strategia amministrativa riferita al personale dirigenziale saranno delineate in conformità a quanto previsto dalla parte I, punto 1. Lettera b) delle linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 13 aprile 2007, ferma restando, quindi, la possibilità di immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, **comma 404**, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



All'esito delle predette riduzioni degli uffici dirigenziali, le nuove dotazioni organiche del personale Dirigenziale di prima e seconda fascia delle amministrazioni del Ministero della giustizia sono così rideterminate:

Qualifica	DOG	DAG	DAP	DGM	Archivi Notarili	totali
Dirigenti di prima fascia	16	4	25	3	1	49
Dirigenti di seconda fascia comparto ministeri	347		43	20	26	436
Dirigenti di seconda fascia comparto penitenziario			419			419
TOTALI	367		487	23	27	904



7.3. Gli organici del personale non dirigenziale

7.3.1. Amministrazione Penitenziaria

La tabella seguente sintetizza l'assetto organico proposto per il personale non dirigenziale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria:

aree	dotazione organica DPCM 28/02/2006	Riduzioni ex art. 29, lett. b), d.lgs. n. 63/2006	Riduzioni DPCM 01/04/2008 Regioni a Statuto Ordinario	Riduzioni DPCM 01/04/2008 Regioni a Statuto Speciale Personale a ruolo esaurimento	dotazione organica vigente	Riduzione dotazione organica - Art. 74, Legge 6.8.2008, n. 133	dotazione organica proposta
Terza Area	5.557	-398	- 15	- 2	5.146	-853	4.289
Seconda Area	3.315	0	- 339	- 110	2.866	8	2.874
Prima Area	0	0			0	168	168
totale amministrativi	8.872	-398	-354	-112	8.008	-667	7.331
Costo dotazione organica					€ 334.781.443,78		€ 301.298.019,70
10% costo Dot. Vig. = € 33.478.144,38						Risparmio € 33.483.424,08	

Per gli ulteriori dettagli tecnici ed economici si rinvia all'allegata relazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

7.3.2. Amministrazione della Giustizia minorile - DGM

La tabella seguente sintetizza l'assetto organico del personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia minorile risultante dalla riorganizzazione già effettuata con DPCM 24 giugno 2010:

aree	dotazione organica DPCM 28/03/2008	Riduzioni DPCM 01/04/2008	dotazione organica pregressa	dotazione organica vigente (DPCM 24 giugno 2010)
Terza Area	1255	-44	1.211	1.050
Seconda Area	601	0	601	587
Prima Area	54	0	54	55
totale amministrativi	1.910	44	1.866	1.692
Costo dotazione organica			€ 77.893.516,85	€ 70.096.402,19
Riduzione di organico = - 174 posti	10% costo dot. Vig. = € 7.789.351,68		Risparmio € 7.797.114,66	

Per gli ulteriori dettagli tecnici ed economici si rinvia all'allegata relazione del Dipartimento della giustizia minorile.



7.3.3. L'Amministrazione Giudiziaria

Per l'Amministrazione Giudiziaria, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo non dirigenziale è stata attuata con il D.P.C.M. del 15 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti il 26/1/2009.

La proposta di rimodulazione predisposta e trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica - che l'ha integralmente recepita con il DPCM citato - pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla legge 133/2008 (tradottosi in una riduzione complessiva del personale pari a circa il 7%), è stata diretta ad assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di part-time obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2) ove era dato rilevare elevati contingenti di posti vacanti e ciò al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili, in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che da tempo opera nell'Amministrazione, il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.

Allo stesso tempo, nell'ambito della proposta, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.

La tabella seguente sintetizza per aree l'assetto organico pregresso e quello vigente per effetto del predetto provvedimento:

aree	dotazione organica DPCM 27/10/2005	aumenti D.lgs. 25/7/2006 n. 240	aumenti D.l. 27 giugno 2008	dotazione organica pregressa	dotazione organica vigente
Terza Area	16.872	68	24	16.964	12.239
Seconda Area	27.235	136	61	27.432	26.991
Prima Area	2.839	-	3	2.842	4.472
totale amministrativi	46.946	204	88	47.238	43.702
Costo dotazione organica				€ 1.845.961.831,32	€ 1.661.439.837,60
Riduzione di organico = -3.536 posti	10% costo dot. Vig. = € 184.596.183,13		Risparmio € 184.521.993,72		

Con il decreto ministeriale 5/11/2009, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010, si è quindi provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, riflettendo la percentuale di riduzione dei contingenti nazionali sulle diverse figure professionali e fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.

Per gli ulteriori dettagli tecnici ed economici si rinvia all'allegata relazione dell'Amministrazione giudiziaria.



7.3.4. L'Amministrazione degli archivi notarili

La tabella seguente sintetizza l'assetto organico del personale non dirigenziale dell'Amministrazione degli archivi notarili risultante dalla riorganizzazione già effettuata con DPCM 24 giugno 2010:

aree	dotazione organica pregressa (DPCM 14 novembre 2005)	dotazione organica vigente (DPCM 24 giugno 2010)
Terza Area	230	194
Seconda Area	448	345
Prima Area	70	150
totale amministrativi	748	689
Costo dotazione organica in euro	€ 28.690.629,66	€ 25.814.275,90
Riduzione di organico = - 65 posti	10% costo Dot. Vig. = € 2.869.062,97	Risparmio € 2.869.066,94

Per gli ulteriori dettagli tecnici ed economici si rinvia all'allegata relazione tecnico metodologica dell'Ufficio centrale degli archivi notarili.

Le misure illustrate dalla presente relazione illustrativa del progetto di riorganizzazione, relazione illustrativa del regolamento di riorganizzazione, nella relazione tecnica, nel piano operativo di riorganizzazione e ulteriormente definite con lo schema di regolamento allegato, costituiscono per il Ministero della giustizia la formale attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, **commi 404** e seguenti, della legge n. 296/2006, nell'art. 74 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e nell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 240.



Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia”

Referente UL Giustizia: Dott. Mario Malagnino
magistrato addetto Ufficio Legislativo Ministero della giustizia
06/68852539

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatore sostituisce integralmente l'attuale regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, adottato con il d.p.r. 6 marzo 2001, n. 55, e si inserisce nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (riforma dell'organizzazione del Governo);
- decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia).

Il provvedimento, inoltre, attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia prevista ed imposta dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nell'ottica del raggiungimento di una ottimale allocazione delle risorse umane ed economiche disponibili nella pubblica amministrazione, le norme indicate sub A) impongono a tutte le amministrazioni pubbliche il ridimensionamento degli assetti organizzativi nella seguente misura:

- 1) quanto alla legge 296/2006 la «riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale»;
- 2) quanto al d.l. 112/2008:
 - una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti;
 - una riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;



- una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Contemporaneamente viene, però, richiesto all'amministrazione un ulteriore intervento: il decreto legislativo n. 240/2006 prevede il decentramento del Ministero della giustizia e la sua conseguente riorganizzazione, con l'introduzione delle occorrenti modificazioni al previgente assetto organizzativo.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Sostanzialmente, quindi, occorre individuare le strutture ministeriali dove risulti necessaria una riduzione degli organici e procedere ad una generale razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione, anche al fine di rinvenire le risorse umane ed economiche necessarie per provvedere al decentramento dell'amministrazione pure previsto dalla normativa citata. In particolare, l'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a tal fine prevede che si provveda:

- «a) alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, ...;*
- b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ...;*
- c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e ... attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica».*

L'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha, successivamente, proseguito la linea di razionalizzazione e riduzione degli organici nelle amministrazioni pubbliche intrapresa con la citata legge 296/06 ed ha previsto che le stesse provvedano:

- «a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, ... A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:*
 - alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;*
 - all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti...».*

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento regolatore è volto, pertanto, a garantire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla normativa sopra indicata; il grado di raggiungimento degli stessi sarà di semplice e rapida verificabilità per quanto concerne le riduzioni di personale, le quali potranno essere oggetto di verifica numerica immediata. Per quanto concerne il miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione nel suo complesso all'esito dei processi riorganizzativi sarà necessaria una verifica dai tempi verosimilmente più lunghi, la quale in ogni caso potrà essere effettuata sulla base dei seguenti parametri: numero medio di pratiche esperite in un determinato arco di tempo nonché tempo medio necessario per la trattazione di un singolo procedimento.

Il dettaglio delle operazioni di riorganizzazione richieste dalla normativa vigente ed attuate mediante l'intervento regolatore nonché gli obiettivi da raggiungere nel breve e nel medio



periodo, vengono in ogni caso accuratamente evidenziati nelle relazioni e nei documenti allegati allo stesso, alle quali integralmente si rinvia.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Gli effetti dell'intervento sono limitati ai soggetti dipendenti dell'amministrazione della giustizia o che comunque rientrano nell'ambito della stessa (principalmente magistrati, avvocati ed operatori giudiziari) ma sono necessariamente destinati ad estendersi a tutti i soggetti che con l'amministrazione della giustizia vengano a rapportarsi (parti processuali, consulenti, fornitori, ecc.).

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso dell'istruttoria AIR, si è ritenuto opportuno consultare sia le rappresentanze sindacali alle quali fa capo il personale oggetto dell'intervento di riordino (v. l'allegato verbale in data 11-12-2008), che le attuali diramazioni nelle quali risulta ripartita l'amministrazione della giustizia; il progetto finale risulta il prodotto della collaborazione dei diversi dipartimenti, ognuno per la materia di propria competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Non è stato possibile percorrere l'opzione zero per la necessità di adeguare l'ordinamento interno alle sopra esposte esigenze di modifica.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nel corso delle consultazioni effettuate durante l'istruttoria A.I.R. sono emerse alcune ipotesi alternative di regolamentazione, di seguito meglio specificate:

- a) eliminazione del Dipartimento per la giustizia minorile, con creazione di una Direzione generale per la giustizia minorile presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria;
- b) accorpamento dell'Amministrazione degli archivi notarili all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia;
- c) eliminazione delle direzioni generali del personale e dei beni e servizi presso il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, con accorpamento delle relative funzioni presso le omonime direzioni generali istituite nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.



L'intervento prende le mosse dall'attenta analisi, anche statistica, delle problematiche derivanti dall'applicazione per circa un decennio della disciplina attualmente vigente, fornendo l'unica soluzione possibile alle diverse questioni evidenziate dall'analisi effettuata.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi. Dall'intervento regolatorio derivano invece numerosi vantaggi, in particolare, in coerenza con quanto imposto dalla normativa primaria:

- eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
- gestione unitaria del personale e dei servizi comuni;
- rideterminazione delle strutture periferiche.

I conseguenti risparmi di spesa conseguiti consentiranno, a medio e lungo termine, un migliore e più razionale impiego delle limitate risorse disponibili.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico dei destinatari dell'intervento.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Le ipotesi alternative alla regolazione proposta – indicate in Sez. 4 – per eventuali differenti od ulteriori riduzioni del personale dirigenziale, sono state ampiamente valutate:

- 1) quanto alla prima ipotesi (completa soppressione del Dipartimento per la giustizia minorile, con la conseguente creazione di una sola direzione generale da incardinare presso il d.o.g.), gli evidenti benefici economici e funzionali derivanti da tale operazione non sono stati ritenuti compatibili con l'impostazione definita con il decreto legislativo 300/99, che prevede uno specifico dipartimento per la trattazione servizi relativi alla giustizia minorile e, quindi, non avrebbe consentito un intervento in tal senso;
- 2) la seconda ipotesi (accorpamento dell'Amministrazione degli archivi notarili all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia), anche in questo caso sicuramente più favorevole per l'amministrazione della giustizia sia dal punto di vista economico che dal punto di vista funzionale, non è risultata possibile a seguito dell'autonomia ed indipendenza prevista in favore della predetta Amministrazione dalla legge 17 maggio 1952, n. 629;
- 3) la terza ipotesi (eliminazione delle direzioni generali del personale e dei beni e servizi presso il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, con accorpamento delle relative funzioni presso le omonime direzioni generali istituite nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria) avrebbe senza dubbio consentito una gestione unitaria per tutto il ministero del personale e dei beni ad esso inerenti; la specificità delle funzioni svolte dal personale di polizia penitenziaria nonché della relativa normativa di settore, del tutto difforme rispetto a quella vigente con riferimento al personale civile in servizio presso il ministero, ha fatto viceversa propendere per il mantenimento, in questo solo caso, di una struttura di gestione separata, anche in



considerazione del disposto del decreto legislativo 300/99 che impone, per l'area funzionale in questione, la creazione di uno specifico dipartimento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non risultano condizioni o fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatore; quanto ai costi dello stesso, infatti, giova ricordare che l'intervento riduce drasticamente le risorse umane a disposizione dell'amministrazione della giustizia e non prevede, pertanto, alcun onere. Nonostante la predetta riduzione delle risorse, l'intervento regolatore garantisce in ogni caso l'efficienza della gestione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La modifica non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Ministero della giustizia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento tranne l'ordinaria pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della giustizia, con le risorse attualmente esistenti ed attraverso il proprio Organismo indipendente di valutazione della performance, provvederà al controllo degli effetti del sistema regolatorio proposto, attraverso il monitoraggio, anche dal punto di vista dei tempi di attuazione, dei procedimenti di competenza di ciascun dipartimento.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero della giustizia, con cadenza biennale, curerà la prescritta verifica degli effetti della regolamentazione, nella quale verranno prioritariamente presi in esame i seguenti aspetti:

- benefici e vantaggi derivanti dalla nuova regolazione;
- conservazione dei livelli di efficienza preesistenti;
- snellimento delle procedure;
- modernizzazione dei sistemi di gestione dei procedimenti;



- analisi del rapporto costi-benefici scaturenti dall'intervento.

Al termine dell'analisi predetta si valuterà l'eventuale opportunità di procedere ad interventi correttivi o modificativi della regolamentazione.



Relazione tecnico-normativa

[] Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

[] Titolo: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia"

[] Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Dott. Mario Erminio Malagnino – Magistrato addetto all'ufficio legislativo – 06/68852539

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di regolamento attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia prevista ed imposta dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Il regolamento attua altresì, in base alla previsione normativa contenuta nell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 240/2006, il decentramento del Ministero della Giustizia e la conseguente riorganizzazione del dicastero, con l'introduzione delle occorrenti modificazioni al previgente assetto organizzativo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'attuale disciplina organizzativa del Ministero della giustizia è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *"Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*; l'art. 16 del predetto decreto, infatti, prevede che il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

Il successivo articolo 17, del medesimo D. Lgs. 300 dispone che il ministero si articoli in Dipartimenti in riferimento alle quattro differenti aree funzionali previste all'articolo 16; in corrispondenza delle previsioni sopra illustrate, il Ministero della Giustizia risulta articolato, secondo il D.P.R. n. 55/2001, in quattro dipartimenti:

- 1) Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP);
- 2) Dipartimento per la Giustizia Minorile (DGM);
- 3) Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG);
- 4) Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG).



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il nuovo regolamento oggetto della proposta prevede l'integrale abrogazione e sostituzione della normativa secondaria attualmente vigente (d.p.r. 55/2001).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non comporta modifiche normative di rilievo costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella ordinamentale, riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.



PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il decreto non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea di diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.



Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative e quelle adottate nell'ambito dello stesso risultano del tutto coerenti con quelle già attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è provveduto (art. 18, comma 3 dello schema di decreto) ad abrogare integralmente la disciplina regolamentare vigente (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55) ed a sostituirla con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Vedi quanto esplicitato al punto n. 3).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, si prevede espressamente che *"Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ministeriali di cui al comma 2 (data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali regionali, n.d.r.) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55"*.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

All'esito dell'approvazione del d.p.r. sarà necessario adottare:

1) uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare volti all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla



definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;

2) uno o più decreti ministeriali che stabiliscano la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali regionali, nonché la razionalizzazione e l'utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e dei Centri per la giustizia minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e successive modificazioni;

3) uno o più decreti ministeriali volti alla ripartizione dei contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.

I termini previsti per l'adozione dei decreti di cui ai numeri 1) e 2) (180 giorni dall'entrata in vigore del d.p.r.) risultano congrui rispetto alle finalità perseguite.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non risulta necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche in materia.



3244

491
10

17
CWS



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO IX

Roma, 21 DIC. 2010

Prot.Nr. 108128
Rif.Prot. Entrata Nr.107756
Risposta a nota
Allegati:



All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia", in attuazione dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e dell'art. 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008.

Si fa riferimento allo schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto organizzativo del Ministero della Giustizia, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 e dell'art. 74 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, approvato, in via preliminare, nella riunione del consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 e trasmesso in pari data, con posta certificata, dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini delle prescritte verifiche di competenza dello scrivente.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento in esame che, pertanto, si restituisce, bollinato, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
21 DIC. 2010
Prot. n. 17362

Il Ragioniere generale dello Stato
Cont'o

SCHEMA PROVVEDIMENTO

128

⚠ Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Ragioneria Generale dello Stato

Da: Dip. Aff. Giuridici e Legislativi

Inviato: ven 17/12/2010 15.33


A: Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze; Ragioneria Generale dello Stato

Cc: Ufficio legislativo Min. della Giustizia

Oggetto: D.P.R. ORGANIZZAZIONE MINISTERO GIUSTIZIA

Allegati: ↪ F ASSEVERAZIONE UCB 28 NOVEMBRE 2008.pdf(210KB) ↪ A schema dpr riorganizzazione 3-12.doc (369KB) ↪ air 16-12.doc(89KB) ↪ allegato C.1 dap.doc(639KB) ↪ allegato C.1-bis dap organico aggiornato.xls(114KB) ↪ allegato C.2 dgm.doc(65KB) ↪ allegato C.2-bis dgm organico aggiornato.xls(41KB) ↪ allegato C.3 dog-dag.doc(191KB) ↪ allegato C.4 archivi notarili.doc(89KB) ↪ allegato C.4-bis archivi notarili organico aggiornato.xls(50KB) ↪ atn 15-12.docx(21KB) ↪ B Relazione schema dpr riorganizzazione 22-10.doc (77KB) ↪ C Relazione al progetto di riorganizzazione 22 ott 2010.doc(828KB) ↪ D Relazione tecnica e Piano operativo 3-11.doc(536KB) ↪ E verbale consultazioni.pdf(289KB)

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.



RAP-92.11

190P
19B
19F





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 4/2 – 811



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

e, p.c.

Al Ministero per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "*Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia*"; relazione tecnica e piano operativo di riorganizzazione del Ministero della giustizia. Nuova formattazione.

Si trasmette il provvedimento in oggetto indicato come approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre c.a.; allo stesso è stata applicata, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato, una nuova formattazione che consenta l'apposizione del relativo timbro di verifica positiva in calce alla relazione tecnica.

Il Capo dell'Ufficio legislativo





Ministero della Giustizia

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell'art. 11 ter della legge 468/1978 e successive modificazioni e integrazioni, dell'art. 1, comma 407, lett. a) della Legge n. 296/2006 e dell'art. 74 del Decreto Legge 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.

E

CORRISPONDENTE

**PIANO OPERATIVO DI RIORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



RELAZIONE TECNICA

1. RISPARMI DI SPESA COMPLESSIVI

in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 404 e seguenti della L. 296/2006, dell'art. 74 del D.L. 112/2008 e del D.Lgs. 240/2006

Lo schema di regolamento di organizzazione e decentramento del Ministero della giustizia, viene presentato ai sensi dell'art. 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 74, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

Per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 e seguenti si evidenzia quanto segue:

a) Art. 1, comma 404, lett. a) e art. 74, comma 1 lett. a) del D.L. n. 112/2008,

Il combinato disposto dell'articolo 1, commi 404 lett a) della Legge n. 296/2006, e dell'articolo 74, comma 1 lett. a) del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, prevede la rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale ed amministrativo attraverso una riduzione delle posizioni dirigenziali non inferiore al 20% per gli uffici di livello generale e al 15% per gli uffici di livello non generale.

Ai fini dell'attuazione delle suddette misure si è proceduto alla riduzione come di seguito indicato:

POSIZIONI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE

	<i>attuale</i>	<i>rideterminato</i>	<i>taglio/risparmio</i>
<i>Unità</i>	61	49	12
<i>Costo</i>	13.357.104,36	11.460.013,22	1.897.091,14

La riorganizzazione in essere e le predette riduzioni comportano il seguente risparmio di spesa nel triennio

	<i>2010</i>	<i>A REGIME</i>
<i>Risparmio di spesa</i>	1.897.091,14	1.897.091,14

DIRIGENTI NON GENERALI (comparto Ministeri)

	<i>attuale</i>	<i>rideterminato</i>	<i>taglio/risparmio</i>
<i>Unità</i>	519	436	83
<i>Costo</i>	53.652.362,55	45.009.479,25	8.642.883,30



DIRIGENTI NON GENERALI (penitenziari)

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Unità	487	419	68
Costo	46.373.289,32	39.898.168,84	6.475.120,48

**RISPARMI DI SPESA DOVUTI ALLE RIDUZIONI DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI
(ENTRAMBI I COMPARTI)**

	2010	A REGIME
<i>Risparmio di spesa</i>	15.118.003,78	15.118.003,78

b) Art. 1, comma 404, lett. b) – c) – d)

è data attuazione attraverso la riorganizzazione in atto (come precisato nella relazione illustrativa del progetto e nel piano operative);

c) Art. 1, comma 404, lett. e)

Nessun adempimento è richiesto all'amministrazione in quanto non sono presenti gli organismi di cui al dettato normativo

d) Art. 1, comma 404, lett. f) e comma 408

Nessun adempimento è richiesto all'amministrazione in quanto in tutte le strutture dell'amministrazione la percentuale di personale di supporto non supera i limiti previsti dalla suddetta normativa.

Nello specifico delle singole amministrazioni:

Amministrazione Penitenziaria

Quadro 1

PERSONALE COMPARTO MINISTERI - PERSONALE CON FUNZIONI DI SUPPORTO	
	Numero Unità
TOTALE	578
PERSONALE IN SERVIZIO	LIMITE PERCENTUALE DEL 15%
6.023	903

Relativamente al personale della Polizia Penitenziaria, il Quadro 2 illustra, ai sensi dell'art. 1, commi 404 e 408, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la situazione del suddetto personale che svolge funzioni di supporto.

Quadro 2



CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA - PERSONALE CON FUNZIONI DI SUPPORTO	
	Numero Unità
TOTALE	2.182
PERSONALE IN SERVIZIO	LIMITE PERCENTUALE DEL 15%
40.766	6.115

Amministrazione della Giustizia minorile

Il personale di supporto attualmente in servizio è pari a n. 202 unità.

Tale numero è inferiore al 15% (328 unità) del totale del personale in servizio (2.186 unità complessive), appartenente alle qualifiche funzionali e dirigenziali (tot. unità pari a n. 1300) e a quello appartenente al Comparto Sicurezza (tot. unità pari a n. 886).

Si specifica, inoltre, che il personale di supporto svolge le proprie funzioni anche rispetto agli incarichi di competenza del personale di polizia penitenziaria.

Amministrazione Giudiziaria

Le risorse attualmente adibite allo svolgimento di compiti logistico-strumentali rappresentano un contingente estremamente limitato delle risorse di personale attualmente disponibili e comunque ben al di sotto della percentuale critica individuata dal comma 404, lettera f), sia considerando solo il personale amministrativo in servizio (15%= 6543,45) che, ancor di più, considerando anche il personale di magistratura (15%= 7903,95), la cui carriera (dalla selezione al pensionamento) è anch'essa integralmente gestita dall'Amministrazione Giudiziaria:

TABELLA A	Totale in attività di supporto		Totale in attività di supporto sistemi informativi esclusi	
	Totale Personale	di cui PT	Totale Personale	di cui PT
Totale	1174	96	665	72

TABELLA B	Totale Nazionale	Totale p.t. Nazionale
totale Amministrativi	43.623	5.085
Magistrati	9.070	0
Totale Personale amministrato	52.693	5.085
15%	7.903,95	

Amministrazione degli Archivi Notarili

Presso questa Amministrazione, i servizi di supporto sono attualmente svolti a livello centrale, salvo competenze del tutto residuali, a seguito di un processo di progressiva riorganizzazione avviato da più di dieci anni.

La dotazione organica dell'Ufficio preposto principalmente alle funzioni di back office, risulta inferiore a quella indicata dal comma 404, lett. f) come limite per una corretta ripartizione delle risorse umane tra strutture adibite all'amministrazione attiva e di supporto, ma comunque, in attuazione dei tagli alle dotazioni organiche previsti dalla legge n. 133/2008 anche la consistenza dell'Ufficio a livello centrale subirà una considerevole decurtazione.



Si specifica, comunque, che l'Ufficio centrale svolge anche funzioni di amministrazione attiva, ad esempio, per la gestione del Registro generale dei testamenti.

Gli adempimenti di cui ai punti b), c) e d) rientrano tra quelli non definibili in via quantitativa come esplicitato nelle linee guida del 13/04/2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 74, comma 1, lett. c) si evidenzia quanto segue:

	2010	A REGIME
<i>Risparmio di spesa</i>	228.678.914,43	228.678.914,43

(per il dettaglio ed i parametri utilizzati vedasi nella presente relazione tecnica il punto C.1 della parte "3. quantificazione analitica degli effetti finanziari" relativo all'art. 18, comma 7)



2. DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: *SU INIZIATIVA GOVERNATIVA*

A) Titolo del provvedimento:

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
"REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DECENTRAMENTO DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 404, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
2006, N. 296, DELL'ARTICOLO 74, DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, E DEGLI
ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2006, N. 240**

B) Amministrazione proponente *Ministero della giustizia*
Amministrazione competente *Ministero della giustizia*

C) TIPOLOGIA DELL'ATTO

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica

D) Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Articolo 8
2. Articolo 18, comma 4 e 5
3. Articolo 18, comma 7

E) Il provvedimento NON comporta oneri aggiuntivi



3. QUANTIFICAZIONE ANALITICA DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) L'articolo 8 prevede che il Dipartimento per la giustizia minorile è composto, oltre che dal Capo dipartimento, da n. 2 uffici di livello dirigenziale generale. Con una riduzione di un ufficio dirigenziale generale rispetto alla previgente struttura, con conseguente riduzione degli oneri a carico dello Stato.

B) La disposizione NON comporta oneri

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Onere annuo connesso alla singola posizione dirigenziale	€ 259.883,59
Onere complessivo Situazione previgente 3 posizioni dirigenziali generali X 259.883,59 =	€ 779.650,77
Onere complessivo previsto 2 posizioni dirigenziali generali X 259.883,59 =	€ 519.767,18
RISPARMIO DI SPESA =	€ 259.883,59

A) Articolo 18, commi 4 e 5: il comma 4 prevede la modifica della Tabella A di cui al Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 con conseguente riduzione delle posizioni dirigenziali generali delle strutture decentrate previste da un numero pari a 16 ad un numero pari a 9 (direttori regionali) con riduzione degli oneri a carico dello Stato; il comma 5 prevede la soppressione delle 4 posizioni dirigenziali (direttori tecnici) previste dall'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Si segnala che il risparmio relativo a tali riduzioni risulta effettivo in quanto le suddette posizioni dirigenziali potrebbero essere ricoperte in qualsiasi momento e il relativo onere è già previsto nelle dotazioni di bilancio dell'amministrazione. Non appare possibile una diversa interpretazione poiché in tal caso si priverebbe l'amministrazione giudiziaria (oltre cinquantamila dipendenti tra personale amministrativo e di magistratura) del numero minimo di posizioni dirigenziali indispensabili per la sua gestione.

B) La disposizione NON comporta oneri

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Onere annuo connesso alla singola posizione dirigenziale	€ 148.837,05
(Onere previsto nella relazione tecnica relativa al D. Lgs. n. 240/2006 e relativi aumenti retributivi a decorrere dal 1 gennaio 2007)	



Onere complessivo Situazione previgente

16 direttori regionali X 148.837,05 = € 2.381.392,80
 4 direttori tecnici X 148.837,05 = € 595.348,20

Totale € 2.976.741,00

Onere complessivo previsto

9 posizioni dirigenziali generali X 148.837,05 = € 1.339.533,45

RISPARMIO DI SPESA = € 1.637.207,55

A) L'articolo 18, comma 7, prevede, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 1, commi 404 lett a) e seguenti della Legge n. 296/2006, e dell'articolo 74 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, la rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale ed amministrativo attraverso una riduzione delle posizioni dirigenziali non inferiore al 20% per gli uffici di livello generale e al 15% per gli uffici di livello non generale e la riduzione della spesa teorica (riferita alla dotazione organica) relativa al personale del comparto in misura non inferiore al 10 % di quella attuale

B) La disposizione NON comporta oneri

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti del personale amministrativo del comparto ministeri. (in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lett c) del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008)

Amministrazione giudiziaria	Costo unitario medio di area(€)	Dotazione organica prec.	Dotazione organica rideterminata	Costo complessivo precedente	Costo complessivo rideterminato
AREA TERZA	46.288,41	16.964	12.239	785.236.587,24	566.523.849,99
AREA SECONDA	35.499,27	27.432	26.991	973.815.974,64	958.160.796,57
AREA PRIMA	30.580,32	2.842	4.472	86.909.269,44	136.755.191,04
		47.238	43.702	1.845.961.831,32	1.661.439.837,60
Risparmio aree DOG	184.521.993,72				

Amministrazione penitenziaria	Costo unitario medio di area(€)	Dotazione organica prec.	Dotazione organica rideterminata	Costo complessivo precedente	Costo complessivo rideterminato
AREA TERZA	45.570,08	5.142	4.289	234.321.351,36	195.450.073,12
AREA SECONDA	35.052,37	2.866	2.874	100.460.092,42	100.740.511,38
AREA PRIMA	30.401,40	-	168	-	5.107.435,20
		8.008	7.331	334.781.443,78	301.298.019,70



Risparmio aree DAP	33.483.424,08
--------------------	---------------

Giustizia minorile	Costo unitario medio di area(€)	Dotazione organica prec.	Dotazione organica rideterminata	Costo complessivo precedente	Costo complessivo rideterminato
AREA TERZA	45.570,08	1.211	1.050	55.185.366,88	47.848.584,00
AREA SECONDA	35.052,37	601	587	21.066.474,37	20.575.741,19
AREA PRIMA	30.401,40	54	55	1.641.675,60	1.672.077,00
		1.866	1.692	77.893.516,85	70.096.402,19
Risparmio aree DGM	7.797.114,66				

Archivi notarili	Costo unitario medio di area(€)	Dotazione organica prec.	Dotazione organica rideterminata	Costo complessivo precedente	Costo complessivo rideterminato
AREA TERZA	46.288,41	230	194	10.646.334,30	8.979.951,54
AREA SECONDA	35.499,27	448	345	15.903.672,96	12.247.248,15
AREA PRIMA	30.580,32	70	150	2.140.622,40	4.587.048,00
		748	689	28.690.629,66	25.814.247,69
Risparmio aree Archivi notarili	2.876.381,97				

(- per la costruzione dei parametri vedasi Tabella 1 allegata alla presente relazione;
- per le dotazioni organiche vigenti si veda la Tabella 2 allegata alla presente relazione)

Onere totale precedente	Risparmio minimo previsto dalla norma	Onere totale rideterminato	Risparmio	Percentuale di risparmio
2.287.327.421,61	228.732.742,16	2.058.648.507,18	228.678.914,43	10%

RISPARMIO DI SPESA in euro 228.678.914,43 per anno pari al 10% della spesa precedente.

C.2) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti del personale dirigenziale di livello non generale.

DIRIGENTI NON GENERALI	parametri	unità attuali	unità ridet.	costo attuale	costo ridet.
	102.065,00	408	347	41.642.520,00	35.416.555,00



Amministrazione giudiziaria					
Amministrazione penitenziaria (ministeri)	117.584,65	56	43	6.584.740,40	5.056.139,95
Amministrazione penitenziaria (Penitenziari)	95.222,36	487	419	46.373.289,32	39.898.168,84
Giustizia minorile	103.085,65	24	20	2.474.055,60	2.061.713,00
Archivi notarili	95.195,05	31	26	2.951.046,55	2.475.071,30
		1.006	855	100.025.651,87	84.907.648,09
Risparmio dirigenti non generali	15.118.003,78				

RIDUZIONE DELL'ORGANICO = 151 unità pari al 15 % della dotazione organica complessiva con conseguente riduzione di spesa annua pari a 15.118.003,78

C.3) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti del personale dirigenziale di livello generale.

DIRIGENTI GENERALI	parametri	unità attuali	unità ridet.	costo attuale	costo ridet
Amministrazione giudiziaria	265.166,00	11	11	2.916.826,00	2.916.826,00
Amministrazione penitenziaria	247.103,64	25	25	6.177.591,00	6.177.591,00
Giustizia minorile	259.883,59	4	3	996.584,20	779.650,77
Amministrazione giudiziaria - Direzioni interregionali	148.837,05	20	9	2.976.741,00	1.339.533,45
Archivi Notarili	246.412,00	1	1	246.412,00	246.412,00
		61	49	13.357.104,36	11.460.013,22
Risparmio dirigenti generali	1.897.091,14				

RIDUZIONE DELL'ORGANICO = 12 unità pari al 20 % della dotazione organica complessiva con conseguente riduzione di spesa pari a 1.897.091,14

RIEPILOGO RISPARMI DI SPESA A REGIME CON DECORRENZA 2010 DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO

Articolo 8	€ 259.883,59
Articolo 18, comma 4	€ 1.041.859,35
Articolo 18, comma 5	€ 595.348,20
Articolo 18, comma 7 (al netto dei risparmi di cui agli articoli precedenti)	€ 243.796.918,21
Risparmio totale	€ 245.694.009,35



Riepilogo dei risparmi di spesa a regime con decorrenza 2010

DIRIGENTI GENERALI

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Unità	61	49	12
Costo	13.357.104,36	11.460.013,22	1.897.091,14

DIRIGENTI NON GENERALI

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Unità	1.006	855	151
Costo	100.025.651,87	84.907.648,09	15.118.003,78

AREE 1^ - 2^ - 3^

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Unità	57.860	53.414	4.452
Costo	2.287.327.421,61	2.058.648.507,18	228.678.914,43

TOTALE

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Importi complessivi	2.400.710.177,84	2.155.016.168,49	245.694.009,35

llz



Tabella 1
Parametri stipendiali

Parametri stipendiali DAP e DGM

COSTO UNITARIO LORDO DEL PERSONALE DELLE FASCE RETRIBUTIVE DELLE TRE AREE FUNZIONALI			
Aree	Fasce retributive	Costo annuale	Costo unitario medio di area
TERZA Area	F7	53.753,46	45.570,08
	F6	51.102,89	
	F5	48.345,00	
	F4	45.867,82	
	F3	42.025,25	
	F2	39.514,50	
	F1	38.381,82	
SECONDA Area	F6	38.415,39	35.052,37
	F5	37.495,73	
	F4	36.457,87	
	F3	34.741,37	
	F2	32.291,79	
	F1	30.912,07	
PRIMA Area	F3	31.321,97	30.401,40
	F2	30.382,21	
	F1	29.500,01	

Parametri stipendiali Amministrazione Giudiziaria e Archivi Notarili

COSTO UNITARIO LORDO DEL PERSONALE DELLE FASCE RETRIBUTIVE DELLE TRE AREE FUNZIONALI			
Aree	Fasce retributive	Costo annuale	Costo unitario medio di area
TERZA Area	F7	54.691,13	46.288,41
	F8	52.040,37	
	F5	49.282,60	
	F4	46.805,50	
	F3	42.355,99	
	F2	39.988,04	
	F1	38.855,27	
SECONDA Area	F6	38.884,04	35.499,27
	F5	37.964,41	
	F4	36.926,53	
	F3	35.210,06	
	F2	32.930,88	
	F1	31.079,70	
PRIMA Area	F3	31.500,86	30.580,32
	F2	30.561,15	
	F1	29.678,95	

Tabella 2
Dotazioni organiche vigenti del personale delle Aree

Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria



AREE FUNZIONALI	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.2.2006	Riduzioni ex art. 29, lett. b), d.lgs. 15.2.2006 n. 63	Riduzioni ex DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.)	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
TOTALE TERZA AREA	5.557	-398	- 17	5.142
TOTALE SECONDA AREA	3.315	0	- 449	2.866
TOTALE PRIMA AREA	0		0	0
TOTALE AREE	8.872	-398	-466	8.008

Amministrazione Giudiziaria

AREA	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 27/10/2005	Direzioni Generali Decentrate D.lgs. 25/7/2006 n. 240	Decreto Interministeriale 27 giugno 2008	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
TOTALE TERZA AREA	16.872	68	24	16.694
TOTALE SECONDA AREA	27.235	136	61	27.432
TOTALE PRIMA AREA	2.839	0	3	2.842
Totale AREE	46.946	204	88	47.238

Dipartimento della Giustizia Minorile

AREA	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28/03/2008	Riduzioni DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.)	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
TOTALE TERZA AREA	1.255	- 44	1.211
TOTALE SECONDA AREA	601	0	601
TOTALE PRIMA AREA	54	0	54
Totale AREE	1.910	- 44	1.866

Amministrazione degli archivi notarili

AREA	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE ex DPCM 14/11/2005
TOTALE TERZA AREA	230
TOTALE SECONDA AREA	448
TOTALE PRIMA AREA	70
Totale AREE	748



PIANO OPERATIVO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

OBIETTIVI, MODALITA', AZIONI E TEMPISTICA (Road map)

Sommario

1.Obiettivi.....	14
2.Modalità.....	15
<i>Nel dettaglio</i>	16
3.Azioni e tempistica – Road Map.....	18
<i>Punto 1</i>	18
<i>Punto 2</i>	18
<i>Punto 3</i>	19
<i>Punto 4</i>	19
<i>Punto 5</i>	19
<i>Punto 6</i>	19
<i>Punto 7</i>	19
4.Sintesi risparmi	21
<i>Riepilogo dei risparmi di spesa</i>	21
Tabella di raccordo Relazione Tecnica – Piano Operativo	22

1.OBIETTIVI

Il progetto di fondo sotteso al presente regolamento di organizzazione è quello di "avvicinare" maggiormente tra loro le diverse amministrazioni che operano nel Ministero della giustizia, realizzando al contempo una migliore articolazione di prossimità delle strutture del territorio.

L'attuazione del decentramento e la programmata entrata in funzione delle direzioni regionali del DOG, consente di rivedere l'assetto delle amministrazioni centrali della giustizia e di proporre tali nuove strutture come efficienti elementi di coordinamento e comunicazione interdipartimentale.

Come si è illustrato, numerose e complesse sono le materie afferenti al ministero della giustizia, e molteplici e peculiari sono le attività svolte dagli uffici; per questo l'integrazione non può che essere graduale, partendo dalla base posta dal presente schema regolamentare e facendo tesoro dei suggerimenti che l'esperienza concreta porrà in considerazione.

Per le amministrazioni centrali delle diverse realtà dipartimentali l'opportunità che viene realizzata è quella di eliminare, ove possibile, tutte le duplicazioni organizzative esistenti realizzando una gestione unitaria del personale e delle risorse a livello centrale e periferico.



2. MODALITA'

In corrispondenza degli obiettivi sopra descritti, la Direzione Generale del personale e della formazione, la Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, la Direzione generale del bilancio e della contabilità e le direzioni regionali del D.O.G. sono costituite come centro di gestione unitaria del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché delle risorse materiali e strumentali per il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria stesso e per l'Amministrazione degli archivi notarili, per il Dipartimento per gli Affari di giustizia e per il Dipartimento per la giustizia minorile, ad esclusione del personale di polizia penitenziaria e relative risorse strumentali, presso il quale ultimi dipartimenti viene, tuttavia, conservata la attività di formazione specialistica degli operatori addetti ai servizi minorili, attività che, per le sue specifiche caratteristiche, non può essere attribuita a soggetti esterni al dipartimento.

Analoga situazione si viene a determinare per il DAP, ove le succitate direzioni generali del personale, dei beni e del bilancio ed i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria costituiscono centro di gestione unitaria del personale dirigenziale e non dirigenziale penitenziario e del Corpo di Polizia Penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile, nonché delle relative risorse materiali e strumentali specificamente destinate a funzioni di polizia, detenzione, custodia, trattamento e rieducazione dei minori.

Nel dipartimento degli affari di giustizia è istituita la Direzione generale degli affari giuridici e legali che si occupa del contenzioso nel quale è interessato il Ministero, fatte salve le competenze del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Questo consente l'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti attraverso la soppressioni delle relative strutture dipartimentali e la trattazione unificata del contenzioso della medesima tipologia.

Il DAP, attesa la peculiarità del contenzioso di lavoro del personale della polizia penitenziaria, mantiene una autonoma gestione della materia.

È altresì esplicitato e ribadito che la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di statistica esplicano le loro attività per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari.

Alla conferenza dei Capi dei Dipartimenti sono attribuite maggiori compiti di indirizzo e coordinamento in materia di risorse, personale e sistemi informativi ed è data anche attuazione alle disposizioni sull'istituzione del centro di competenza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, i cui compiti sono attribuiti al Capo Dipartimento DOG.

Per la decurtazione di posti di funzione dirigenziale di seconda fascia presso l'Amministrazione degli Archivi notarili si perviene, in sede di regolamento di riorganizzazione, alla revisione della dotazione organica complessiva che, con riferimento alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, comprende il taglio di 5 unità. Con successivo provvedimento i predetti tagli saranno distribuiti tra gli uffici che risultano avere un carico di lavoro inferiore, in rapporto al carico di lavoro delle altre sedi di livello dirigenziale esistenti.



In relazione alle procedure di reclutamento dei dirigenti di seconda fascia, si fa presente che, successivamente alla pubblicazione del decreto interministeriale concernente la ricostituzione del ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia, sarà avviata la relativa procedura concorsuale la quale, presumibilmente, sarà ultimata entro l'anno.

L'art. 4 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sostituito dall'art. 3 della legge 19 luglio 1957, n. 588, prevede che presso l'Amministrazione degli archivi notarili sussistono cinque ispettorati circoscrizionali distribuiti in cinque sedi e con competenza territoriale distinta, ai quali sono demandate le ispezioni ordinarie agli archivi notarili, quelle previste dall'art. 129, comma 1, lett. b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, nonché le ispezioni straordinarie. Attualmente gli ispettorati circoscrizionali sono costituiti dal dirigente con funzioni ispettive e da un impiegato distaccato dall'archivio notarile della stessa città, con notevoli problemi organizzativi. L'Amministrazione ha dunque previsto un processo di riorganizzazione del settore ispettivo interno mediante l'accorpamento, presso la direzione generale degli archivi notarili, dell'intero servizio. Tale accorpamento, che trova effettiva attuazione già con l'emanazione del regolamento di organizzazione, risponde ad esigenze di coordinamento funzionale e di efficienza organizzativa, e comporta altresì la possibilità di realizzare economie di scala, mediante la creazione di un unico ufficio di supporto agli ispettori stessi (funzioni di segreteria, assistenza alla redazione dei verbali etc.).

Nel regolamento è altresì disciplinata l'entrata in funzione delle Direzioni regionali di cui sono definiti funzioni, compiti, autonomia finanziaria e coordinamento con le altre strutture ministeriali (rif. Titolo III).

Nel dettaglio:

- 3 amministrazioni centrali e 1 amministrazione archivi notarili (4 dipartimenti e ufficio centrale degli archivi notarili),
- il DAP, attesa la peculiarità del dipartimento penitenziario e delle relative strutture afferenti al comparto sicurezza, non presenta sostanziali modificazioni a livello di amministrazione centrale. La riorganizzazione è effettuata principalmente nelle strutture relativi ai provveditorati regionali, come già avvenuto con il D.M. 27 settembre 2007.
- il DGM è fortemente riorganizzato per eliminare duplicazione di funzioni con DAP e DOG e quindi sono sottratti i compiti di gestione del personale e delle risorse materiali da trasferire alle corrispondenti direzioni generali del Personale e delle Risorse del DAP e del DOG, a seconda che si tratti di personale di polizia penitenziaria o civile ed a seconda che si tratti di beni "di polizia" o civili. Le articolazioni del DOG e DAP, come detto, svolgerebbero quindi un "servizio" comune a più dipartimenti. In sostituzione di due Direzione Generali soppresse è istituita la Direzione Generale per la formazione e le attività internazionali, per presidiare i settori strategici della speciale formazione del personale addetto ai servizi minorili e quello della Autorità centrale per le convenzioni internazionali, Autorità Centrale per il Regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II bis). In ambito centrale sono quindi mantenute due direzioni generali le cui competenze sono ridisegnate anche per essere coordinate con le competenze delle direzioni regionali/interregionali. L'articolo 17 disciplina le competenze delle direzioni regionali relative al Dipartimento per la giustizia minorile. I 12 centri per la



giustizia minorile, con relativo personale e strutture, passano sotto il direttore decentrato.

- il **DAG**: mantiene tre direzioni generali ma la Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani è sostituita dalla **Direzione Generale degli affari giuridici e legali** che si occupa di tutto il contenzioso, che viene ad assorbire competenze interdipartimentali, nel quale è interessato il Ministero salve le competenze dell'Amministrazione penitenziaria. Il settore delle traduzione di leggi e atti stranieri è assegnato alla Direzione generale della giustizia penale. In tale senso sono anche attribuiti al Capo dipartimento DAG compiti specifici riguardanti il contenzioso relativo ai diritti umani e i ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Al Capo dipartimento DAG sono anche conferiti poteri di controllo più incisivi sull'Amministrazione degli archivi notarili in generale e sull'Ufficio centrale degli archivi notarili in particolare.
- il **DOG**: si attua il decentramento del dipartimento istituendo 9 direzioni generali regionali o interregionali cui trasferire tutti i compiti amministrativi non riservati dalla legge al centro. Il decentramento è attuato con una forte riduzione (da 16 a 9 strutture) delle direzioni decentrate e si eliminano i 4 Court Manager (4 Direzioni Tecniche per le corti di Milano, Napoli, Roma e Palermo) che costituiscono una duplicazione e possibile fonte di contrasti (le relative competenze sono trasferite al Direttore Regionale). In ambito centrale sono mantenute 6 direzioni generali le cui competenze sono ridisegnate per essere coordinate con le competenze delle direzioni regionali / interregionali. Le strutture e le risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati sono trasferite alle direzioni regionali. Nel dettaglio, gli articoli 13 (area personale e formazione), 14 (area risorse materiali dei beni e dei servizi), 15 (area statistica) e 16 (area sistemi informativi automatizzati) illustrano la ripartizione di competenze tra DOG amministrazione centrale e direzioni decentrate.

Sono implementate le forme di programmazione e coordinamento attraverso la conferenza dei Capi Dipartimento, l'istituzione del centro di competenza, e attraverso i centri di gestione unitaria di personale, beni e risorse e di bilancio.

Con specifico riferimento all'assetto e alla competenza territoriale delle direzioni regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria, la Tabella A allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 è sostituita dalla Tabella A prevista dall'art. 20, quinto comma, e allegata al presente schema regolamentare.



3.AZIONI E TEMPISTICA - Road Map.

L'attuazione della riorganizzazione sopra illustrata è da realizzare secondo i seguenti punti:

P.1) La soppressione di 12 uffici dirigenziali generali è realizzata direttamente dal regolamento:

- ❖ 1 direzione generale centrale al DGM;
- ❖ 4 direzioni tecniche previste dall'articolo 5, d. l.vo n. 240/2006;
- ❖ 7 direzioni regionali previste dall'articolo 6, d.l.vo n. 240/06

A seguito della predetta modifica organizzativa il risparmio di spesa complessivo è quantificabile in euro 1.897.091,14.

P.2) La soppressione di 151 uffici dirigenziali non generali sarà realizzata:

- ❖ quanto a n. 81 posti presso l'Amministrazione Penitenziaria (di cui 13 del comparto ministeri e 68 del comparto penitenziario con separati DM di natura non regolamentare);
- ❖ quanto a n. 4 posti presso l'Amministrazione Giustizia Minorile, con separati DM di natura non regolamentare;
- ❖ quanto a n. 61 posti presso l'Amministrazione Giudiziaria, di cui n. 13 presso gli uffici centrali (8 al ministero e 5 all'Ispettorato Generale), con separati DM di natura non regolamentare e n. 48 presso gli uffici giudiziari, con regolamento emanato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 2 del D.Lgs. n. 240/2006 (articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari;
- ❖ quanto a n. 5 posti presso l'Amministrazione degli archivi notarili, con separati DM di natura non regolamentare.

A seguito della predetta modifica organizzativa il risparmio di spesa complessivo è quantificabile in euro 15.118.003,78.

P.3) La riduzione di complessivi n. 5.316 posti di organico di personale non dirigenziale è realizzata direttamente con la determinazione delle nuove dotazioni organiche previste nelle tabelle B, C, D, ed E allegate al presente schema regolamentare:

Amministrazione	Posti complessivamente ridotti nelle dotazioni organiche del personale delle Aree
<i>Amministrazione Penitenziaria</i>	1.541
<i>Amministrazione della Giustizia Minorile</i>	174
<i>Amministrazione Giudiziaria</i>	3.536
<i>Amministrazione degli Archivi Notarili</i>	59
Totale posti ridotti	5.310



A seguito della predetta modifica organizzativa il risparmio di spesa complessivo è quantificabile in euro 228.678.914,43.

P.4) Per assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane in riferimento alle effettive esigenze operative, ai C.C.N.L. di comparto e ai relativi contratti integrativi di settore, in essere o in corso di definizione, con successivi decreti ministeriali sarà effettuata la ripartizione tra i **profili professionali** e le **relative fasce economiche** dei contingenti di area fissati dalle predette tabelle B, C, D, ed E allegate al presente schema regolamentare e nell'ambito delle strutture in cui si articolano i dipartimenti.

P.5) Con uno o più decreti ministeriali è stabilita la **data di entrata in funzione delle Direzioni generali decentrate** del DOG. A tal fine è previsto l'utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti, ivi compreso il trasferimento alle predette direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e dei Centri per la giustizia minorile. Nello specifico è previsto che la direzione regionale della Campania eserciti anche i compiti e le funzioni relativi all'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e che il relativo personale comandato o distaccato da altre amministrazioni sia inquadrato, senza nuovi o maggiori oneri, nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.

P.6) Come rilevato nelle relazioni illustrative degli attuali assetti, tutte le amministrazioni del ministero della giustizia hanno contingenti di personale adibito a funzioni di back office inferiori alla percentuale individuata dal comma 404, lettera f) e pertanto non vi è la necessità di predisporre i **piani di riallocazione del personale** previsti dal comma 408 della medesima legge n. 296/2006. Le ulteriori misure previste dalle singole amministrazioni in attuazione dell'art. 74, lettera b), sono descritte nelle predette relazioni illustrative.

P.7) Per quanto riguarda la **tempificazione delle attività**, è da premettere che l'Amministrazione giudiziaria ha già separatamente avviato le procedure per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale dandone anche comunicazione alle organizzazioni sindacali, mentre per le restanti amministrazioni, non appena lo schema di d.P.R. sarà licenziato dal Consiglio dei ministri, si procederà alle necessarie attività di informazione sindacale. Le attività di riorganizzazione degli uffici del ministero saranno comunque avviate fin da subito con l'analisi delle funzioni oggetto di accorpamento e quello oggetto di trasferimento alle articolazioni decentrate, con conseguente individuazione delle risorse umane e materiali da riallocare. Per la gestione del processo di riorganizzazione, da concludersi a livello di studio di fattibilità prima dell'emanazione del d.P.R., sarà istituito un comitato tecnico che avrà il compito, nella fase transitoria, di proporre, adottare e monitorare i singoli piani di attuazione definiti collegialmente. Fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 1, comma 405, legge n. 296/2006, si prevede: a) l'emanazione dei decreti ministeriali di individuazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia del ministero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento e la conseguente attivazione delle nuove strutture entro i successivi 30 giorni; b) l'emanazione del regolamento per la riorganizzazione dei posti dirigenziali presso gli uffici giudiziari entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento; c) l'emanazione dei decreti ministeriali di individuazione delle posizioni economiche e dei



profili professionali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento; d) l'attivazione di almeno due direzioni regionali decentrate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e la completa attivazione del decentramento entro i successivi 360 giorni; e) l'attivazione dei centri di servizi unificato presso il DOG e il DAP entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento; f) la definizione del progetto di riallocazione del personale di supporto entro 90 giorni dalla data di attivazione dei centri di cui alla lettera e).



4. SINTESI RISPARMI

In corrispondenza dei predetti interventi di riorganizzazione sono stati quantificati i risparmi di spesa (come analiticamente illustrati nella relazione tecnica) di cui si riporta la seguente tabella riassuntiva.

Riepilogo dei risparmi di spesa a regime con decorrenza 2010

DIRIGENTI GENERALI

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Unità	61	49	12
Costo	13.357.104,36	11.460.013,22	1.897.091,14

DIRIGENTI NON GENERALI

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Unità	1.006	855	151
Costo	100.025.651,87	84.907.648,09	15.118.003,78

AREE 1[^] - 2[^] - 3[^]

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Unità	57.860	53.414	4.452
Costo	2.287.327.421,61	2.058.648.507,18	228.678.914,43

TOTALE

	attuale	rideterminato	taglio/risparmio
Importi complessivi	2.400.710.177,84	2.155.016.168,49	245.694.009,35



Da ultimo la Tabella che segue raccorda le analisi contabili della Relazione tecnica e del corrispondente Piano Operativo di riorganizzazione.

Tabella di raccordo Piano Operativo e Relazione tecnica

Piano operativo - 3.azioni e tempistica - Road - Map	Regolamento	Importi
punto 1)	Articolo 8	€ 259.883,59
	Articolo 18, comma 4	€ 1.041.859,35
	Articolo 18, comma 5	€ 595.348,20
	Totale	€ 1.897.091,14

punto 2)	Articolo 18, comma 7	15.118.003,78
punto 3)		228.678.914,43
Totale		243.796.918,21

Risparmio totale	€ 245.694.009,35
-------------------------	-------------------------

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

mf Il Ragioniere Generale dello Stato
Cant's

21 DIC. 2010





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio II

Relazione tecnica illustrativa

Sulla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle Aree Funzionali dell'Amministrazione Penitenziaria, a mente dell'art. 74 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

I. Premessa

La legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, al comma 1, lettere a) e c), dell'articolo 74, che tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, entro il 30 novembre 2008¹, debbano provvedere, sulla base dei principi contenuti nello stesso art. 74, alla rideterminazione delle dotazioni organiche, le quali vanno inserite nell'ambito del processo in atto di riforma e di riorganizzazione dei Ministeri.

Per il raggiungimento di tale scopo, la lettera a), comma 1, del suddetto art. 74, dispone un ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, con corrispondente riduzione del personale con qualifica dirigenziale; la successiva lettera c) dispone che alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale si provvede apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

II. CONSIDERAZIONI

In coerenza con la riforma ordinamentale dell'amministrazione pubblica, questa amministrazione penitenziaria per la realizzazione dei precetti costituzionali di efficacia, efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa (principi, peraltro, già contenuti nella precedente relazione tecnica illustrativa che ha accompagnato l'emanazione del D.P.C.M. 28 febbraio 2006, riguardante le attuali dotazioni organiche) ed al fine di realizzare le migliori condizioni per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, punta al riassetto degli organici, ottimizzando le attuali risorse umane e, seppure in un'ottica di

¹ Termine differito al 31 maggio 2009 dall'art. 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14.





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio II

riduzione della spesa, anche attraverso il loro potenziamento mediante un processo di compensazione finanziaria.

Pertanto, ridisegnare le piante organiche acquista rilievo ancora maggiore per una corretta individuazione degli effettivi fabbisogni, in base ai quali impostare tutte le future programmazioni delle assunzioni e ciò al fine di garantire la massima efficienza dell'azione amministrativa anche in vista di ulteriori riduzioni del personale.

L'individuazione delle dotazioni organiche definitive ha riflessi concreti sulla corretta gestione del personale, anche in un'ottica di programmazione futura dei meccanismi di accesso e di progressione interna; la loro entità, infatti, incide in maniera immediata e diretta sul reclutamento del personale e sulla possibilità di procedere a nuove assunzioni, attraverso l'individuazione dei posti di organico vacanti e quindi disponibili.

A tale riguardo la programmazione triennale del fabbisogno di personale, introdotta dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, costituisce una tappa fondamentale nel procedimento autorizzatorio ivi previsto.

Le indicazioni metodologiche poste alla base della rideterminazione dei nuovi quadri organici, alla luce delle suddette considerazioni, sono riassunte nel presente documento.

I contingenti organici del personale appartenente alle Aree ed alle Fasce Retributive sono stati rideterminati, mediante un procedimento generalizzato di compensazione finanziaria, tenendo anche conto di numerose variazioni, in diminuzione o in aumento.

TABELLA A – QUALIFICHE DIRIGENZIALI

L'allegata tabella A è stata predisposta tenendo conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'analogha tabella trasmessa con la nota n. 0059667 del 16.02.2009.

Con la presente tabella viene determinata la nuova dotazione organica dei dirigenti prendendo in considerazione la consistenza numerica stabilita con D.P.C.M. 28 febbraio 2006 (**385 unità**) e l'aumento disposto dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 per i dirigenti penitenziari che ha elevato il contingente complessivo dei dirigenti a n. **582 unità**.

Al dato così desunto vengono sottratte n. **14 unità** relative al personale sanitario transitato al Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 01 aprile 2008 e n. **81 unità** a seguito della riduzione del 15% operata ai sensi dell'art. 74 della legge 06 agosto 2008, n. 133.

Quindi, la nuova dotazione organica dei dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria che tiene conto anche della compensazione operata tra il contingente dei dirigenti penitenziari e quello dei dirigenti dell'Area 1, è la seguente:





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio II

DIRIGENTE GENERALE PENITENZIARIO	25
DIRIGENTE PENITENZIARIO	419
DIRIGENTE AREA 1	43
TOTALE DIRIGENTI	487

TABELLA B – AREE FUNZIONALI

L'allegata tabella B ridefinisce le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri, a seguito della riduzione operata in applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, di quanto disciplinato dal DPCM 1 aprile 2008 ed infine della previsione contenuta all'art. 74, comma 1, lett. c), della legge 6 agosto 2008, n. 133.

In tale stato e fermo restando le riduzioni del 10%, si è anche proceduto ad assorbire le posizioni soprannumerarie.

In data 24.4.2009, con nota n. 1346, ai sensi dell'art. 6, comma 2, punto 1 – lett. c), del C.C.N.L. 16.2.1999, così come confermato dall'art. 3 del C.C.N.L. sottoscritto il 14.9.2009, sono state informate preventivamente, della suindicata rideterminazione, le Organizzazioni sindacali più rappresentative.

Tale dotazione, come sopra è cenno, è stata predisposta ai sensi del comma 1, lettera c) del più volte citato art. 74, che prevede la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico in misura non inferiore al dieci per cento.

Al fine di stabilire la spesa dell'attuale dotazione organica, preliminarmente si è preso in riferimento il dato relativo alla dotazione organica fissato dal D.P.C.M. 28 febbraio 2006 e quello ottenuto dalla media delle retribuzioni previste per le fasce retributive di ognuna delle tre Aree (**colonne b, g**).

Dalla dotazione organica, di cui al predetto D.P.C.M., sono stati detratti i dati riferiti alla **colonna d**, relativi alla riduzione del personale delle Aree (occorsa per far fronte all'incremento dei posti di dirigente disposto dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63) ed alle **colonne e** ed **f**, relativi, alla riduzione del personale sanitario transitato al Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 1 aprile 2008, citato in premessa; la dotazione organica così rideterminata è rappresentata alla **colonna g**, il cui costo è evidenziato alla **colonna i**.

Tale costo è stato ridotto, in attuazione delle disposizioni recate dalla legge n.133/2008, in misura non inferiore al dieci per cento (**colonna m**).

La spesa così desunta ha costituito la base di partenza per la rideterminazione della nuova dotazione organica che in prima applicazione è stata complessivamente fissata per singola area funzionale.





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio II

I quadri che seguono evidenziano il passaggio dalle dotazioni organiche relative al D.P.C.M. 28.2.2006 a quelle definite ai sensi della cosiddetta legge Brunetta, nonché i costi e le riduzioni del 10% effettuate secondo le disposizioni recate dalla predetta normativa.

Quadro 1

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE PER EFFETTO DELLE RIDUZIONI PREVISTE DALL'ART. 74 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133						
AREE						
AREE FUNZIONALI	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.2.2006	VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX D.LGS. 15.2.2006, N. 63	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.)	RIDETERMINAZ IONE DOTAZIONE ORGANICA	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - ART. 74, LEGGE 6.8.2008, N. 133	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
AREA III	5.557	-398	-17	5.142	-853	4.289
AREA II	3315	0	-449	2.866	8	2.874
AREA I	0	0	0	0	168	168
TOTALE AREE	8.872	-398	-466	8.008	-677	7.331





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio II

Quadro 2

RIDETERMINAZIONE SPESA DOTAZIONI ORGANICHE PER EFFETTO DELLE RIDUZIONI PREVISTE DALL'ART. 74 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133				
AREE				
AREE FUNZIONALI	SPESA DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.2.2006	SPESA RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA POST D.LGS. 63/2006 E D.P.C.M. 1.4.2008	RIDUZIONE DI SPESA - ART. 74, LEGGE 6.8.2008, N. 133	SPESA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
AREA III	253.232.934,56	234.321.351,36	-38.871.278,24	195.450.073,12
AREA II	116.198.606,55	100.460.092,42	280.418,96	100.740.511,38
AREA I	0,00	0,00	5.107.435,20	5.107.435,20
TOTALE AREE	369.431.541,11	334.781.443,78	-33.483.424,08	301.298.019,70





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Ufficio II

Il quadro finale riporta il riepilogo della spesa evidenziando la riduzione effettiva operata rispetto a quella desumibile dalla semplice riduzione del 10% prevista dall'art. 74, comma 1 - lett. c), della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Quadro 3

RIEPILOGO SPESA		RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA	
SPESA RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA POST D.LGS. 63/2006 E D.P.C.M. 1.4.2008	334.781.443,78	DOTAZIONE ORGANICA EQUIVALENTE	8.008
RIDUZIONE 10% SU SPESA RIDETERM. DOT. ORGANICA	-33.478.144,38		
RIDUZIONE DI SPESA EFFETTIVA (1)	-33.483.424,08	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA EFFETTIVA	-677
DIFFERENZA	- 5.279,70		
SPESA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	301.298.019,70	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	7.331

Successivamente e con separato provvedimento si procederà a distribuire la suddetta dotazione organica tra le fasce retributive ed i profili professionali.





RIDETERMINAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE PER EFFETTO DELLE RIDUZIONI PREVISTE DALL'ART. 74 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

AREE

a	b	c	d	e	f	g	h	i	ii	iii	iv	v
AREE FUNZIONALI	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.2.2006	SPESA DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.2.2006	VARIAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX D.LGS. 15.2.2006, N. 63	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - ART. 3 DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.)	ULTERIORE RIDUZIONE DI PERSONALE NON ANCORA TRASFERITO - ART. 8 DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.)	RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA	SPESA MEDIA UNITARIA PER AREA	SPESA RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - LEGGE 6.8.2008, N. 133	RIDUZIONE DI SPESA - ART. 74, LEGGE 6.8.2008, N. 133	TOTALE PRESENTI	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
AREA III	5.557	253.232.934,56	-398	-15	-2	5.142	45.570,08	234.321.351,36	-853	-38.871.278,24	3.081	4.289
AREA II	3315	116.198.606,55	0	-339	-110	2.866	35.052,37	100.460.092,42	8	280.418,96	2.827	2.874
AREA I	0	0,00	0	0	0	0	30.401,40	0,00	168	5.107.435,20	160	168
TOTALE AREE	8.872	369.431.541,11	-398	-354	-112	8.008		334.781.443,78	-677	-33.483.424,08	6.068	7.331

RIEPILOGO SPESA	RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA
SPESA RIDETERMINAZIONE E DOTAZIONE ORGANICA (i)	DOTAZIONE ORGANICA EQUIVALENTE (k)
334.781.443,78	8.008
RIDUZIONE 10% SU SPESA RIDETERM. DOT. ORGANICA (10% i)	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA EQUIVALENTE (10% SPESA) (l)
33.478.144,38	-677
RIDUZIONE EFFETTIVA (m)	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA (o)
-	7.331
DIFFERENZA	5.279,70
SPESA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA (p)	301.298.019,70



TABELLA B

SPESA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
P
195.450.073,12
100.740.511,38
5.107.435,20
301.298.019,70



TABELLA A

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE AI SENSI DELL'ART. 74 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

QUALIFICHE DIRIGENZIALI

QUALIFICA	FASCIA RETRIBUTIVA	DOTAZIONE ORGANICA DPCM 28.2.2006	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA EX D.LGS. 15.2.2006, N. 63	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - ART. 3 DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.)	ULTERIORE RIDUZIONE DI PERSONALE NON ANCORA TRASFERITO ART. 8 DPCM 1.4.2008 (Sanità penit.)	RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA - ART. 74, LEGGE 6.8.2008, N. 133	COMPENSAZIONE	RIDUZIONE EFFETTIVA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI PENITENZIARI									
DIRIGENTE GENERALE	I FASCIA	25	25	0	0	0	0	0	25
DIRIGENTE	II FASCIA	304	501	12	2	73	-5	68	419
DIRIGENTI AREA 1									
DIRIGENTE	II FASCIA	56	56	0	0	8	5	13	43
TOTALE DIRIGENTI		385	582	12	2	81	0	81	487



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

RELAZIONE TECNICA

L'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, impone alle amministrazioni una riduzione dei propri assetti organizzativi finalizzata al contenimento della spesa pubblica e ad un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane esistenti.

Il progetto di rideterminazione della dotazione organica di cui al D.P.C.M. del 24 giugno 2010, è stato elaborato prendendo a riferimento l'ultima dotazione organica di diritto, determinata dal D.P.C.M. 24 marzo 2008, decurtata di n. 44 unità di personale trasferito nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 01.04.2008.

Sono state, quindi, operate le riduzioni previste dalla suddetta normativa ovvero:

- Riduzione della spesa complessiva relativa al personale delle qualifiche funzionali che da € 77.893.516,85 passa a € 70.096.402,19, determinando un risparmio di 7.797.114,66 superiore al 10% richiesto.

La distribuzione del risparmio tra le aree funzionali è stato elaborato tenendo conto delle procedure di mobilità e concorsuali in corso.

La spesa è stata calcolata sulla base del costo medio per area funzionale inclusi gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (v. tabelle allegate).

Il ridimensionamento del contingente di personale delle qualifiche funzionali, effettuato nella misura sopraindicata, ha, pertanto, prodotto i seguenti effetti (v. tabelle allegate):

- Dotazione organica di cui al D.P.C.M. 28.03.2008:
n. 1910 unità – spesa totale € 79.898.600,37;
- Dotazione organica decurtata del personale trasferito al S.S.N. per effetto del D.P.C.M. 01.04.2008:
n. 1866 unità – spesa totale € 77.893.516,85;
- Nuova dotazione organica (D.P.C.M. 24.06.2010)
n. 1692 unità – spesa totale € 70.096.402,19.





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Per quanto riguarda i dirigenti sono state operate le seguenti riduzioni:

- Riduzione del 20% degli uffici dirigenziali di livello generale che da 4 previsti si riducono a 3;
- Riduzione del 15% degli uffici dirigenziali di livello non generale che da 24 si riducono a 20;

Non sono indicati nella presente redazione i passaggi intervenuti in capo ai Dirigenti di II fascia – Area 1 – a Dirigenti penitenziari nonché coloro i quali sono stati nominati Dirigenti penitenziari a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 19.12.2008 ai sensi della legge 27.07.2005 n. 154.

PERSONALE DI SUPPORTO

Con riferimento all'art. 1, commi 404 e 408, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del personale che svolge funzioni di supporto, si rappresenta quanto segue:

Il personale di supporto attualmente in servizio è pari a n.202 unità (all.4).

Tale numero è inferiore al 15% del totale del personale in servizio, appartenente alle qualifiche funzionali e dirigenziale (tot. unità pari a n. 1421) e a quello appartenente al Comparto Sicurezza (tot. unità pari a n. 861).

Si specifica, inoltre, che il personale di supporto svolge le proprie funzioni anche rispetto agli incarichi di competenza del personale di polizia penitenziaria.

Nelle strutture periferiche il personale di supporto è presente in misura limitata ed è destinato a svolgere funzioni che attengono la contabilità e i servizi ausiliari. Infatti, nelle suddette strutture, dove si espletano le attività rivolte all'utenza penale minorile, anche le figure professionali afferenti all'area amministrativa svolgono funzioni fungibili con le attività strettamente connesse al lavoro rivolto all'utenza penale minorile.

Pertanto, la riduzione pari al 10% del personale di supporto previsto dal punto b) dell'art.74 ammonta a n. 20 unità rispetto al totale di n. 202 unità di personale di supporto presente in servizio.





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

In merito al piano di riduzione del personale di supporto questa Amministrazione ritiene opportuno segnalare che la predetta riduzione di n. 20 unità verrà effettuata tra il personale comandato da altre Amministrazioni il cui totale ammonta a n. 31 unità (cfr. Tabella 1 – “Personale effettivamente in servizio che svolge attività di supporto” voce “altro personale”).





**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA**

Aree e Fasce Retributive	Organico approvato con DPCM 28.03.2008			Organico approvato con DPCM 28.03.2008 decurtato del personale trasferito al SSN per effetto del DPCM 1.4.2008 art. 2			Nuova dotazione organica		
	Unità	Costo Medio	Spesa	Unità	Costo Unitario	Spesa	Unità	Costo Medio	Spesa
Dirigenti I fascia	4	€ 259.883,59	€ 1.039.534,36	4	€ 259.883,59	€ 1.039.534,36	3	€ 259.883,59	€ 779.650,77
Dirigenti II fascia	24	€ 103.085,65	€ 2.474.055,60	24	€ 103.085,65	€ 2.474.055,60	20	€ 103.085,65	€ 2.061.713,00
Totale dirigenti	28		€ 3.513.589,96	28		€ 3.513.589,96	23		€ 2.841.363,77
III Area	1255	€ 45.570,08	€ 57.190.450,40	1211	€ 45.570,08	€ 55.185.366,88	1050	€ 45.570,08	€ 47.848.584,00
II Area	601	€ 35.052,37	€ 21.066.474,37	601	€ 35.052,37	€ 21.066.474,37	587	€ 35.052,37	€ 20.575.741,19
I Area	54	€ 30.401,40	€ 1.641.675,60	54	€ 30.401,40	€ 1.641.675,60	55	€ 30.401,40	€ 1.672.077,00
Totale qualifiche	1910		€ 79.898.600,37	1866		€ 77.893.516,85	1692		€ 70.096.402,19
Totale complessivo	1938		€ 83.412.190,33	1894		€ 81.407.106,81	1715		€ 72.937.765,96

Riepilogo Spesa

Organico approvato con DPCM 28.03.2008 decurtato del personale trasferito al SSN per effetto del DPCM 1.4.2008 art. 2	€ 77.893.516,85
NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	€ 70.096.402,19
RISPARMIO	€ 7.797.114,66


TOTALE SPESA ANNUA anno 2009

Area	Fascia	Stipendio +tred.	Ind.Penit.	Totale	Tesoro 24,20%	Previdenza 5,68%
Area I	F1	17.749,95	3.568,16	21.318,12	5.158,98	1.210,87
	F2	18.387,47	3.568,16	21.955,64	5.313,26	1.247,08
	F3	19.066,59	3.568,16	22.634,75	5.477,61	1.285,65
Area II	F1	18.745,04	3.593,50	22.338,54	5.405,93	1.268,83
	F2	19.714,14	3.621,44	23.335,59	5.647,21	1.325,46
	F3	20.986,41	4.119,36	25.105,77	6.075,60	1.426,01
	F4	22.226,84	4.119,36	26.346,20	6.375,78	1.496,46
	F5	22.976,84	4.119,36	27.096,20	6.557,28	1.539,06
	F6	23.641,43	4.119,36	27.760,80	6.718,11	1.576,81
Area III	F1	22.885,79	4.850,76	27.736,54	6.712,24	1.575,44
	F2	23.704,31	4.850,76	28.555,06	6.910,33	1.621,93
	F3	25.038,33	5.331,13	30.369,45	7.349,41	1.724,98
	F4	27.504,13	5.642,14	33.146,27	8.021,40	1.882,71
	F5	29.294,27	5.642,14	34.936,41	8.454,61	1.984,39
	F6	31.287,10	5.642,14	36.929,24	8.936,88	2.097,58
	F7	33.202,67	5.642,14	38.844,81	9.400,44	2.206,39



I.R.A.P.	Totale Spesa	Costo medio per area
1.812,04	29.500,01	30.401,40
1.866,23	30.382,21	
1.923,95	31.321,97	
1.898,78	30.912,07	35.052,37
1.983,52	32.291,78	
2.133,99	34.741,37	
2.239,43	36.457,87	
2.303,18	37.495,73	
2.359,67	38.415,39	
2.357,61	38.381,82	45.570,08
2.427,18	39.514,50	
2.581,40	42.025,25	
2.817,43	45.867,81	
2.969,59	48.345,00	
3.138,99	51.102,68	
3.301,81	53.753,45	





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Per l'Amministrazione Giudiziaria la riduzione della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale è stata realizzata con il DPCM 15 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 2009.

A) Le dotazioni organiche

Nell'illustrare le modalità di realizzazione della riduzione operata, appare opportuno evidenziare che nell'ambito del Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile dispongono, già da prima della riforma dell'Amministrazione centrale, di separati e autonomi ordinamenti professionali e di proprie dotazioni organiche.

*Le dotazioni organiche cui si riferisce la presente relazione sono, pertanto, esclusivamente quelle fissate per il **Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria**, nel cui ambito sono individuati i contingenti del Dipartimento per gli affari di giustizia, sentito nella fase di predisposizione della proposta di rimodulazione trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, e del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, nei cui compiti istituzionali rientra la vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili, aventi peraltro ordinamento e gestione finanziaria separati.*

Al riguardo si evidenzia che all'interno delle attribuzioni indicate del D.Lgs. 30-07-1999 n. 300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59- (art. 16, comma 2 "Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale") i due dipartimenti sopra indicati



esercitano le funzioni ed i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'art. 16, comma 3, rispettivamente:

lettera a) ("servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza");

lettera b) ("organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza").

Nell'ambito delle predette attribuzioni, carattere prevalente deve essere riconosciuto alla funzione di assicurare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, esercitata dalla magistratura togata ed onoraria.

La dotazione organica del personale dirigenziale ed amministrativo, sulla quale sono state operate le riduzioni di cui al DPCM 15 dicembre 2008, risultava così composta:

AREA	dotazione organica DPCM 27/10/2005	Variazioni Direzioni Generali Decentrate	dotazione organica vigente
<i>dirigente 1ª fascia</i>	12	-1	11
<i>dirigente 1ª fascia decentrato</i>		20	20
<i>dirigente 2ª fascia</i>	408		408
<i>totale posizione economica C3</i>	1613		1613
<i>totale posizione economica C2</i>	5438	24	5462
<i>totale posizione economica C1</i>	9821	44	9865
<i>totale posizione economica B3</i>	10374	76	10450
<i>totale posizione economica B2</i>	10447	60	10507
<i>totale posizione economica B1</i>	6414		6414
<i>totale posizione economica A1</i>	2839		2839
<i>totale amministrativi</i>	46946	204	47150
<i>totale amministrativi comprensivo di dirigenti</i>	47366	223	47589

Al riguardo si deve osservare che la dotazione organica sopra descritta, come evidenziato nella medesima tabella, è quella risultante dal D.P.C.M. 27 ottobre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 2005 (Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 216) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 300 del 27 dicembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, concernente "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli



articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150”.

Al di là delle variazioni apportate al ruolo del personale dirigenziale di livello generale, sintetizzate nella precedente tabella, rilevano in particolare gli aumenti previsti dagli articoli 5 e 9 della norma richiamata, individuati solo per posizione economica e per i quali era espressamente prevista l'adozione di uno specifico provvedimento da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali posti, già formalmente attribuiti all'Amministrazione, sono stati quindi ricompresi nell'ambito della dotazione cui si è fatto riferimento nel procedimento di rimodulazione sia ai fini del conteggio economico sia ai fini della relativa collocazione nell'ambito delle figure professionali allo stato previste dall'ordinamento professionale del personale giudiziario.

B) Il personale dirigenziale

In ordine al personale dirigenziale, il d.l. 112/2008 prevede una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale non inferiore, rispettivamente, al 20 ed al 15 % ed, in conseguenza, una corrispondente riduzione delle relative dotazioni organiche.

In ordine a tale personale, quindi, non necessita alcuna valutazione di carattere economico.

Come chiarito in sede di conversione del decreto legge 112/2008, nel nuovo testo dell'art. 74 approvato il 24 luglio dalla Camera dei Deputati (atto Camera 1386 – atto Senato 949) risulta in misura ancor più evidente che ai fini della determinazione dell'entità numerica della riduzione “possono essere computate le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo”.



In conformità del dettato normativo, come dettagliatamente indicato nell'allegato 2, viene quindi prevista una riduzione di 11 posti di dirigente di prima fascia e 61 posti di dirigente di seconda fascia.

C) La spesa relativa alla dotazione organica del personale non dirigenziale

Per il Ministero della Giustizia -Amministrazione Giudiziaria la spesa complessiva relativa alla dotazione organica del personale non dirigenziale è stata individuata dalla Direzione Generale del bilancio e della contabilità in € 1.628.161.849,47.

Il 10% della spesa complessiva, come indicato nella nota citata, risulta pari a € 162.816.184,95.

D) Gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria

Preliminarmente appare opportuno evidenziare alcune connotazioni tipiche del Ministero della Giustizia-Amministrazione giudiziaria, con riferimento sia alla specifica funzione, sia alle strutture giudiziarie da essa dipendenti.

Con riferimento alle strutture in cui è organizzato e mediante le quali viene erogato il "servizio giustizia" occorre subito rilevare come l'intelaiatura del sistema sia costituita dalla rete degli uffici giudiziari diffusa su tutto il territorio nazionale.

Ciò consente immediatamente di evidenziare uno degli aspetti peculiari del Ministero della giustizia, e cioè il particolare rapporto intercorrente tra uffici giudiziari e Amministrazione centrale che si sostanzia in un ruolo che può definirsi "servente" del Ministero della giustizia rispetto alle attività propriamente giurisdizionali.

Spetta, cioè, al Ministero il compito di fornire agli uffici giudiziari il personale, le strutture e il supporto necessario all'esercizio dell'attività dei magistrati nel rispetto dei principi e delle garanzie fondamentali per l'effettivo svolgimento di quella attività.

L'ufficio giudiziario è, difatti, depositario di proprie ed esclusive competenze (giurisdizionali) attribuite con fonte normativa primaria e che, pertanto, non derivano da una "delega" di attribuzioni da parte dell'Amministrazione centrale.

Da questo discende che, nell'ambito della missione istituzionale dell'Amministrazione centrale (e "decentrata"), carattere prevalente deve essere senz'altro riconosciuto all'obbligo di consentire il corretto esercizio della giurisdizione sul territorio, compito attribuito dalla legge esclusivamente agli uffici giudiziari.



In tal senso, appare chiara la funzione “servente” che viene attribuita all’Amministrazione centrale della Giustizia, la cui attività è ben lungi dall’essere assimilabile alla attività degli uffici giudiziari, la cui esistenza non realizza una ipotesi di decentramento amministrativo.

In conseguenza della particolare natura di tali strutture, anche le possibilità di riorganizzazione (numero, collocazione geografica, competenza territoriale) a carico dell’Amministrazione centrale sono limitate ai casi tassativamente previsti dal legislatore, mediante l’impiego degli strumenti amministrativi dallo stesso prescritti per realizzare modifiche alla geografia giudiziaria. Le contemplate possibilità di intervento di modifica dell’assetto territoriale degli uffici (limitate alle sole sezioni distaccate di tribunale ed agli uffici del giudice di pace) sono caratterizzate da complessi procedimenti attuativi che necessitano il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti, chiamati ad esprimere pareri, ad intervenire nel procedimento o semplicemente ad essere notiziati dell’intendimento dell’Amministrazione.

Ciò comporta lunghi e contrastati iter, soprattutto nel caso di riduzione di presidi, che non sempre riescono a produrre gli effetti sperati.

Allo stato, gli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale sono ben 1.590:

UFFICIO	N.º
<i>Corte Suprema di Cassazione</i>	1
<i>Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione</i>	1
<i>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche</i>	1
<i>Direzione Nazionale Antimafia</i>	1
<i>Corti di Appello</i>	26
<i>Sezioni distaccate di Corte di Appello</i>	3
<i>Procure Generali presso le Corti di Appello</i>	26
<i>Procure Generali presso le Sezioni distaccate di Corte di Appello</i>	3
<i>Tribunali per i minorenni</i>	29
<i>Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni</i>	29
<i>Tribunali di sorveglianza</i>	29
<i>Uffici di sorveglianza</i>	29
<i>Tribunali</i>	166
<i>Procure della Repubblica presso i Tribunali</i>	166
<i>Sezioni distaccate di tribunale</i>	220
<i>Uffici del giudice di pace</i>	842
<i>Sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace</i>	4
<i>Commissariati per la liquidazione degli usi civici</i>	14
Totale	1590

In tale conteggio non sono inseriti il Ministero - Amministrazione Centrale, le Direzioni generali decentrate (non ancora costituite) l’Ispettorato Generale e Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli poiché non sono uffici giudiziari.



Al riguardo appare opportuno evidenziare che il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Palermo e i 22 uffici del giudice di pace siti nella regione Trentino Alto Adige (Giudici di pace a favore dei quali le dotazioni organiche dell'Amministrazione, sono state ridotte di 135 unità per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 2) non dispongono di organici di personale amministrativo del Ministero della Giustizia, in virtù di specifiche disposizioni di legge, attuative dell'autonomia regionale.

Vi sono poi da considerare gli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti, istituiti in corrispondenza di alcune tipologie di uffici giudiziari:

UFFICI	N.º
<i>Presso le Corti di Appello e le sezioni di Corte di Appello</i>	29
<i>Presso i Tribunali</i>	137
<i>Presso le sezioni distaccate di Tribunale</i>	220
TOTALI	386

Pertanto, le strutture complessive di competenza dell'Amministrazione giudiziaria sono 1.976, mentre la dotazione organica del personale amministrativo (eluse, come detto le costituenti direzioni generali decentrate) è ripartita, allo stato, tra complessivi 1.956 uffici.

Da quanto in precedenza evidenziato con riferimento alla missione istituzionale dell'Amministrazione ed ai limiti entro i quali può essere esercitata la potestà di riorganizzazione delle strutture da essa dipendenti, emerge con evidenza la necessità di garantirne il corretto funzionamento attraverso l'attribuzione delle risorse organiche occorrenti che, atteso l'elevato numero di presidi, non consentono di comprimere i contingenti complessivi al di sotto una soglia minima, idonea alla predetta finalità.

E) Dotazioni organiche: evoluzione e rapporto amministrativi-magistrati

Proprio in relazione all'aspetto evidenziato nel paragrafo precedente, appare opportuno fornire una sintetica rappresentazione della evoluzione storica delle dotazioni organiche del personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria, anche con riferimento alle determinazioni assunte nel medesimo arco temporale per il personale della magistratura togata ed onoraria.

Per il personale amministrativo, infatti, non può non essere sottolineata, quale connotazione specifica dei relativi compiti istituzionali, la funzione di garantire, in senso lato, il necessario supporto all'attività giurisdizionale.

La comparazione tra la crescita costante delle dotazioni organiche del personale di magistratura e il progressivo decremento operato su quelle del personale amministrativo rende



ragione di per sé solo della difficoltà di operare ulteriori ed incisive riduzioni dei relativi contingenti.

La tabella seguente (che individua le dotazioni al 31/12 degli anni in cui sono intervenuti le più significative variazioni delle dotazioni organiche) ne fornisce una immediata rappresentazione:

<i>personale</i>	<i>1992</i>	<i>1993</i>	<i>1997</i>	<i>2006</i>	<i>variazione complessiva</i>
<i>Magistrati</i>	<i>8.509</i>	<i>9.109</i>	<i>9.109</i>	<i>10.109</i>	<i>1.600</i>
<i>giudici di pace</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>
<i>Totali magistrati</i>	<i>13.209</i>	<i>13.809</i>	<i>14.809</i>	<i>15.809</i>	<i>1.600</i>
<i>personale amministrativo (inclusi i dirigenti)</i>	<i>52.668</i>	<i>52.530</i>	<i>50.550</i>	<i>47.589</i>	<i>- 5.079</i>

In tale contesto si è inserita la rimodulazione realizzata con il DPCM 15/12/2008.

Al riguardo si deve necessariamente porre in rilievo che l'effetto combinato delle variazioni pregresse e di quelle imposte dal d.l. 112/2008, ha inciso in misura oltremodo sfavorevole sul rapporto di composizione delle dotazioni in questione e che ancor maggiore è risultato l'impatto di tali determinazioni sulle piante organiche dei singoli uffici giudiziari.

Va, infatti, sottolineato che sono state completate le procedure di attribuzione delle 1.000 unità di magistrato recate in aumento dalla legge 48/2001 (comprese nel precedente quadro riepilogativo) che, tuttavia, non ha previsto un contestuale aumento del personale amministrativo.

L'attribuzione di nuovi posti di magistrato in pianta organica ha generato presso gli uffici aspettative di proporzionali incrementi della dotazione del personale amministrativo; aspettative che, in tale contesto, sono destinate a rimanere disattese.

Nell'ambito di un processo di riorganizzazione diretto ad attuare un recupero di efficienza e funzionalità dell'Amministrazione, si è ritenuto conforme all'esigenza di assicurare il necessario sostegno all'attività giurisdizionale operare una rimodulazione delle dotazioni che rifletta l'effettiva disponibilità di risorse, garantendo altresì, per effetto delle disposizioni che autorizzano l'immissione in ruolo del personale non stabilizzato, un incremento delle presenze effettive presso le singole strutture.

La discrasia tra l'organico di diritto e quello effettivamente assegnato, infatti, ha costituito uno dei principali motivi di doglianza delle singole strutture giudiziarie, potendosi rilevare, nella generalità dei casi, una profonda divergenza tra la pianta organica teorica (cioè il contingente dei posti assegnato) e il personale effettivamente in servizio.

In tal senso, la rimodulazione dei contingenti nazionali (e in conseguenza delle singole piante organiche) conforme alla effettiva disponibilità di risorse umane e professionali, consente di soddisfare le più immediate esigenze operative degli uffici in misura senz'altro superiore al



mantenimento di una dotazione, che per il mancato perfezionamento delle procedure di riqualificazione, aveva assunto una connotazione pressochè virtuale.

F) Criteri e motivazioni a sostegno della proposta

Del resto, tale impostazione metodologica sottesa alla ridefinizione delle dotazioni organiche, al di là dei vincoli di spesa previsti dalla legge 4/2001, risulta pienamente conforme alla previsione di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come novellato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

La norma citata, infatti, stabilisce che nel procedere alla individuazione delle rispettive dotazioni organiche, le Amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche, circostanza sin qui diffusamente riscontrabile in alcune posizioni economiche (segnatamente nelle aree B ed A), in virtù delle determinazioni assunte con i DD.P.C.M. 4 ottobre 2000 e 8 febbraio 2001 in vista dell'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale.

La mancata definizione delle procedure di riqualificazione del personale, ha determinato l'insorgere delle problematiche sopra evidenziate, che si ritiene possano trovare adeguata risoluzione esclusivamente attraverso la rimodulazione di fatto realizzata.

Si è ritenuto altresì corrispondente alle effettive necessità delle strutture giudiziarie, per le considerazioni già esposte, la predisposizione di risorse organiche idonee a consentire il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto in posizione di part time obbligatorio al 50%, allo stato presente nelle posizioni economiche B2 e B1.

Carattere prevalente nella elaborazione del progetto di rimodulazione è stato riconosciuto alla esigenza di dimensionare gli organici in funzione della immissione in ruolo del personale assunto a tempo determinato, per il quale con avviso del 7 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2008 – IV serie speciale sono state avviate le procedure di selezione, in conformità della previsione dell'art. 1, comma 247 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e del D.P.C.M. 21 febbraio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, n. 123, che ha autorizzato la stabilizzazione di n. 1.588 unità di personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge 242/2000.

L'immissione nei ruoli dell'Amministrazione dei lavoratori a tempo determinato costituisce senz'altro una opportunità da cogliere, anche in virtù dell'esperienza e della professionalità acquisite da personale che da tempo opera nell'amministrazione.

Analogamente, si è tenuto conto delle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) al fine di assicurare la presenza di spazi idonei alla assunzione



delle categorie di personale individuate dall'articolo 3, comma 112, di seguito riportato: "Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008."

Oltre alle motivazioni sostanziali a sostegno della rimodulazione operata appare opportuno evidenziare che la formale individuazione della dotazione organica dell'Amministrazione si rende opportuna anche in virtù della previsione di cui all'art. 8 del decreto interministeriale 27 giugno 2008, attuativo dell'art. 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cfr. "Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla ricognizione delle suddette dotazioni").

Analoghe esigenze possono essere rilevate con riferimento agli aumenti disposti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 per il personale non dirigenziale, individuati solo per posizione economica e per i quali era prevista l'emanazione di uno specifico D.P.C.M. ai fini della relativa ripartizione nell'ambito delle figure professionali esistenti.

In sostanza, la riorganizzazione operata corrisponde, oltre che alle prevalenti finalità sopra richiamate, anche ad una esigenza di trasparenza ai fini della individuazione della dotazione organica dell'Amministrazione, desumibile, fino all'emanazione del DPCM del 15 dicembre 2008, solo dall'esame combinato dei provvedimenti succedutisi dall'ottobre 2005 in poi.

Nella individuazione delle nuove dotazioni organiche, peraltro, non si può non tener conto delle innovazioni contenute nel nuovo contratto nazionale del comparto ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007, già vigente per la parte normativa.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, infatti, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione automatica.



La rimodulazione, dunque, è stata realizzata in conformità al nuovo modello delineato dal citato contratto che peraltro potrà trovare compiuta attuazione solo all'esito della contrattazione integrativa.

In considerazione di tale circostanza, la dotazione è stata individuata esclusivamente per area, così da poter essere successivamente ripartita nell'ambito delle fasce retributive con uno strumento (decreto ministeriale) che assicuri la flessibilità necessaria a corrispondere alle esigenze del nuovo modello organizzativo dell'Amministrazione.

Infine, come accennato, la rimodulazione della dotazione organica, al di là del rispetto dei vincoli posti dalla legge 4/2001, ha tenuto conto del processo di riorganizzazione in itinere ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e delle misure di contenimento della spesa pubblica in materia di organici ivi fissate.

La dotazione realizza quindi una riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale pari al 10 % della spesa riferita alla pregressa dotazione e comporta una riduzione di organico di 3.536 unità.

In merito si evidenzia che l'importo è stato calcolato definendo per ciascuna area il costo medio delle fasce retributive previste dal nuovo contratto; l'allegato 1 riporta il dettaglio dell'elaborazione svolta.

Al solo fine di consentire una immediata rappresentazione dell'effettiva corrispondenza della proposta ai parametri economici e normativi ed alle esigenze funzionali evidenziate, l'allegato 2 riporta il dettaglio dell'analisi condotta, individuando la pregressa dotazione e quella ridotta per ciascuna figura professionale e posizione economica nonché l'aggregazione risultante ai sensi del nuovo ordinamento professionale.

Gli allegati 3 e 4 riportano il dettaglio delle presenze e del personale da stabilizzare.

La tabella seguente sintetizza l'assetto organico risultante all'esito della riduzione:

aree	dotazione organica DPCM 27/10/2005	umenti D.lgs. 25/7/2006	umenti D.I. 27 giugno 2008	dotazione organica vigente	dotazione organica proposta
<i>terza area</i>	16.872	68	24	16.964	12.239
<i>seconda area</i>	27.235	136	61	27.432	26.991
<i>prima area</i>	2.839	-	3	2.842	4.472
<i>totale amministrativi</i>	46.946	204	88	47.238	43.702

Il Capo Dipartimento





Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 404, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) e dal decreto legge n. 133/2008, nonché sulla base dei principi contenuti nell'art. 6, del decreto legislativo n. 165/2001, l'Amministrazione degli Archivi Notarili ha provveduto, con DPCM 24 giugno 2010, alla rideterminazione della dotazione organica del personale delle Aree prima, seconda e terza secondo i criteri di seguito esposti.

RELAZIONE TECNICA METODOLOGICA

1. Premessa

L'art. 74, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha introdotto l'obbligo di provvedere alla ulteriore riduzione, rispetto a quella stabilita dall'art. 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, degli assetti organizzativi delle Amministrazioni dello Stato. Tale misura, si estrinseca, ferma restando la necessità di riorganizzare gli uffici ed i servizi, in conseguenza della riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non nelle misure percentuali previste, nella riduzione del 10% della spesa relativa alla vigente dotazione organica.

La normativa sopra citata si interseca con le disposizioni di cui all'articolo dall'art. 1, comma 404 della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), la quale ha disposto, per i Ministeri, l'obbligo di adottare un regolamento di riorganizzazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge n. 400/1988, al fine di attuare un generale processo di ottimizzazione delle risorse, anche mediante la decurtazione degli organici del personale dirigenziale.

Il comma 4 dell'art. 74 della legge 133/2008 citata, infatti, consente di computare nei provvedimenti di decurtazione delle dotazioni organiche adottati ai sensi della legge n. 133/2008, anche le riduzioni agli organici derivanti dai processi di riorganizzazione, di cui all'art. 1, comma 404 della legge n. 296/2006.

In attuazione del combinato disposto dell'art. 74, comma 1 della legge n. 133/2008 e dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006 è stato predisposto uno schema di regolamento di riorganizzazione dell'intero Ministero della giustizia, comprensivo, quindi, anche della rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione degli Archivi notarili.



Il procedimento di elaborazione di un generale regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia - mediante l'emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica - è tuttora in corso.

Considerato pertanto l'iter particolarmente complesso di adozione di un atto di riassetto organizzativo ministeriale, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e di adeguamento al nuovo ordinamento professionale del personale del comparto Ministeri, derivante dalla sottoscrizione del CCNL del 17 settembre 2007, in analogia a quanto precedentemente disposto per il personale non dirigenziale di altro Dipartimento del Ministero della giustizia, si propone l'emanazione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge n. 4 del 2001, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto, che, in attuazione del citato art. 74, comma 1, lett. c), consenta anche per l'Amministrazione degli archivi notarili la rideterminazione della dotazione organica del personale delle aree prima, seconda e terza.

Si precisa che l'ultima revisione degli organici è stata effettuata con d.P.C.M. 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2006, comprensiva di 780 unità complessive. Tale contingente è stato ripartito tra le diverse figure professionali e tra le varie strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione con d.M. 20 novembre 2008.

La legge n. 133/2008 impone di apportare una notevole decurtazione degli organici esistenti, nonostante la consistenza delle unità previste dal d.P.C.M. 14 novembre 2005 sia già esigua, in un contesto di economicità ed efficienza dei servizi, con costi di personale estremamente ridotti, in relazione ai compiti svolti.

Infatti, la politica gestionale di questa Amministrazione risulta ormai da anni improntata ad una corretta ed oculata programmazione dei fabbisogni, alla ponderata valutazione delle reali necessità degli uffici, mediante l'acquisizione di dati e l'elaborazione di procedure di misurazione degli effettivi carichi di lavoro, e ad una costante analisi del rapporto tra costi e benefici.

Nell'arco temporale compreso tra il 1991 ed il 2005, la dotazione organica di questa Amministrazione ha subito un costante e notevole decremento, passando da ben 956 unità di personale previste dalla legge 16 ottobre 1991, n. 321, alle 780 unità complessive previste dal d.P.C.M. 14 novembre 2005.

Ogni riduzione apportata agli organici si è configurata come il risultato di un complesso e delicato processo di riforma, che ha interessato questa Amministrazione e che è tuttora in atto, teso a perseguire l'obiettivo primario di migliorare il servizio reso all'utenza, in termini di qualità ed efficienza della prestazione lavorativa a fronte di un contenimento della spesa pubblica, coniugando il concetto di valorizzazione del lavoro con la qualificazione dei servizi.

Ciò ha consentito di apportare una compressione della dotazione organica pari quasi al 20%, con contestuale miglioramento della qualità dei servizi forniti da questa Amministrazione.

Per procedere al taglio del 10% della spesa sostenuta per il personale delle aree imposto dall'art. 74, comma 1, lett. c) della legge n. 133/2008, computando anche i tagli stabiliti per le strutture dirigenziali, per i quali si provvederà con lo strumento regolamentare previsto dall'art. 17, comma 4 bis della legge n. 400 del 1988, occorrerà dunque provvedere ad una nuova ripartizione delle competenze, connessa al crescente ricorso all'innovazione tecnologica e ad un'attenta valutazione delle risultanze del controllo di gestione, grazie al quale viene effettuato un costante monitoraggio dei carichi di lavoro sussistenti presso ogni ufficio, con l'analisi dei costi, dei rendimenti, dei parametri di produttività e dei risultati raggiunti dalle singole unità organizzative, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.



In relazione ai carichi di lavoro si ritiene opportuno segnalare la necessità di tenere in debita considerazione: l'aumento dei carichi di lavoro del personale appartenente alla figura del conservatore, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 249/2006, che ha riformato il procedimento disciplinare notarile, nonché i nuovi dati derivanti dall'attuazione del d.m. 23 dicembre 2009, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1913, n. 89, come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e concernente la rideterminazione delle sedi notarili, con incremento di 467 sedi distribuite nei vari distretti, alla cui stregua l'Amministrazione degli Archivi Notarili si riserva, comunque, di richiedere un consono e corrispondente aumento di organico.

2. Lo stato attuale degli Uffici ed i servizi espletati

Al 31 dicembre 2009 delle 748 unità del personale non dirigenziale di cui al d.P.C.M. 14 novembre 2005 sono presenti 598 unità più 11 unità di personale in posizione di comando da altre Amministrazioni, le quali prestano servizio presso 94 Archivi notarili distrettuali (di cui 21 di livello dirigenziale), 5 ispettorati per il servizio di controllo interno ed un Ufficio Centrale al quale sono demandati i compiti di coordinamento e di gestione di tutti i servizi amministrativi, contabili ed informatici dell'Amministrazione (con decreto 20 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 180 del 5 agosto 2003, modificato con d.m. 24 marzo 2006, sono stati inoltre individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale presso l'Ufficio Centrale degli Archivi notarili, anche al fine di adeguare la struttura centrale alle sopravvenute innovazioni del quadro normativo in cui opera l'Amministrazione).

Sono inoltre operativi 15 archivi notarili sussidiari i quali, pur non avendo una dotazione organica propria, svolgono ugualmente il servizio di rilascio copie all'utenza in giorni predeterminati, mediante saltuaria applicazione di personale appartenente ad uffici limitrofi.

L'obiettivo della riduzione della spesa complessiva per il personale deve pertanto essere perseguito con modalità compatibili con la quantità e la qualità dei servizi compiuti dall'Amministrazione, con riferimento ai quali le informazioni sopra riportate esprimono soltanto una sintesi.

3 Criteri metodologici adottati per la rideterminazione della dotazione organica complessiva.

3.1 Posizioni dirigenziali non generali

La dotazione organica complessiva dell'Amministrazione degli Archivi notarili di cui al d.p.C.M. 14 novembre 2008 prevede 31 posti dirigenziali appartenenti alla seconda fascia.

Su tale fascia la legge finanziaria per l'anno 2007 impone di provvedere al taglio dei posti nella misura non inferiore al 5%, e il decreto legge n. 133/2008 prevede altresì una decurtazione del 15%, consentendo tuttavia di computare anche le decurtazioni già previste ai sensi del comma 404 della legge finanziaria per l'anno 2007. Gli organici apicali dell'Amministrazione degli Archivi notarili dovrebbero pertanto essere decurtati nella misura di 4,65 posti.

In relazione all'esigenza di evitare duplicazioni di funzioni avvertita sia dalla legge n. 296/2006 che dalla legge n. 133/2008, si precisa che ad ogni struttura di livello dirigenziale dell'Amministrazione sono demandati compiti specifici in relazione ad una competenza



territoriale (per gli uffici periferici) o per materia (per gli uffici centrali), per cui, in nessun caso, sussiste una sovrapposizione o duplicazione delle competenze stesse.

Tale assetto organizzativo rende particolarmente gravosa la decurtazione di posti di funzione dirigenziale di seconda fascia sulla quale, peraltro, è già stato apportato il taglio di una unità, in occasione della rideterminazione della dotazione organica complessiva, effettuata con d.P.C.M. 14 novembre 2005, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per di più va evidenziato che presso l'Amministrazione degli Archivi notarili non esistono uffici di staff, nè vi sono duplicazioni organizzative.

Tuttavia, nonostante la configurazione dell'Amministrazione risulti già improntata al raggiungimento della massima efficienza, rispetto alle risorse umane e strumentali impiegate per il raggiungimento degli obiettivi, è stata già condotta una apposita procedura interna, finalizzata alla valutazione ponderata degli effettivi fabbisogni di ciascun ufficio, sulla base della valutazione dei prospetti delle principali attività svolte dall'Amministrazione (mod. 55 s. I) riferiti al periodo 2004 - 2007, unitamente all'esame delle relazioni del servizio di controllo di gestione.

Sulla base dei dati emersi all'esito di tale attività, saranno individuati i posti dirigenziali da decurtare, con conseguente diminuzione dei posti di livello dirigenziale di seconda fascia da 31 a 26 unità complessive.

Si specifica che tale operazione sarà effettuata tenendo conto delle garanzie contrattuali dei dirigenti, qualora la soppressione del posto inciderà su rapporti di lavoro in corso. (cfr. linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 13 aprile 2007 - parte I, punto 1. lett. b).

I relativi risparmi risultano evidenziati nel prospetto allegato sub B).

Con riferimento alla necessità di riavviare le procedure di reclutamento di personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia, si fa presente che con d.P.C.M. 11 marzo 2008 questa Amministrazione è stata autorizzata a bandire una procedura concorsuale per il reclutamento di 4 dirigenti, la quale sarà indetta successivamente all'esame da parte della Corte dei conti del ruolo del personale dirigenziale del Ministero della Giustizia, di recente costituito, a seguito della soppressione del ruolo unico della dirigenza.

3.2 Posizioni non dirigenziali

L'Amministrazione degli Archivi notarili ha provveduto ad elaborare la presente proposta di rideterminazione della dotazione organica complessiva del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza anche in attuazione delle direttive pervenute in tal senso da parte del Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, con nota 3 ottobre 2008. Con riferimento alla distribuzione delle risorse tra le aree professionali, i cui costi risultano decurtati del 10%, si specifica che è stato adottato il parametro della spesa media riferita all'intera singola area professionale, senza ulteriori distribuzioni tra le fasce retributive.

Con successivo provvedimento sarà effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, determinati per le singole aree con il provvedimento oggetto della presente proposta, tra i profili professionali, tra le fasce retributive nell'ambito delle tre aree, e tra le varie strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione, anche in considerazione di quanto disposto dal CCNL 14 settembre 2007 per il personale del Comparto dei Ministeri e di una più specifica procedura interna finalizzata alla valutazione ponderata degli effettivi fabbisogni di ciascun ufficio e ad un'approfondita disamina delle situazioni locali, attualmente oggetto di studio.



Tale indirizzo risulta conforme al principio di economicità ed efficienza, in quanto permetterà di tenere in considerazione i dati derivanti dall'attuazione del sopraccitato d.m. 23 dicembre 2009 di rideterminazione e incremento delle sedi notarili.

La spesa complessiva per il personale di questa Amministrazione è composta dalle voci indicate nella tabella "B", allegata alla presente relazione.

La spesa media per unità comprende, per il personale delle aree funzionali, lo stipendio inclusa l'indennità di amministrazione ed oneri a carico dell'Amministrazione. Tale importo risulta moltiplicato per le unità comprese in ciascuna area.

Anche alla luce di quanto disposto dal d.lgs. n. 159/2009, l'articolazione dei tagli sulle aree incide proporzionalmente avendo riguardo principalmente alle necessità professionali e funzionali dell'Amministrazione, senza trascurare la situazione del personale attualmente in servizio.

In particolare, risulta possibile decurtare le unità di personale nelle aree professionali nelle quali, a seguito dell'informatizzazione dei servizi e del trasferimento di alcune mansioni, risultano ridotte le esigenze di professionalità e nelle quali, peraltro, sussistono alcune vacanze.

Si specifica che, con riferimento alla prima area, sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per quanto concerne il divieto di determinare posizioni di soprannumerarietà, nell'individuazione delle dotazioni organiche. In particolare si evidenzia che l'originario soprannumero temporaneo di unità appartenenti all'Area prima è stato totalmente regolarizzato in perfetto ossequio alla normativa innanzi citata. Si precisa al riguardo che la sola unità di Area I che risulta in soprannumero alla data del 31 dicembre 2009 sarà riassorbita già al 1° giugno ed al 1° luglio 2010 con la cessazione dal servizio di due Ausiliari, Area I.

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 133/2008 e n. 296/2006, e sulla base dei principi contenuti nell'art. 6, del decreto legislativo n. 165/2001, le decurtazioni attuate consentono pertanto un decremento della spesa per il personale ammontante ad € 2.869.066,94 riferita ad un totale di 689 unità di personale appartenente alle aree che saranno con successivo provvedimento distribuite tra le fasce retributive, i profili professionali e le 95 unità organizzative (94 Uffici periferici, 1 Ufficio Centrale).

Il numero di 689 unità di personale delle aree si configura come la consistenza di personale minima necessaria per garantire la funzionalità degli Uffici, nonché lo standard di qualità dei servizi, al fine di non compromettere lo svolgimento dei compiti di questa Amministrazione, benchè, in considerazione dell'applicazione della nuova Tabella Notarile, sarebbe necessaria una dotazione organica maggiormente consona allo svolgimento delle delicate attività istituzionali connesse alla funzione notarile.

Si precisa infine che le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 6, lett. A, comma 2, del CCNL 16 febbraio 1999, hanno ricevuto informazione preventiva in data 8 aprile 2010 in relazione alla proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale delle Aree prima, seconda e terza di cui alla presente relazione metodologica.





Area	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fascia retributiva	Stipendio comprensivo di i.i.s.	Ind. amm.	Totale retribuzione	Tesoro 24,20% di col.4	Previdenza 5,68% di col.4	IRAP 8,50% di col.4	Totale spesa unitaria	Spesa unitaria media per area	Dotazione organica ex d.P.C.M. 14.11.2005	Spesa complessiva media per area
Terza	F7	33.202,67	6.319,80	39.522,47	9.564,44	2.244,88	3.359,41	54.691,20	0	
	F6	31.287,10	6.319,80	37.606,90	9.100,87	2.136,07	3.196,59	52.040,43	0	
	(C3-S) F5	29.294,27	6.319,80	35.614,07	8.618,60	2.022,88	3.027,20	49.282,74	0	
	(C3) F4	27.504,13	6.319,80	33.823,93	8.185,39	1.921,20	2.875,03	46.805,56	124	
	(C2) F3	25.038,33	5.570,16	30.608,49	7.407,25	1.738,56	2.601,72	42.356,02	70	
	(C1-S) F2	23.704,31	5.192,88	28.897,19	6.993,12	1.641,36	2.456,26	39.987,93	0	
	(C1) F1	22.885,79	5.192,88	28.078,67	6.795,04	1.594,87	2.386,69	38.855,26	36	
								46.288,45	230	10.646.342,94
Seconda	F6	23.641,43	4.458,12	28.099,55	6.800,09	1.596,05	2.388,46	38.884,16	0	
	F5	22.976,84	4.458,12	27.434,96	6.639,26	1.558,31	2.331,97	37.964,50	0	
	(B3-S) F4	22.226,84	4.458,12	26.684,96	6.457,76	1.515,71	2.268,22	36.926,64	0	
	(B3) F3	20.986,41	4.458,12	25.444,53	6.157,58	1.445,25	2.162,78	35.210,14	201	
	(B2) F2	19.714,14	4.083,24	23.797,38	5.758,97	1.351,69	2.022,78	32.930,82	152	
	(B1) F1	18.745,04	3.714,72	22.459,76	5.435,26	1.275,71	1.909,08	31.079,81	95	
									35.499,34	448
Prima	F3	19.066,59	3.697,44	22.764,03	5.508,90	1.293,00	1.934,94	31.500,87	0	
	(A1-S) F2	18.387,47	3.697,44	22.084,91	5.344,55	1.254,42	1.877,22	30.561,10	0	
	(A1) F1	17.749,95	3.697,44	21.447,39	5.190,27	1.218,21	1.823,03	29.678,90	70	
									30.580,29	70
Totale dotazione organica attuale										748
Spesa complessiva										28.690.669,42
Riduzione del 10%										-2.869.066,94
Spesa complessiva sostenibile										25.821.602,48



Dotazione Attuale per Aree Professionali

Area	1 Fascia retributiva	2 Totale spesa unitaria	3 Spesa unitaria media per area	4 Spesa complessiva media per area
Terza	F7	54.691,20		0
	F6	52.040,43		0
	(C3-S) F5	49.282,74		0
	(C3) F4	46.805,56		124
	(C2) F3	42.356,02		70
	(C1-S) F2	39.987,93		0
	(C1) F1	38.855,26		36
		46.288,45		230
Seconda	F6	38.884,16		0
	F5	37.964,50		0
	(B3-S) F4	36.926,64		0
	(B3) F3	35.210,14		201
	(B2) F2	32.930,82		152
	(B1) F1	31.079,81		95
			35.499,34	448
Prima	F3	31.500,87		0
	(A1-S) F2	30.561,10		0
	(A1) F1	29.678,90		70
		30.580,29	70	2.140.620,18
Totale dotazione organica attuale				748
Spesa complessiva				28.690.669,42
Riduzione del 10% (art. 74 L. 133/2008)				-2.869.066,94
Spesa complessiva sostenibile				25.821.602,48

Personale in Servizio per Area (al 31-12-2009)

5 Personale in Servizio per AREA (Unità e Spesa)	
139	
6.434.094,21	
308	
10.933.798,09	
151	
4.617.623,53	
Totale Personale in servizio	598
Totale spesa personale in servizio	21.985.515,83

Proposta di Nuova Dotazione per Aree

6 Nuova Dotazione Organica per AREA (Unità e Spesa)	
194	
8.979.958,82	
345	
12.247.273,83	
150	
4.587.043,25	
Totale Unità Nuova Dotazione Organica	689
Totale spesa Nuova Dotazione Organica	25.814.275,90

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;

Visti l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311, e l'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 11 dicembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data ... ;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;



Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:
- a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
 - b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
 - c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;
 - e) per «direzione regionale» la direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria;
 - f) per «direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una direzione regionale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2 (Dipartimenti del Ministero)

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa:
- a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
 - b) Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
 - c) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - d) Dipartimento per la giustizia minorile.

Art. 3 (Decentramento amministrativo)

1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le direzioni regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e modificata dal presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi, nonché i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni.

TITOLO II AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 4 (Capo del dipartimento)

1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento.



2. Al Capo del dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono con interlocuzione diretta ed esclusiva, spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché:

- a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza; in materia di atti normativi anche internazionali tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali;
- b) le funzioni di: determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza;
- c) la contrattazione collettiva.

3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del dipartimento, nell'ambito del quale viene altresì svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresì, attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l'attività internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali.

4. Il Capo del dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da vice Capi in numero non superiore a due, nominati per la durata del suo mandato, nell'ambito delle dotazioni organiche del dipartimento. In caso di nomina di due vice Capi, il Capo del dipartimento designa il vice Capo con funzioni vicarie.

5. I vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo è conferito nelle forme di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.

Art. 5

(Dipartimento per gli affari di giustizia)

1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni, trattati, accordi ed altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'ufficio legislativo e l'ufficio per il coordinamento degli affari internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; traduzione di leggi e atti stranieri; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed altri atti formati all'estero in materia



civile; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali e controllo sugli organismi di conciliazione e sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie;

b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; traduzione di leggi e atti stranieri; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni, trattati, accordi ed altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l'ufficio legislativo e l'ufficio per il coordinamento degli affari internazionali; rapporti con l'Unione europea e con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali;

c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, incluso il contenzioso relativo ai diritti umani ed i ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, fatte salve le competenze del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quelle previste dall'art. 5, comma 3, lett. a-bis) della legge 9 gennaio 2006, n. 12.

3. Il Capo del dipartimento provvede altresì ai seguenti compiti:

a) funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di assestamento di bilancio;

b) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;

c) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;

d) vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629, attraverso l'esercizio di poteri anche ispettivi;

e) procedure relative all'osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell'uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, traduzione di leggi e atti stranieri.

4. Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti in materia di coordinamento degli archivi notarili. Al direttore sono attribuiti altresì i compiti di conservatore del registro generale dei testamenti e capo del personale degli archivi notarili, ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629. Presso l'Ufficio centrale è istituito il servizio ispettivo.

Art. 6

(Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)



1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali centrali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento e assunzione del personale dirigenziale dell'amministrazione centrale nei casi previsti dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale non dirigenziale dell'amministrazione centrale; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale; trasferimento del personale amministrativo tra i distretti delle singole direzioni regionali e trasferimenti da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; adozione dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione centrale; provvedimenti in materia pensionistica, anche del personale di magistratura; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli protetti; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale, fatte salve le competenze esclusive del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; competenze connesse alle attività della Commissione di manutenzione del palazzo di giustizia di Roma; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni; gestione dei conti di credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita e la ristrutturazione di beni immobili;

c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del *budget* economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;

d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria ed onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura; rapporti con la Scuola superiore della Magistratura;

e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del



Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni; acquisizione dei beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio di DigitPA; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia. Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e il responsabile del centro di competenza di cui all'art. 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, ed opera in attuazione degli indirizzi definiti dalla Conferenza di cui all'articolo 9;

f) Direzione generale di statistica: per quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; per la redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici ed omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale il rapporto di dipendenza funzionale con l'ISTAT; per i rapporti con Eurostat ed altri organismi comunitari ed internazionali di settore.

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) analisi della congruenza tra l'organizzazione, l'utilizzo delle tecnologie e le risorse disponibili;
- b) rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche e contingenti di personale da destinare alle varie strutture ed articolazioni nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- c) gestione degli strumenti conoscitivi, ivi comprese le banche dati gestionali ed economico-finanziarie;
- d) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c) e dall'articolo 6, comma 2, lettere e) e f), le direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), b), e c) e le direzioni regionali costituiscono, per le funzioni ivi indicate, centro di gestione unitaria del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché delle risorse materiali e strumentali per l'Amministrazione degli archivi notarili e per i dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b) e d), salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.

Art. 7

(Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera c) del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il Capo del dipartimento si avvale di due vice Capi del dipartimento, di cui uno con funzioni vicarie, e delle seguenti direzioni generali oltre all'Istituto superiore di studi penitenziari di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 ed ai Provveditorati regionali di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni, i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

- a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del personale



dell'amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell'Istituto superiore di studi penitenziari;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;

c) Direzione generale per il bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;

d) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; attività trattamentali intramurali;

e) Direzione generale dell'esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì i compiti inerenti l'attività ispettiva nelle materie di competenza.

4. Le direzioni generali di cui al comma 2, lettere a), b) e c) ed i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria costituiscono, per le funzioni ivi indicate, centro di gestione unitaria del personale dirigenziale penitenziario e del Corpo di Polizia penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile, nonché delle relative risorse materiali e strumentali specificamente destinate a funzioni di polizia, detenzione, custodia, trattamento e rieducazione dei minori.

Art. 8

(Dipartimento per la giustizia minorile)

1. Il Dipartimento per la giustizia minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento per la giustizia minorile sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all'attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l'esecuzione dei provvedimenti dell'attività giudiziaria;

b) Direzione generale per le attività internazionali: adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le Autorità giudiziarie estere.

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; attività ispettiva;

b) rapporti con le autorità giudiziarie italiane; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.

Art. 9

(Conferenza dei Capi dei dipartimenti)



1. Per l'indirizzo e il coordinamento delle attività svolte dai centri di gestione unitaria del personale e delle risorse materiali e strumentali è istituita la conferenza dei Capi dei dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipano anche il dirigente generale e il preposto all'ufficio di diretta collaborazione interessati alle questioni per le quali la conferenza è convocata.

2. La conferenza è altresì convocata per il coordinamento della ripartizione dei fondi di cui all'articolo 11 tra le direzioni regionali.

3. La conferenza dei Capi dei dipartimenti è convocata, con la partecipazione del preposto alla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, per la individuazione ed allocazione tra i centri di responsabilità dei fondi destinati ai programmi di informatizzazione, telecomunicazione e fonia, nonché per l'approvazione e il monitoraggio del piano triennale e dei programmi di innovazione tecnologica predisposti e aggiornati, con cadenza almeno semestrale, dal Responsabile per i sistemi informativi automatizzati, d'intesa con i dirigenti ed i responsabili della pianificazione dei progetti informatici, di telecomunicazione e fonia dei singoli dipartimenti.

TITOLO III DIREZIONI REGIONALI

Art. 10 (Funzioni e compiti)

1. Il direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le articolazioni dell'amministrazione centrale.

2. Il direttore regionale:

a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa;

b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa;

c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

d) svolge le attività di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e l'allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attività di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attività di individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali e del controllo di gestione dell'amministrazione centrale.

Art. 11 (Risorse finanziarie della direzione regionale)

1. Il direttore regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), un piano di ripartizione, per l'esercizio successivo, delle spese concernenti:

a) il funzionamento della direzione regionale;

b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione.



2. All'inizio dell'esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono tra le direzioni regionali una quota dei fondi stanziati in bilancio nell'ambito del rispettivo centro di responsabilità. Nel corso dell'esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio anche in relazione a particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.

3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della direzione generale, sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il direttore regionale può disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati.

4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla direzione regionale competente l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

5. Il direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette all'amministrazione centrale l'elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

Art. 12

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

- a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.

Art. 13

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione)

1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

- a) reclutamento del personale nell'ambito della programmazione effettuata dall'amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
- b) gestione del personale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; adozione dei provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e della censura; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;
- c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.

Art. 14



(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi)

1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;
 - b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
 - c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
 - d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
 - e) gestione degli immobili demaniali;
 - f) determinazione ed erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392 per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Art. 15

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica)

1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- a) attività di rilevazione e controllo dei dati e delle informazioni finalizzate alla statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale nell'ambito del programma statistico nazionale di cui decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
 - b) vigilanza e controllo sulla attività svolta dagli uffici per l'alimentazione dei sistemi centralizzati di statistica.

Art. 16

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati)

1. Sono attribuiti alla competenza della direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica sull'acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali informatici delle direzioni regionali;
 - b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.

Art. 17

(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per la giustizia minorile)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
- a) reclutamento del personale nell'ambito della programmazione effettuata dall'amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;
 - b) gestione del personale dell'amministrazione periferica; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso



nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; adozione dei provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e della censura; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica;

c) programmazione e coordinamento dell'attività dei servizi; collegamento con gli enti locali; vigilanza sui medesimi servizi;

d) attuazione o adeguamento alle concrete esigenze locali di iniziative destinate alla prevenzione della delinquenza minorile;

e) assegnazione agli Istituti dipendenti o convenzionati dei minori dei quali il Tribunale per i minorenni abbia disposto il collocamento in Istituto, nonché, su disposizione del Ministero della giustizia, dei minori provenienti da altro distretto;

f) trasferimento dei minori nell'ambito della circoscrizione del centro, curandone una opportuna distribuzione fra gli Istituti di vario tipo dipendenti e convenzionati;

g) approvazione della tabelle vittuarie proposte dai capi degli Istituti dipendenti;

h) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni; predisposizione delle esigenze per l'approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali, compresi gli autoveicoli di servizio ordinari e gli impianti di sicurezza, avvalendosi dei dati forniti dagli uffici interessati;

i) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari minorili; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi degli uffici giudiziari minorili;

l) emanazione di indirizzi per la pianificazione delle attività contrattuali delegate agli uffici giudiziari minorili, verifica e controllo delle stesse; determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari minorili; predisposizione, previa ricognizione delle esigenze degli uffici giudiziari minorili del territorio, di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati;

m) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;

n) gestione degli immobili demaniali, fatte salve le competenze e i poteri di programmazione e coordinamento spettanti all'amministrazione centrale.

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle C, D, E ed F allegate al presente decreto.

2. Con uno o più decreti ministeriali, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, nonché la razionalizzazione e l'utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e dei Centri per la giustizia minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e successive modificazioni.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55 è abrogato. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ministeriali di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55. I contratti stipulati e le procedure



di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro detta data conservano efficacia e restano attribuiti all'amministrazione centrale.

4. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 è sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto.

5. Alle ulteriori necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

6. La direzione interregionale di Campania e Molise esercita i compiti e le funzioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.

7. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, dell'Amministrazione penitenziaria, del dipartimento per la giustizia minorile e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono rispettivamente previste dalle tabelle B, C, D, E ed F allegate al presente decreto. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.

8. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.

Art. 19

(Divieto di nuovi o maggiori oneri)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Tabella A (prevista dall'articolo 18, comma 4)
 sostituisce la tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

Istituzione delle direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria

<i>Denominazione</i>	<i>Regione</i>	<i>Distretto</i>	<i>Sede</i>
Direzione interregionale	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria	Torino, Genova, Milano, Brescia,	Milano
Direzione interregionale	Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Venezia, Trento e Sezione distaccata di Bolzano, Trieste	Padova
Direzione interregionale	Lazio, Abruzzo, Sardegna	Roma, L'Aquila, Cagliari e Sezione distaccata di Sassari	Roma
Direzione interregionale	Toscana, Umbria	Firenze, Perugia	Firenze
Direzione regionale	Calabria	Catanzaro, Reggio Calabria	Catanzaro
Direzione interregionale	Emilia Romagna, Marche,	Bologna, Ancona	Bologna
Direzione interregionale	Campania, Molise	Napoli, Salerno, Campobasso	Napoli
Direzione interregionale	Puglia, Basilicata	Bari, Potenza, Lecce, Sezione distaccata di Taranto	Bari
Direzione regionale	Sicilia	Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta	Palermo



Tabella B (prevista dall'articolo 18, comma 7)

Ministero della Giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigente 1° fascia	24
Dirigente 2° fascia	436
Totale Dirigenti	460
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria	
Dirigente 1° fascia	25
Dirigente 2° fascia	419
Totale Dirigenti	444



Ministero della Giustizia

Amministrazione Giudiziaria

**Dipartimento per gli affari di giustizia
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi**

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Qualifiche dirigenziali AREE	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	20
Dirigente 2° fascia	347
Totale Dirigenti	367
TERZA AREA - Totale -	12.239
SECONDA AREA - Totale -	26.991
PRIMA AREA - Totale -	4.472
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	367
TOTALE AREE	43.702
TOTALE COMPLESSIVO	44.069

Tabella D (prevista dall'articolo 18, comma 7)



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Qualifiche dirigenziali AREE	Dotazione organica
DIRIGENTI	
Dirigenti Penitenziari	
Dirigente Penitenziario 1° fascia	25
Dirigente Penitenziario 2° fascia	419
Totale Dirigenti Penitenziari	444
Dirigenti Area 1	
Dirigente 2° fascia - carriera amministrativa	43
Totale Dirigenti Area 1	43
TERZA AREA - Totale -	4.289
SECONDA AREA - Totale -	2.874
PRIMA AREA - Totale -	168
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	487
TOTALE AREE	7.331
TOTALE COMPLESSIVO	7.818

Tabella E (prevista dall'articolo 18, comma 7)



Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Qualifiche dirigenziali AREE	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	3
Dirigente 2° fascia	20
Totale Dirigenti	23
TERZA AREA - Totale -	1.050
SECONDA AREA - Totale -	587
PRIMA AREA - Totale -	55
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	23
TOTALE AREE	1.692
TOTALE COMPLESSIVO	1.715




Ministero della Giustizia

Amministrazione degli Archivi Notarili

Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Qualifiche dirigenziali AREE	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	1
Dirigente 2° fascia	26
Totale Dirigenti	27
TERZA AREA - Totale -	194
SECONDA AREA - Totale -	345
PRIMA AREA - Totale -	150
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	27
TOTALE AREE	689
TOTALE COMPLESSIVO	716





4/2 - 811
B. Malagù no

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4516

Roma, addì 7 dicembre 2011

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero **279/2011** emesso dalla SEZIONE **NORMATIVA** di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

REGOLAMENTO RECANTE
ORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Allegati N. _____
.....

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Vito Parrella



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 novembre 2011

NUMERO AFFARE 00279/2011

OGGETTO:

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

Regolamento recante organizzazione del ministero della giustizia

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 347 del 20/01/2011, con la quale il Ministero della giustizia ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

- ☉ Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione nell'adunanza dell'11 febbraio 2011;
- ☉ Visti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione – ufficio legislativo nota 7 novembre 2011 n. 0006687 e relativi allegati;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:

Con relazione datata 20 gennaio 2011, ritualmente vistata e trasmessa

U.

dal Ministro, il Ministero della Giustizia chiedeva il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “*Regolamento recante organizzazione del Ministero della Giustizia*”.

Lo schema di regolamento attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della Giustizia prevista dalla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 74 del decreto –legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, e sostituisce integralmente il precedente regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 55.

Il regolamento attua in base alla previsione dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, anche il decentramento del Ministero della Giustizia e la conseguente riorganizzazione del dicastero con le occorrenti modificazioni del previgente assetto organizzativo.

Il dicastero è organizzato su strutture amministrative centrali ed altre di decentramento regionale.

Nell’organizzazione centrale del Ministero sono previste quattro strutture dipartimentali, nell’organizzazione decentrata sono previsti provveditorati dell’amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 395 e nove direzioni regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria (ridotte da sedici a nove).

I dipartimenti sono, a loro volta, articolati in uffici dirigenziali generali denominati Direzioni generali.

In data 4 febbraio 2011 è pervenuta alla Sezione Atti Normativi una nota della FPCGIL recante osservazioni al regolamento di

organizzazione e decentramento del Ministero della Giustizia.

Con parere interlocutorio reso nell'adunanza del 11 febbraio 2011 la Sezione ha chiesto una relazione integrativa, al fine di poter apprezzare le ragioni delle scelte organizzative, nonché eventuali controdeduzioni alla predetta nota.

Con nota del 7 novembre 2011 l'UL ha trasmesso la richiesta relazione integrativa recante elementi di conoscenza e chiarimenti.

Considerato

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto indicato, che attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della Giustizia, prevista dalla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con le seguenti osservazioni:

valuti il Ministero, con riferimento all'art. 4, comma 2, lett. a), se aggiungere dopo le parole *"in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'ufficio per il coordinamento degli affari internazionali"* le parole *"ed a supporto dei medesimi"*;

valuti altresì il Ministero se aggiungere all'art. 4, comma 2, lett. b) la clausola di salvezza della competenza del Ministro, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, nell'emanazione delle circolari espressione del potere di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001;

valuti il Ministero se aggiungere all'art. 5, comma 2, lett. a) dopo le parole *"in collaborazione con l'ufficio legislativo e l'ufficio per il coordinamento degli affari internazionali"* le parole *"ed a supporto dei medesimi"*;


valuti il Ministero se integrare l'art. 9 dello schema di regolamento con


la previsione del potere del Ministro di convocare la conferenza dei Capi dipartimento ogni volta che vi sia incertezza o conflitto di competenze fra gli uffici dipartimentali del Ministero, ovvero tutte le volte in cui sia ritenuto opportuna la convocazione della Conferenza per ragioni di condivisione strategica delle decisioni.

Quanto alle ragioni delle scelte organizzative operate dal Ministero, esse son state esposte ampiamente nella relazione integrativa trasmessa con nota UL del 7 novembre 2011, che illustra in particolare le scelte operate per quanto attiene accorpamenti (della Sardegna a Roma) e mancati accorpamenti (Calabria e Sicilia), anche con riguardo alle caratteristiche demografiche e di contenzioso di ciascuna direzione regionale o interregionale.

P.Q.M.


La Sezione esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in parte motiva.

L'ESTENSORE
Giancarlo Montedoro


IL PRESIDENTE
Luigi Cossu


IL SEGRETARIO
Paola Cossu


Numero 00809/2011 e data 22/02/2011 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 11 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 00279/2011

OGGETTO:

Ministero della giustizia ufficio legislativo.

Regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia

LA SEZIONE

Vista la relazione 347 del 20/01/2011, con la quale il Ministero della giustizia - ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:

Con relazione datata 20 gennaio 2011, ritualmente vistata e trasmessa dal Ministro, il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della

Repubblica concernente “*Regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia*”.

Lo schema di regolamento attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della Giustizia prevista dalla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’art. 74 del decreto –legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133, e sostituisce integralmente il precedente regolamento di organizzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

Il regolamento attua, in base alla previsione dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, anche il decentramento del Ministero della giustizia, e la conseguente riorganizzazione del dicastero con le occorrenti modificazioni del previgente assetto organizzativo.

Inoltre ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 240 del 2006, viene operata una rideterminazione delle articolazioni periferiche dell’organizzazione giudiziaria risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo in questione.

Il dicastero è organizzato su strutture amministrative centrali ed altre di decentramento regionale.

Nell’organizzazione centrale del Ministero sono previste quattro strutture dipartimentali, nell’organizzazione decentrata sono previsti (oltre ai provveditorati dell’amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 395), nove direzioni regionali o

interregionali dell'organizzazione giudiziaria, che vengono ridotte da sedici a nove.

I dipartimenti sono, a loro volta, articolati in uffici dirigenziali generali denominati Direzioni generali.

Giova riportare gli articoli del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 che disciplinano le attribuzioni del Ministero, e che continuano a costituire il quadro giuridico di riferimento per la sua organizzazione

L' art. 16 recita :

“1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei

servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.”

L'art. 17, disciplinando l'ordinamento del dicastero, recita :

“Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.”

L' articolo 18 disciplina gli incarichi dirigenziali e recita :

“1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche

esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.”

Di qui la conferma dei quattro dipartimenti già previsti dal d.p.r. n. 55 del 2001 e la riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali e delle articolazioni periferiche del Dicastero.

In data 4 febbraio 2011 è pervenuta al Consiglio di Stato una nota della FPCGIL recante osservazioni allo schema di regolamento in oggetto.

Considerato:

La Sezione ritiene necessario che il Dicastero della Giustizia illustri compiutamente le ragioni organizzative degli accorpamenti delle direzioni interregionali, mediante la redazione di una relazione integrativa contenente una specificazione della tabella che indichi con precisione, oltre i distretti, le circoscrizioni giudiziarie presenti in ogni direzione regionale od interregionale, illustrando le ragioni delle scelte organizzative operate, in punto di dimensionamento delle articolazioni periferiche del Dicastero, le eventuali caratteristiche

demografiche e del contenzioso di ciascuna direzione regionale o interregionale; le ragioni della scelta di prevedere direzioni regionali solo per Calabria e Sicilia.

La relazione integrativa dovrà inoltre illustrare le ragioni della mancata attribuzione alle strutture di decentramento delle funzioni relative alla contrattazione integrativa ed alle spese di giustizia.

Inoltre si soffermerà sulle attribuzioni decentrate di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 2006 n. 240, illustrando le ragioni del mantenimento della configurata struttura del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria in relazione all'ampio decentramento delle funzioni.

Illustrerà il Dicastero anche le questioni relative ai pericoli di duplicazione delle medesime funzioni derivanti dalla presenza di strutture centrali e periferiche aventi le medesime funzioni, e vorrà chiarire le modalità del raccordo fra funzioni dell'amministrazione centrale e funzioni delle amministrazioni periferiche; in ultimo il Dicastero vorrà chiarire se esista un potere di indirizzo e coordinamento del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sulle articolazioni regionali ed interregionali aventi le funzioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 240 del 2006 ed, in caso di risposta negativa, le ragioni della sua mancata previsione.

In ultimo occorre acquisire elementi informativi sulle ragioni della soppressione dei centri per la giustizia minorile e sulle ragioni per le quali non sia stata garantita, nonostante l'accorpamento alle istituende direzioni interregionali o regionali, un minimo di autonomia o

rilevanza organizzativa di tali funzioni di supporto alla giustizia minorile (ad es. mediante previsione di apposite sezioni od uffici nell'ambito delle direzioni interregionali o regionali, intervenendo sull'art. 17 dello schema di regolamento).

In relazione alla nota proveniente dalla FPCGIL innanzi indicata e che si trasmette insieme al presente parere, vorrà il Ministero esaminarla, ed eventualmente controdedurre.

P.Q.M.

Dispone gli incumbenti istruttori di cui in parte motiva, e manda alla Segreteria di inviare al Ministero della giustizia la nota proveniente da FIPCGIL.

L'ESTENSORE
Giancarlo Montedoro

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO



Ministero della Giustizia

VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE DEL 11 dicembre 2008 ore 14:30

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

PARTE PUBBLICA:

Sen. Caliendo	Dr Di Somma
Dr Belsito	DG Fontecchia
Dr Brattoli	Dr Di Mauro
Dr Oricchio	

Delegazione sindacale come da elenco separato.

SECRETARIO VERBALIZZANTE: Maria Raffaella Pulimeno.

L'incontro ha inizio alle ore 15,00.

Sen CALIENDO – La riorganizzazione del Ministero è stata elaborata tenendo conto delle osservazioni formulate in passato dalla Funzione Pubblica, unificando presso un solo Dipartimento alcune Direzioni generali, come ad esempio quella del personale, del bilancio e delle risorse. La diversificazione presso più Dipartimenti, a parere della Funzione Pubblica, non era rispondente a criteri generali di buona amministrazione. Da ultimo è stata prevista l'unificazione presso un solo Dipartimento di un Ufficio relativo agli affari legali e al contenzioso.

Si è cercato di procedere con una riorganizzazione che rispondesse all'esigenza di eliminare alcune direzioni generali, creando una struttura che possa garantire una maggiore efficienza di tutto il Ministero.

UIL-PA (Sarno) – Importante sottolineare l'intervento operato, con la riorganizzazione, sul Dipartimento per la Giustizia minorile. Nel giudizio occorre procedere ricordando l'iter storico che ha portato al sorgere di tale struttura in sostituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile. Quella che si vuole attuare è di fatto l'estinzione della struttura, poiché il risultato sarà tale con l'eliminazione delle direzioni del personale e delle risorse. Non sono comprensibili le linee guida anche in fatto di economicità che hanno portato a determinate scelte. Sarebbe stato più comprensibile se la motivazione fosse stata il mancato raggiungimento degli obiettivi che è circostanza certificata. È da anni che i sindacati rilevano il mancato assolvimento degli alti obiettivi affidati alla struttura e questo in quanto la politica non è stata in grado di affidare tale compito a soggetti capaci e competenti. Nonostante ciò la convinzione è che il Dipartimento possa ancora assolvere i compiti



per cui era stato creato. È un Dipartimento deputato al recupero e alla risocializzazione dei minori, ma di fatto si ha una percentuale di recidiva del 90% e questo non fa che confermare il giudizio negativo, di fallimento.

Sen. CALIENDO – Trattasi di giudizio gratuito e offensivo perché si sta parlando di un Dipartimento che invece ha ampiamente raggiunto i propri obiettivi.

UIL PA – Nel prendere atto del giudizio positivo espresso dall'Amministrazione, conferma il proprio giudizio negativo, in particolare rispetto a coloro che l'hanno presieduto e rispetto al mancato raggiungimento degli obiettivi affidati. La richiesta, comunque, è che il Dipartimento ritorni ad essere quella struttura a cui si era pensato quando è stata istituita e che sia messa in condizione di assolvere il proprio ruolo. Ossia che possa provvedere, in sinergia con altri enti ed istituzioni, prevedendo protocolli ed intese, alla prevenzione della devianza minorile; esercitare e garantire una detenzione civile. Obiettivi che di fatto non sono stati raggiunti.

Medesimo discorso si potrebbe fare in relazione a quanto operato tramite la Direzione generale del personale. Nonostante ciò la proposta è che la struttura sia rinforzata e non smembrata. Se il problema è un problema di economicità si può pensare di accorpate la direzione del personale e dei beni e servizi, ma considerato che si è parlato di criticità segnalate da organi tecnici, che non è dato capire da chi siano composti, non si comprende il perché non possa essere un centro autonomo si spesa. Quanto all'accorpamento del personale, considerato che si parla di assistenti sociali, educatori, operatori pedagogici, sarebbe stato opportuno pensare ad un accorpamento con quello dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Organizzazione giudiziaria.

Sen. CALIENDO – Gli organi tecnici sono della Funzione pubblica, che hanno valutato con criticità l'organizzazione nel 2007.

UIL PA – Non si comprende il motivo per cui il Ministero della Giustizia ritiene di dover smembrare il Dipartimento per la giustizia minorile, portandolo a mero ufficio dell'esecuzione penale e il perché la scelta sul personale è ricaduta sull'Organizzazione giudiziaria, quando per compiti, mandato e formazione può essere omologato a quello dell'Amministrazione penitenziaria. Se si vuol continuare ad insistere che trattasi di scelte collegate all'economicità basterebbe prevederne la soppressione e il trasferimento delle relative competenze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

CISL (Marra) – La Cisl non è contraria alla riorganizzazione e alla razionalizzazione ma, se l'obiettivo è ridurre i costi e aumentare l'efficienza del servizio reso, occorre che ci sia maggiore chiarezza rispetto a quanto comunicato.

(Barlese) – Si esprime sdegno ed indignazione sul contenuto del documento consegnato. Gli Archivi notarili sono un'Amministrazione autonoma con un bilancio proprio, non si comprendono, pertanto, la soppressione degli Uffici del personale, del bilancio e delle risorse che dovrebbero confluire nell'Organizzazione giudiziaria, mescolando realtà distinte e diverse: basti pensare alla circostanza che gli Archivi hanno un bilancio di cassa preventivo, anziché di competenza. È un'Amministrazione di riferimento per lo Stato verso una categoria di professionisti; è un'Amministrazione a cui lo Stato ha delegato delle funzioni proprie e che si paga gli



stipendi con il proprio lavoro. Se l'intento è quello di appropriarsi dei beni degli Archivi, può essere attuato diversamente senza dover ricorrere alla distruzione di un'Amministrazione che funziona, che può essere considerata un fiore all'occhiello, che deve essere portata ad esempio all'interno della Pubblica amministrazione. Ovviamente tutta l'Amministrazione degli Archivi è contraria ad uno smembramento e sarà fatto di tutto perché il progetto non si realizzi, portando a conoscenza dell'opinione pubblica quella che è la realtà: l'efficienza della Pubblica amministrazione non può essere portata come motivazione. Invero, appare evidente che quello che interessa sono i soldi della struttura, l'efficienza non è la vera motivazione considerato che la struttura funziona e da sempre "autonomia" è sinonimo di efficienza.

(Inganni) – Preso atto della notizia positiva della stabilizzazione del personale precario dell'Organizzazione giudiziaria, ci si augura la medesima attenzione per il personale precario della Giustizia minorile.

Sen. CALIENDO – Nessuno ha mai segnalato che anche alla Giustizia minorile c'era ancora personale da stabilizzare.

CISL (Inganni) – In ordine riorganizzazione, come già sostenuto, la Cisl non è assolutamente contraria a principi di razionalizzazione, ma si chiede che tali processi siano realizzati in un contesto di trasparenza e di chiarezza, per evitare che ci sia dispersione di risorse e professionalità.

Sen. CALIENDO – Non vi è stato nessun intento di smembrare e sopprimere i Dipartimenti. Quanto proposto è il frutto dei rilievi fatti dalla Funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello stato ad una progetto presentato nel 2007 dal Ministero della Giustizia. Era stata segnalata l'inopportunità di più Direzioni di personale o responsabilità di bilancio in Dipartimenti diversi. Per gli Archivi notarili vi sarà solo l'accorpamento della gestione del personale, come avviene negli altri Ministeri, mentre non vi sarà alcuna sottrazione di autonomia sul piano del bilancio e della cassa, la responsabilità rimarrà al Direttore.

CISL – Nell'elaborato inviato alle OO.SS. si parla di soppressione dei centri per la Giustizia minorile.

Sen. CALIENDO – Si tratta di accorpamento e non di soppressione.

CISL – Pur condividendo l'intento di razionalizzare e ottimizzare a livello centrale e periferico le risorse, si contesta la realizzazione di un tale obiettivo che porta alla gestione del personale e dei ruoli ad opera di terzi. La razionalizzazione deve essere effettuata dove effettivamente esistono gli sprechi, non dando ad altri la gestione del personale e delle risorse. Nel progetto non si è tenuto conto del ruolo che sul territorio svolgono i centri per la Giustizia minorile. Si auspica che l'incontro odierno non si risolva in un mero sentire le OO.SS. su un qualcosa su cui si è già deciso: si otterrebbe solo di creare una frattura non sanabile. Nella proposta relativa alla riorganizzazione della Dipartimento per la Giustizia minorile manca ogni riferimento ai dirigenti penitenziari di diritto pubblico; le funzioni sono state spaccettate su ben quattro dipartimenti: al DOG per il personale e le risorse; al DAG per il contenzioso



civilistico; al DAP per ciò che attiene al personale di polizia penitenziaria con i relativi mezzi ed equipaggiamenti oltre al contenzioso penitenziario; ed infine rimane in capo alla DGM la formazione ed il servizio interno del minorile. Invece di semplificare si complica. In un ottica di razionalizzazione e ridimensionamento, la logica avrebbe dovuto portare al passato, considerato che la Giustizia minorile nasce da una costola dell'allora Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena. Il personale tecnico che ha avuto una formazione nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria sarebbe proiettato in altra realtà, in un'organizzazione di realtà diverse: da una parte la gestione di fascicoli, dall'altra di persone. Se si vuole fare un'operazione di ammodernamento si parta dall'origine.

UIL PA (Corrado) – Condivide molte delle osservazioni dei colleghi. La proposta dell'accorpamento segna la fine di quello che è la Giustizia attuale; non ci sono le premesse di un operare efficiente ed efficace della macchina giudiziaria. Contribuirà, invece, ad aggravare quello che è il carico già pesante di una giustizia che già non funziona. La riduzione di 3.600 unità tra personale e dirigenti è fatto grave se si considera che vi è un aumento del numero dei magistrati. Quello che appare è la volontà di dare, un domani, l'eventuale colpa del mal funzionamento al personale amministrativo. La giustificazione è riportata ai rilievi della Funzione pubblica. In passato ad analoghe osservazioni si è controbattuto sostenendo la specificità del Ministero della giustizia, unico ministero previsto specificatamente dalla Carta Costituzionale. Ministero che ha particolarità e peculiarità che non possono essere assimilate a quelle di altri ministeri. L'accorpamento non tiene conto, senza nulla togliere alle capacità professionali di chi dovrà occuparsene, delle realtà da cui proviene il personale interessato, in particolare se si tiene conto anche della circostanza che trattasi di personale riqualificato che è impensabile possa essere gestito adeguatamente nell'ambito di una struttura il cui personale la riqualificazione non l'ha fatta. Il miscuglio di funzioni può produrre solo un danno alla giustizia. Pur disponibile al confronto la UIL lamenta una mancanza di collegamento tra Amministrazione e sindacati, la riprova è data dall'invio, per la riunione odierna, di uno schema privo del relativo articolato. Vi è poca chiarezza e trasparenza. Sarebbe opportuno che in tali occasioni fossero trasmessi anche gli articolati regolamentari.

Sen. CALIENDO – Sul modello organizzativo occorre tener presente che l'accorpamento attiene un numero irrisorio di personale (circa 1700).

UIL PA (Nasone) – La riorganizzazione è il frutto di quanto avvenuto in questi mesi: seguire la logica dei tagli e della riduzione delle dotazioni organiche. La competenza specifica della Giustizia minorile è inconfutabile. Va sottolineato che con un rapporto di relazioni sindacali più proficuo, la riunione odierna non avrebbe avuto solo il fine di ratificare un lavoro già concluso, con il DPCM sulle dotazioni organiche già ratificato. Non si discute della bontà del decentramento, ma della sua realizzazione. Con il taglio, per ciò che attiene al Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, si è dovuto procedere ad un lavoro forzato con l'accorpamento di regioni con realtà diverse, oltre che geograficamente distanti. Nell'ottica di una corretta gestione della materia, con informazione preventiva e reale discussione sulla realizzazione del progetto, le OO.SS. avrebbero potuto dare un contributo costruttivo. Il consenso alla



ratifica del lavoro svolto non può essere richiesto, le OO.SS. possono solo prendere atto di quanto l'Amministrazione ha unilateralmente deciso. Si prende atto dell'informazione successiva e nient'altro. La vicenda dei tagli, nella sua realizzazione, emersa nell'incontro di luglio, pur avendo risolto il problema dei precari ha portato al blocco dei trasferimenti, per i quali non è dato sapere quando ci sarà un'evoluzione positiva. Dai dati ricevuti non è dato comprendere i termini del DPCM e quali situazioni sono state sanate, poiché oltre alla posizione degli ex LSU non si comprende se sono sanate anche quelle del personale part time e degli ex postali.

-----OMISSIS-----

CGIL - Contrari alla proposta fatta in ordine alla riorganizzazione, in particolare per ciò che attiene al Dipartimento per la giustizia minorile, poiché costituisce la morte della giustizia minorile. È assurdo che ciò si verifichi in un paese che ha sviluppato un progetto che in tutta Europa è stato preso ad esempio. È stato creato, dal punto di vista amministrativo, un mostro, sopprimendo un servizio importante al cittadino e creando una commistione tra giurisdizione e trattamento. I centri di giustizia minorile, primo esempio di decentramento, sono soppressi.

(Gricco) - Sarebbe stato opportuno fornire la bozza di DPR per poter analizzare meglio la proposta, oltre a copia del DPCM. Per ciò che attiene alla parte relativa all'Organizzazione giudiziaria, oltre a concordare su quanto già detto, se si parla di razionalizzazione non si comprende come si è operato il taglio. Le direzioni interregionali sono state dimezzate creando strutture non armonizzate.

Sen. CALIENDO - Per non sopprimere altri 4000 posti si sono dimezzate le Direzioni generali.

CGIL - Trattasi di progetto irrealizzabile se si considera la carenza endemica che vi è di dirigenti. Alcune Direzioni centrali sono troppo svuotate di competenza, per altre non è chiara la relazione con quelle decentrate. Per gli Archivi notarili si condivide quanto già affermato: è Dipartimento autonomo, anche economicamente, e non si comprende il motivo dell'accorpamento. L'autonomia è fortemente colpita dal progetto di riorganizzazione.

CONFSAI/UNSA (Martinelli) - Per la Giustizia minorile si è contrari all'accorpamento non per ciò che attiene alla logica della razionalizzazione per la modernizzazione e l'efficienza dello Stato, ma non ha senso pensare all'accorpamento con una realtà diversa. Si condivide il rilievo sulla duplicazione di Direzioni generali, ma la logica avrebbe dovuto consigliare ad un accorpamento con l'Amministrazione penitenziaria. Non c'è giustificazione organizzativa che porti ad una soluzione diversa, anche nell'ottica del decentramento, che per la Giustizia minorile già esiste, ci sono i Provveditorati regionali che rispondono ad una tale prospettiva. Si chiede, pertanto, la modifica del DPR.

Deposita dichiarazione a verbale.



FLP (Piazza) – Sarebbe stato opportuno un incontro preventivo per poterne discutere. Condivide la preoccupazioni dei colleghi su Giustizia minorile e per gli Archivi notarili. Per l'Organizzazione giudiziaria è importante comprendere gli effetti e gli sviluppi relativi alla ratifica del DPCM.

Sen. CALIENDO – È una filosofia che risponde ad un'organizzazione, non è solo un problema di spese. All'Organizzazione giudiziaria è stata, infatti, tolto l'Ufficio del Contenzioso che è accorpato al DAG.

RdB (Todisco) – Sarebbe opportuno comprendere da dove si attinge il personale per far funzionare le direzioni interregionali. Se si è pensato di prelevarlo dagli Uffici giudiziari è impensabile che ciò possa essere attuato in un momento in cui si è attuata la riduzione delle dotazioni organiche. Inoltre sorge il problema delle strutture, individuare i locali comporterà una spesa che contrasta con il principio di economicità cui si è fatto riferimento. Non sarà una riorganizzazione a costo zero.

Importante comprendere cosa avverrà del personale che è stato trasferito ma che, di fatto, non ha ancora preso possesso. Se si dovrà attendere che, a seguito del DPCM, siano riviste anche le piante organiche è ipotizzabile che si dovrà attendere ancora un paio di anni.

DG FONTECCHIA – Con il DPCM si potrà sistemare, oltre agli ex LSU, anche i lavoratori dell'ex Ente poste e quelli dell'ex Zecca dello stato. Si stanno inviando le lettere anche per il loro assenso ed entro il 31 dicembre si dovrebbero stabilizzare. Le Piante organiche hanno spazio anche per la trasformazione dei part time. Sono esclusi i lavoratori comunali perché non sono precari da stabilizzare; trattasi già di lavoratori a tempo indeterminato. Entro il 31 dicembre si spera di chiudere il discorso per la maggior parte dei lavoratori.

Sen. CALIENDO – Per i trasferimenti si spera di poter dare una risposta positiva entro la primavera.

Segue discussione sulla questione dei trasferimenti del personale dell'Organizzazione giudiziaria

-----OMISSIS-----

Verbale chiuso alle ore 16:30.



NOTA A VERBALE

Roma li, 11 dicembre 2008

Nella certezza di interpretare la volontà dei lavoratori della Giustizia Minorile questa O.S. propone:

1. La modifica del DPR recante "regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia" finalizzata al mantenimento della specificità e dell'autonomia gestionale del personale del Dipartimento della Giustizia Minorile, anche ricorrendo all'accorpamento delle predette funzioni in un'unica Direzione Generale.
2. In subordine, considerato che il decentramento già esistente della Giustizia Minorile (Decreto Legislativo 272/89; DPR 1538/55) è sovrapponibile all'organizzazione vigente per le strutture territoriali di coordinamento del DAP, si chiede di demandare la gestione del personale e delle risorse ai centri gestionali dell'Amministrazione Penitenziaria (Provveditorati Regionali).

Le suddette modifiche si ritengono funzionali e in linea con un maggiore contenimento delle spese.

Di contro, il mantenimento dell'attuale impianto del D.P.R. che demanda la gestione del personale e delle risorse della Giustizia Minorile all'Organizzazione Giudiziaria, appare lesivo rispetto alla specificità professionale del personale del DGM (educatori, assistenti sociali, contabili, etc.) e, in termini più generali, evidenzia un conflitto tra la funzione giurisdizionale e l'esecuzione delle pena, venendo meno un delicato equilibrio da sempre in essere.



RIUNIONE DEL 11/12/2008 - DELEGAZIONE SINDACALE

F.P.C.G.I.L.

LINA LAMONICA / PEGLI DAP	NICOLETTA SPINELLO
GIULIA MARCONI / PEGLI DAP	GIULIA MARCONI / PEGLI DAP

C.I.S.L. - F.P.S.

EUGENIO MARCA	ENRICO SBRICIA
VANDA PACELO	
RAIMONDO TAGLIAMONTE	

UIL PA

FRANCESCO MARCONI / PEGLI DAP	MARCONI - ATTILIO
FRANCESCO MARCONI / PEGLI DAP	LAGAZZI
FRANCESCO MARCONI / PEGLI DAP	COLLEADO

CONFSAL/UNSA

MARTINELLI ROBERTO	

RdB

TODISCO - MARTULLO	MARCONI
ROSONE - SCIALANO	

FLP

PIAZZA PIETRO	GIOVENCIA CARMELA
RAIMONDO CASTELLANA	

DIRSTAT

CIDA UNADIS

FASOLI	





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SEGRETERIA

Roma, **28 NOV. 2008**

Prot. Nr. 2191
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del: n

Al Sig. Capo di Gabinetto
Ministero della Giustizia

SEDE

OGGETTO: Asseverazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio della relazione tecnica e del corrispondente piano operativo, in essa incluso (art. 1, comma 407, lettere a) e b), della Legge Finanziaria 2007 e art.74 del D.L. n.112/08 convertito, con modificazioni, con legge 133/08).

Codesto Gabinetto ha trasmesso gli atti di cui all'oggetto per l'asseverazione di questo Ufficio, unitamente allo schema di regolamento di organizzazione del Ministero.

Si rilascia, in data odierna, l'atto di asseverazione, che si allega alla presente nota.

Il Direttore Generale
(Prof. Santo Rosace)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 2191/08


ATTO RELATIVO ALL'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E CORRISPONDENTE PIANO OPERATIVO, IN ESSA INCLUSO, PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 407, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) E DELL'ART.74 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare:

- comma 404 (Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri mediante emanazione di regolamenti di delegificazione)
- comma 407 (Adempimenti delle amministrazioni)
- comma 410 (Divieto assunzioni per le amministrazioni inadempienti)
- comma 412 (Emanazione linee guida per attuazione della riorganizzazione)
- comma 415 (Unità per la riorganizzazione);



VISTO l'art.74 (Riduzione degli assetti organizzativi) del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTI lo schema di Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia nonché la relazione tecnica e il corrispondente piano operativo, ivi incluso, trasmessi a questo Ufficio Centrale del Bilancio per l'asseverazione ai sensi di legge;

PRESO ATTO dell'intervenuta riunione, a fini istruttori, in data 25 novembre 2008, della Conferenza permanente dei servizi di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38;

VISTA la proposta dirigenziale datata 28 novembre 2008, con la quale viene attestata la congruità della relazione tecnica e corrispondente piano operativo dell'Amministrazione, sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati dall'Ufficio;

VISTE le linee guida contenute nel D.P.C.M. 13 aprile 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 3 luglio 2007, richiamate nella relazione tecnica e nella citata proposta dirigenziale;



ASSEVERA

sulla base degli elementi espressi in premessa e degli accertamenti effettuati dal Dirigente del competente Ufficio II, indicati nella proposta dirigenziale di cui alla nota prot. n. 69598 del 28 novembre 2008 , che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante con le relative conclusioni finali, la relazione tecnica e il corrispondente piano operativo, in essa incluso, che vengono restituiti all'Amministrazione.

Roma, **28 NOV. 2008**



**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
(prof. Santo ROSACE)**

[Handwritten signature]





Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFF. II

Roma, 28/11/2008

Al Sig. Direttore dell'Ufficio
Centrale di Bilancio

Sede

Prot. Nr. /R **69598**

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

OGGETTO: Proposta dirigenziale relativa all'asseverazione di cui all'art. 1, comma 407 della Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) e di cui all'art. 74 del Decreto Legge n. 112/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133.

E' stata trasmessa a questo U.C.B. la relazione tecnica ed il corrispondente piano operativo per le riduzioni di spesa in essa incluso, ai sensi dell'art. 1, comma 404, della Legge Finanziaria 2007 per la relativa asseverazione di questo Ufficio Centrale del Bilancio.

La relazione tecnica e il corrispondente piano operativo è corredata dallo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, ivi compresa l'Amministrazione Autonoma degli Archivi Notarili, e risulta emanata tenendo conto delle linee guida dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedasi D.P.C.M. 13/4/2007 pubblicato sulla G.U. 03/07/2007, n.152) ai fini dell'attuazione della citata disposizione di cui all'art.1, comma 404 della legge finanziaria 2007.

Ciò premesso, questo Ufficio, viste le già citate linee guida dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esaminata la relazione tecnica ed il connesso piano operativo riferiti allo schema di regolamento e di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, ha riscontrato gli atti di supporto e ha analizzato la riduzione potenziale di spesa prevista in relazione agli obiettivi da raggiungere, alle azioni da porre in essere ed ai relativi tempi e termini, come di seguito esposto tenuto presente che le riduzioni di organico sono riferite alle dotazioni organiche di cui ai seguenti D.P.C.M.:

- a. D.P.C.M. 27/10/2005 per l'Amministrazione Giudiziaria
 - b. D.P.C.M. 14/11/2005 per l'Amministrazione degli Archivi Notarili
 - c. D.P.C.M. 14/11/2005 così come modificato dal D.P.C.M. 28/03/2008 per la Giustizia
- Minorile



d. D.P.C.M. 28/02/2006 per l'Amministrazione Penitenziaria, e che le eventuali variazioni di legge intervenute successivamente risultano puntualmente indicate nella relazione di accompagnamento alla quale si è fatto riferimento.

Analisi art. 1 comma 404 L.F. 2007 e art.74 D.L. N.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lettera a)

Risulta congrua la previsione finanziaria in ordine alla riduzione di spesa conseguente alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale quantificata a regime dal 2009 in €. 1.701.146,05 trattandosi di economia conseguente al taglio del 20% delle posizioni dirigenziali generali (- 12 Direzioni Generali);

Risulta congrua la riduzione di spesa di €.9.703.915,44 conseguente al taglio di n. 102 posizioni dirigenziali di seconda fascia (- 15% dell'organico complessivo),

Risulta congrua la riduzione di spesa di € 222.177.895,35 conseguente all'economia derivante dal taglio del 10% degli oneri connessi alle dotazioni organiche del personale di area 1[^], 2[^], 3[^], di cui al CCNL comparto ministeri 2006/2009 (con una riduzione complessiva di organico pari a 4.480 unità).

La rideterminazione delle piante organiche dell'Amministrazione Penitenziaria ricomprende anche il taglio di ulteriori 52 unità di personale (di cui 11 unità di area I e n.41 di area II), in relazione al disposto di cui all'art.29, comma 1, lettera b, del D.Lvo 15 febbraio 2006,n.63.

Letto b)- c) e d)

E' stata data attuazione attraverso la riorganizzazione in atto, come esposto nella relazione tecnica e relativo piano operativo. Detti adempimenti rientrano tra quelli non definibili in via quantitativa, come esplicitato nelle linee guida del 13 aprile 2008 emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Letto e)

Non è stato previsto alcun adempimento per l'assenza presso il Ministero della Giustizia di organismi di analisi, consulenza e studi di elevata specializzazione.

Letto f)

Il personale destinato allo svolgimento di compiti logistico - strumentali (personale di supporto) non supera il limite previsto del 15% .


AA



Sulla base di quanto esposto, si attesta la congruità della prevista di riduzione di spesa annua - a regime dall'anno 2009 in poi - per l'importo complessivo di €. 233.582.959,84, pari alla somma delle riduzioni di spesa sopra elencate:

	anno 2009	anno 2010	anno 2011
Riduzione totali di spesa	€ 233.582.959,84	€ 233.582.959,84	€ 233.582.959,84

Per quanto precede, si propone per l'asseverazione la relazione tecnica e il corrispondente piano operativo in essa incluso.


#Dirigente
(Dott. Salvatore De Rosa)



VISTO:
28 NOV. 2008
DIRETTORE GENERALE
Prof. Santo Rosace
